

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 <sup>a</sup> e 4 <sup>a</sup> Senato) .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e IV) . . . . .	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	30
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	36
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	50
FINANZE (VI) . . . . .	»	52
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	72
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	73
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	84
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	99
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	116
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	125
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	134

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE . . . . .	<i>Pag.</i>	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE . . . . .	»	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE . . . . .	»	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI . . . . .	»	139
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO . . . . .	»	140
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	141

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 4<sup>a</sup> (Difesa) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (*Svolgimento e conclusione*) ..... 3

##### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Fabrizio CICCHITTO. — Intervengono il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, e la Ministra della difesa, Roberta Pinotti.*

##### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Svolge, quindi, un breve intervento introduttivo.

Il Ministro Paolo GENTILONI e la Ministra Roberta PINOTTI svolgono un

intervento sui temi oggetto delle comunicazioni in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Pier Ferdinando CASINI, *presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica*, Elio VITO, *presidente della IV Commissione della Camera dei deputati*, i deputati Vincenzo AMENDOLA (PD) ed Erasmo PALAZZOTTO (SEL), i senatori Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII) e Vincenzo SANTANGELO (M5S), Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, i deputati Gian Piero SCANU (PD), Khalid CHAOUKI (PD), Massimo ARTINI (Misto-AL), Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) e Andrea MANCIULLI (PD).

Il Ministro Paolo GENTILONI e la Ministra Roberta PINOTTI rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

##### **La seduta termina alle 16.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti ed emendamenti del Governo</i> ) .....	18
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	23
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	24

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri, il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi e il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.*

##### La seduta comincia alle 17.30.

**DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.**  
**C. 2893 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti presentati ieri dal Governo (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che il relatore per la IV Commissione, onorevole Manciuilli, ha presentato l'articolo aggiuntivo 19.05 (*vedi allegato 2*), che sostanzialmente riformula e assorbe gli articoli aggiuntivi Ferrara 19.01 e Marcolin 19.02. Fissa il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 10 di lunedì 23 marzo prossimo.

Donatella DURANTI (SEL) chiede chiarimenti sull'organizzazione dei lavori delle Commissioni, ritenendo improbabile, allo stato, che si possa conferire il mandato ai relatori martedì 24 marzo, tenuto conto dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea e considerando che il Governo continua a presentare emendamenti che fini-

scono per rallentare l'iter del provvedimento. Ritiene quindi che si dovrebbe chiedere alla Presidente della Camera di spostare di ventiquattro ore l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea, attualmente fissato mercoledì 25 marzo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, auspica che oggi si possano esaminare gli articoli di più stretta competenza della Commissione giustizia. In base all'andamento dei lavori, si potrà poi stabilire che la prossima seduta si svolga lunedì prossimo. Ricorda, d'altra, parte, come proprio oggi la Conferenza dei Presidenti di gruppo abbia confermato che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da mercoledì 25 marzo prossimo.

Tatiana BASILIO (M5S) condivide la valutazione circa l'opportunità di chiedere uno slittamento dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea di almeno ventiquattro ore anche perché, se prima si vogliono esaminare tutti gli articoli di competenza della Commissione giustizia, potrebbero residuare dei tempi molto ristretti per esaminare gli altri articoli del provvedimento.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la IV Commissione*, ritiene che l'eventuale convocazione di una seduta per lunedì 23 marzo potrebbe evitare il rischio paventato dalla collega Basilio.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) ritiene che si possa stabilire che, ove entro le ore 22 di oggi non si riuscisse a concludere il lavoro programmato, si potrebbe convocare una seduta lunedì.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, ritiene che oggi si potrebbe iniziare l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 9 e 10.

Angelo TOFALO (M5S) chiede che si segua l'ordine numerico degli articoli, proseguendo i lavori con l'esame dell'articolo 2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che ora si possano esaminare gli articoli 9 e 10, poiché entrambi sono riferiti alla Procura antimafia e antiterrorismo e sono dotati, quindi, di una propria autonomia.

Avverte che sono stati considerati inammissibili gli articoli aggiuntivi Tancredi 10.01 e Tancredi 10.02, che intervengono sulla disciplina relativa alla soppressione delle sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la IV Commissione, onorevole Manciuolo, esprime parere favorevole sull'emendamento Rabino 9.1; parere favorevole sull'emendamento Sarti 9.2, ove riformulato come l'emendamento Rabino 9.1; parere favorevole sull'emendamento Rabino 9.6, con la seguente riformulazione: «In fine è aggiunto il seguente periodo: In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51 comma 3-*quater* si avvale dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. »; parere favorevole sull'emendamento Rabino 9.7; invita al ritiro degli emendamenti Sarti 10.1, Rabino 10.2 e Sarti 10.3.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme quello dei relatori.

Walter VERINI (PD) sottoscrive gli emendamenti dell'onorevole Rabino riferiti agli articoli 9 e 10.

Giulia SARTI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 9.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Rabino 9.1 e Sarti 9.2 (*Nuova formulazione*), nonché l'emendamento Rabino 9.3 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Rabino 9.3, non saranno posti in votazione gli emendamenti Rabino 9.4 e Sarti 9.5.

Walter VERINI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Rabino 9.6, da lui sottoscritto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Rabino 9.6 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e Rabino 9.7; respingono quindi l'emendamento Sarti 10.1

Walter VERINI (PD) ritira gli emendamenti Rabino 10.2 e 10.3, da lui sottoscritti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che ieri era stato accantonato l'emendamento Sarti 8.5.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Sarti 8.5, con la seguente riformulazione: Al comma 1 dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente: « *b-bis.* all'articolo 17, comma 1, dopo le parole « dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, » sono aggiunte le seguenti: « dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, ». Propone altresì di riformulare nei medesimi termini l'emendamento Rabino 4.4.

Giulia SARTI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 8.5.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva che la nuova formulazione dell'emendamento 8.5 si riferisce in realtà all'articolo 4, per cui tale emendamento sarà votato in riferimento all'articolo 4 assumendo la nuova numerazione 4.100.

Walter VERINI (PD) fa proprio l'emendamento Rabino 4.4. e accoglie la proposta di riformulazione.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Sarti 4.100 (ex 8. 5) e Rabino 4.4. (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*); passano quindi all'esame dell'articolo 6 e delle relative proposte emendative.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la IV Commissione, Andrea Manciuilli, esprime parere favorevole sull'emendamento Rabino 6.1; invita poi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Rabino 6.2, Sarti 6.3, Artini 6.4 e Sarti 6.5. Esprime inoltre parere favorevole, subordinatamente ad una riformulazione che illustra, sull'emendamento Sarti 6.6 (*vedi allegato 3*). Segnala inoltre che l'eventuale approvazione dell'emendamento Sarti 6.6, così come riformulato, assorbirebbe il successivo emendamento Sarti 6.7. Propone inoltre l'accantonamento dell'emendamento Vito 6.8, nell'attesa di approfondimenti da parte del Governo. Dopo aver ricordato che l'articolo aggiuntivo Molteni 6.01 è inammissibile, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rabino 6.02, subordinatamente alla soppressione della lettera *a*) del comma 1 e del comma 2 della predetta proposta emendativa. Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Rabino 6.03, subordinatamente ad una sua riformulazione che illustra (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Walter VERINI (PD) sottoscrive l'emendamento Rabino 6.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Rabino 6.1 (*vedi allegato 3*).

Walter VERINI (PD) sottoscrive l'emendamento Rabino 6.2 e lo ritira.

Giulia SARTI (M5S) interviene sull'emendamento a sua firma 6.3, raccomandandone l'approvazione. Segnala, in particolare, che permettere agli appartenenti dei servizi di informazione e sicurezza di svolgere una qualsiasi forma di colloquio con detenuti per reati di diversa indole, anche di natura mafiosa, bypassa l'autorità giudiziaria, realizzandosi una gravissima anomalia.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), con riferimento a quanto testé affermato dalla collega Sarti, osserva che la disposizione sulla quale l'emendamento Sarti 6.3 intende incidere prevede il termine finale di vigenza del 31 gennaio 2016, in quanto essa intende appunto affrontare l'attuale situazione emergenziale. Precisa inoltre che i colloqui previsti sono realizzabili solo per finalità di contrasto al terrorismo e che è comunque prevista un'autorizzazione, oltre al controllo svolto dal Comitato parlamentare di controllo sui servizi di informazione e sicurezza, il quale, come è noto, è composto in maniera paritaria da rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione. Ricorda infine che gli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza, che non devono essere messi in diretto rapporto con la Procura nazionale antiterrorismo, ove riscontrano un fatto penalmente rilevante, lo riferiscono agli appartenenti alla polizia giudiziaria, i quali, come è noto, dipendono direttamente dall'autorità giudiziaria.

Angelo TOFALO (M5S), intervenendo anch'egli a favore dell'emendamento Sarti 6.3, reputa grave il riferimento alla legge n. 124 del 2007, presente nel testo in esame, auspicando che una rivisitazione della normativa sul controllo dei servizi di informazione e sicurezza sia attuata per mezzo di un'apposita iniziativa legislativa ordinaria.

Le Commissioni respingono l'emendamento Sarti 6.3.

Massimo ARTINI (Misto-AL) illustra il suo emendamento 6.4, che prevede che sia

informato preventivamente il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, raccomandandone l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Artini 6.4 e Sarti 6.5.

Giulia SARTI (M5S) accetta la riformulazione proposta dal relatore sull'emendamento a sua prima firma 6.6, precedentemente illustrata.

Le Commissioni approvano l'emendamento Sarti 6.6, così come riformulato (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che si intende conseguentemente assorbito il successivo emendamento Sarti 6.7.

Elio VITO, *presidente della IV Commissione*, intervenendo sul suo emendamento 6.8, sul quale il relatore Dambruoso non si è espresso, riservandosi di sentire il parere del Governo, chiarisce innanzitutto che esso è ammissibile perché il decreto-legge non solo contiene una norma sul Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ma conferisce nuovi poteri ai servizi di sicurezza, rendendo quindi ancor più rilevante il ruolo dell'organo di controllo parlamentare. Si aggiunga che esistono precedenti di disposizioni concernenti organi parlamentari introdotte in sede di conversione di decreti-legge.

Ciò premesso, sottolinea che l'emendamento intende sanare l'anomalia costituita dal fatto che, mentre la legge prevede che maggioranza e opposizione siano rappresentati nel Copasir in modo paritario, in ragione del ruolo di garanzia dell'organo, oggi un gruppo di opposizione numericamente molto consistente, quello di Forza Italia, non ha un proprio componente nell'organo. Questo accade in quanto il componente che al momento della costituzione dell'organo apparteneva al gruppo di Forza Italia ha successivamente aderito ad altro gruppo.

Chiarisce che l'emendamento propone di risolvere il problema elevando da dieci a dodici il numero dei componenti del comitato, che oggi sono cinque deputati e cinque senatori, in modo da consentire l'ingresso di un parlamentare di Forza Italia insieme ad un parlamentare di maggioranza; ricorda, al riguardo, per inciso, che se il comitato si costituisse oggi il gruppo di Forza Italia avrebbe diritto a due componenti, mentre ne avrebbe così uno solo. Ritiene che si tratti di una soluzione equilibrata e ragionevole, che non richiede l'uscita di attuali componenti e che non amplia in modo eccessivo la composizione dell'organo.

Infine, dopo aver manifestato sorpresa per il fatto che il relatore Dambruoso attende di conoscere l'orientamento del Governo su un emendamento che interviene in una materia squisitamente parlamentare e che concerne il controllo del Parlamento sul Governo, chiede che l'emendamento sia accantonato per essere votato nella prossima seduta, questo anche per verificare se nel frattempo le dimissioni di un parlamentare dei gruppi di opposizione consenta di risolvere il problema in altro modo.

Il viceministro Filippo BUBBICO, pur comprendendo le ragioni di carattere politico evidenziate dal presidente Elio Vito e l'esigenza che nel Copasir siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari, ritiene che non si possa intervenire attraverso una modifica dell'assetto che la legge 124 del 2007 ha stabilito. Pur esprimendo, quindi, la contrarietà del Governo sull'emendamento Vito 6.8, manifesta tuttavia la disponibilità ad accantonarlo.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, ritiene che le argomentazioni addotte siano entrambe ragionevoli e che ci sia sufficiente tempo per verificare se sia possibile trovare eventuali mediazioni. Per tale ragione conferma di voler rinviare l'espressione del parere ad una successiva seduta.

Elio VITO, *presidente della IV Commissione*, segnala l'esistenza di diversi prece-

denti relativi ad interventi sull'assetto delle Commissioni bicamerali. Ricorda ad esempio quello del 1992 riguardante la Commissione antimafia e quello del 1994 relativo alla soppressione della Commissione sul Belice.

Angelo TOFALO (M5S), pur comprendendo le ragioni esposte dal presidente della Commissione difesa, manifesta la contrarietà del proprio gruppo all'emendamento Vito 6.8. Ritiene, infatti, che non si possano apportare modifiche alla composizione e alle funzioni di un organo di controllo così delicato, come il Copasir, attraverso singole proposte emendative inserite peraltro in un provvedimento d'urgenza. Ribadisce, quindi, la contrarietà ad un ulteriore allargamento del Comitato, osservando peraltro che vi sono stati anche casi di presidenti del Comitato che hanno successivamente avuto problemi con la giustizia.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) ritiene che la richiesta avanzata dal presidente Vito sia legittima ma solo in considerazione di un motivo contingente e che quindi il tema abbia un carattere squisitamente politico. Nel ricordare che spesso in passato è stato fatto un uso politico di tale organo, invita a riflettere attentamente sulla possibilità di modificare la struttura prevista dalla legge 124 del 2007 per un organo così delicato.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, ribadendo che entrambe le posizioni espresse appaiono ragionevoli, conferma l'intenzione di accantonare l'emendamento riservandosi di sciogliere ogni riserva sul parere in una prossima seduta.

Andrea MANCIULLI (PD), *relatore per la IV Commissione*, pur dichiarandosi disponibile ad accantonare l'emendamento Vito 6.8, dichiara di condividere la posizione espressa dal Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, accedendo alla richiesta del relatore Dam-

bruoso, accantona l'emendamento Vito 6.8. Avverte che l'articolo aggiuntivo Molteni 6.01 tratta la stessa materia oggetto degli articoli aggiuntivi Cirielli 5.03 e Bini 5.07, che pertanto saranno posti successivamente in votazione.

Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 6.01 a sua prima firma, osserva che la scelta del Governo di avviare un piano di razionalizzazione dei presidi di polizia costituisce un fatto assai grave. Rileva, infatti, che le unità di personale appartenenti alle Forze dell'ordine che si riescono a recuperare attraverso lo stesso piano di razionalizzazione sarebbero state più utilmente ottenute attraverso l'unificazione delle Forze di polizia. Critica, pertanto, la scelta operata dal Dicastero degli interni, segnalando che si tratta di un atto unilaterale che peraltro costituisce una risposta sbagliata alla richiesta di maggiore sicurezza da parte dei cittadini, giacché in un momento di grave insicurezza si tende a ridurre il numero dei presidi della polizia di Stato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Molteni 6.01.

Nicola MOLTENI (LNA) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Cirielli 5.03.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Cirielli 5.03.

Sofia AMODDIO (PD) ritira l'articolo aggiuntivo 5.07, di cui è cofirmataria.

Walter VERINI (PD) accetta le riformulazioni degli articoli aggiuntivi Rabino 6.02 e 6.03, da lui sottoscritti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi Rabino 6.02 (*nuova formulazione*) e 6.03 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Angelo TOFALO (M5S) esprime perplessità sull'opportunità di accantonare l'emendamento Vito 6.8, anche in consi-

derazione del fatto che i relatori e il Governo potrebbero pur sempre mutare il loro parere o presentare emendamenti, come già successo, intervenendo su una materia che invece richiederebbe un ampio dibattito parlamentare.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce che non sussiste alcun problema ad accantonare l'emendamento Vito 6.8, non essendo ancora espresso il parere dal relatore.

Le Commissioni passano all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, formula un invito al ritiro o altrimenti parere contrario sugli emendamenti Daniele Farina 2.1, Ferraresi 2.2, Daniele Farina 2.3, Ferraresi 2.4, Daniele Farina 2.5 e un parere favorevole sull'emendamento del governo 2.100. Formula quindi parere contrario sui subemendamenti Tofalo 0.2.100.1 e 0.2.100.2, Artini 0.2.100.3, Tofalo 0.2.100.4, Ferraresi 0.2.100.5, e parere favorevole sul subemendamento 0.2.100.50 del relatore per la II Commissione formula altresì parere contrario sui subemendamenti Artini 0.2.100.6. e 0.2.100.7.

Formula un invito al ritiro o parere contrario sull'emendamento Rabino 2.6, parere favorevole purché riformulati (*vedi allegato*) sugli emendamenti Daniele Farina 2.7, Parisi 2.8 parere favorevole sull'emendamento Berretta 2.9, invito al ritiro o parere contrario sugli emendamenti Artini 2.10, Berretta 2.11, Parisi 2.12, Daniele Farina 2.13, Ferraresi 2.14. Parere favorevole con riformulazione (*vedi allegato*) sugli identici emendamenti Parisi 2.15 e Berretta 2.16 e parere favorevole sugli emendamenti Berretta 2.17 Tofalo 2.18 e Parisi 2.19 purché riformulati (*vedi allegato 3*). Formula un invito al ritiro sugli emendamenti Berretta 2.20, Parisi 2.21 Artini 2.22, e favorevole con riformulazione sugli identici emendamenti Berretta 2.23 Parisi 2.24 e Tofalo 2.25. Esprime infine un invito al ritiro o parere contrario sull'emendamento Artini 2.26.

Il viceministro Filippo BUBBICO, formula parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Daniele Farina 2.1, Ferraresi 2.2, Daniele Farina 2.3.

Giulia SARTI (M5S), intervenendo sul suo emendamento Ferraresi 2.4 di cui è cofirmataria, rileva che è sbagliato aggravare la pena se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici, tanto più che in questo caso si tratta del reato di istigazione. L'uso della rete non determina, a suo avviso, una maggiore pericolosità della condotta.

Nicola MOLTENI (LNA) dichiara di condividere le considerazioni svolte dalla deputata Sarti, aggiungendo che il reato di istigazione è già tale da consentire una eccessiva libertà interpretativa e che l'aggravante per l'uso di strumenti informatici rischia di poter essere applicata a molte manifestazioni del pensiero attraverso lo strumento informatico.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferraresi 2.4 e Daniele Farina 2.5; quindi approvano l'emendamento 2.101 del Governo (*vedi allegato 3*).

Angelo TOFALO (M5S), intervenendo sul suo subemendamento 0.2.100.1, osserva che è certamente necessario disciplinare la rete internet – e il suo gruppo lo sostiene da tempo – ma non si può consentire al Governo di setacciare la rete senza limiti alla ricerca di informazioni. Chiede al Governo di chiarire con quali strumenti si intenda procedere alla acquisizione da remoto delle comunicazioni presenti nei sistemi informatici.

Il viceministro Filippo BUBBICO chiarisce che si utilizzeranno tutti gli strumenti tecnici esistenti per rendere possibile la finalità perseguita dalla norma, vale a dire l'acquisizione da remoto delle co-

municazioni e dei dati presenti in un sistema informatico.

Giulia SARTI (M5S) stigmatizza la prassi del Governo di presentare emendamenti all'ultimo minuto e chiede che in futuro tale prassi sia abbandonata. Sottolinea che l'emendamento del Governo estende considerevolmente la platea dei soggetti i cui sistemi informatici possono essere perquisiti da remoto, comprendendovi anche cittadini che non hanno commesso alcun reato.

Luca FRUSONE (M5S) ritiene che quelle del decreto in esame siano misure soltanto apparenti, ma prive di sostanza ed inefficaci rispetto all'obiettivo di contrastare il terrorismo e che siano in compenso dannose per le libertà e i diritti dei cittadini. Sembra che la logica sottostante sia: visto che le minacce passano per la rete internet, si deve fare qualcosa, anche se non si sa bene che cosa fare.

Le Commissioni respingono il subemendamento Tofalo 0.2.100.1.

Angelo TOFALO (M5S) illustra il suo subemendamento 0.2.100.2, volto a introdurre una sia pur piccola garanzia a tutela della libertà e dei diritti dei cittadini rispetto al potere che l'emendamento del Governo conferisce alle Forze di Polizia.

Le Commissioni respingono il subemendamento Tofalo 0.2.100.2.

Massimo ARTINI (Misto-AL) illustra il suo subemendamento 0.2.100.3 e chiede le ragioni del parere contrario.

Il viceministro Filippo BUBBICO chiarisce che non è possibile far sapere quali mezzi tecnici le forze dell'ordine useranno per perseguire i reati e contrastare il crimine, in quanto questo tipo di pubblicità vanificherebbe la loro azione.

Massimo ARTINI (Misto-AL) fa presente che le informazioni di carattere tecnico cui far riferimento il suo sube-

mendamento non sarebbero accessibili a tutti, bensì solo ai soggetti qualificati che sono individuati dallo stesso subemendamento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che i poteri che si conferiscono alle forze di polizia sono relativi alla fase di indagini di cui all'articolo 266-bis, comma 1 del codice di procedura penale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Artini 0.2.100.3, Tofalo 0.2.100.4 e Ferraresi 0.2.100.5.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva come non sia possibile disporre intercettazioni preventive per reati già commessi.

Le Commissioni approvano il subemendamento 0.2.100.50 del Relatore della II Commissione (*vedi allegato 3*).

Massimo ARTINI (Misto-AL) illustra i suoi subemendamenti 0.2.100.6 e 0.2.500.7 e chiede delucidazioni al Governo sulle parti dell'emendamento 2.100 cui sono riferiti.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI fornisce i chiarimenti richiesti.

Massimo ARTINI (Misto-AL) ritira i suoi subemendamenti 0.2.100.6 e 0.2.500.7.

Le Commissioni approvano l'emendamento 2.100 del Governo, come modificato dal subemendamento 0.2.100.50 del Relatore della II Commissione (*vedi allegato 3*).

Angelo TOFALO (M5S) e Massimo ARTINI (Misto-AL) sottoscrivono l'emendamento Rabino 2.6.

Angelo TOFALO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Rabino 2.6.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rabino 2.6.

Donatella DURANTI (SEL) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Daniele Farina 2.7, del quale è cofirmataria.

Le Commissioni approvano l'emendamento Daniele Farina 2.7 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Angelo TOFALO (M5S) sottoscrive tutti gli emendamenti dell'onorevole Berretta riferiti all'articolo 2.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.8, si intende che questo vi abbia rinunciato.

Sofia AMODDIO (PD) sottoscrive l'emendamento Berretta 2.9.

Le Commissioni approvano l'emendamento Berretta 2.9 (*vedi allegato 3*).

Massimo ARTINI (Misto-AL) illustra il proprio emendamento 2.10 e ne raccomanda l'approvazione.

Angelo TOFALO (M5S) sottoscrive l'emendamento Artini 2.10.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Artini 2.10 e Berretta 2.11.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.12, si intende che questo vi abbia rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daniele Farina 2.13.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.15, si intende che questo vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Berretta 2.16 (*vedi allegato 3*).

Sofia AMODDIO (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Berretta 2.17, da lei sottoscritto.

Angelo TOFALO (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.18.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.19, si intende che questo vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Berretta 2.17 (*Nuova formulazione*) e Tofalo 2.18 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*); respingono quindi l'emendamento Berretta 2.20.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.21, si intende che questo vi abbia rinunciato.

Massimo ARTINI (Misto-AL) ritira il proprio emendamento 2.22.

Sofia AMODDIO (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Berretta 2.23, da lei sottoscritto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2.24, si intende che questo vi abbia rinunciato.

Angelo TOFALO (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.25. Si sofferma quindi sulle criticità dell'articolo 2.

Il viceministro Filippo BUBBICO ritiene che la riformulazione proposta degli emendamenti Berretta 2.23, Parisi 2.24 e Tofalo 2.25 sembra essere idonea a risolvere le questioni sollevate, consentendo, nel caso di pubblicazioni presenti sui siti telematici che comprendano tanto parti lecite quanto parti illecite, di mantenere accessibili al pubblico i soli contenuti giudicati leciti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dei rispettivi emendamenti Berretta 2.23 e Tofalo 2.25, laddove l'emendamento Parisi 2.24 è da intendersi decaduto per assenza del presentatore.

Le Commissioni approvano quindi gli emendamenti Berretta 2.23 e Tofalo 2.25, così come riformulati (*vedi allegato 3*).

Massimo ARTINI (Misto-AL) illustra le finalità del suo emendamento 2.26.

Il viceministro Filippo BUBBICO, nel confermare le ragioni del parere contrario in precedenza espresso sull'emendamento Artini 2.26, precisa che l'attuale formulazione dell'articolo 2 del decreto-legge in esame appare già pienamente coerente dal punto di vista logico.

Le Commissioni respingono l'emendamento Artini 2.26.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Caparini 2.27 e Arlotti 2.28 sono stati dichiarati inammissibili.

Stefano DAMBRUOSO, *relatore per la II Commissione*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3 del provvedimento, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Ferraresi 3.1 e 3.2 e Sannicandro 3.3. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Ferraresi 3.4. Esprime inoltre parere contrario sui subemendamenti Sarti 0.3.100.1, 0.3.100.2, 0.3.100.3, 0.3.100.4 e 0.3.100.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100 del Governo. Esprime parere contrario sui subemendamenti Sarti 0.3.101.1, 0.3.101.2, 0.3.101.3, 0.3.101.4, 0.3.101.5 e 0.3.101.6. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 3.101 e sull'articolo aggiuntivo 3.0100, entrambi presentati dal Governo.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello del

relatore. In particolare, con riferimento al parere contrario sull'emendamento Ferraresi 3.1, rileva come tale proposta emendativa introduca di fatto un elemento di incertezza rispetto alle disposizioni, direttamente applicative, del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013. Ricorda come, in base al citato atto normativo, l'uso di determinate sostanze, contenute in specifici allegati, è concesso solo a soggetti legittimati sulla base del possesso di apposito titolo abilitativo.

Giulia SARTI (M5S), preso atto dei chiarimenti testé resi dal rappresentante del Governo, ritira l'emendamento Ferraresi 3.1, del quale è cofirmataria.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede al sottosegretario Bubbico se l'utilizzo o la detenzione delle sostanze in parola possano essere consentiti, in particolari circostanze, anche a soggetti terzi che non siano in possesso del prescritto titolo abilitativo.

Il viceministro Filippo BUBBICO ribadisce come la previsione normativa, ponendosi di fatto a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, sia volta a consentire l'uso delle sostanze in questione solo da parte di operatori in possesso dei richiesti titoli abilitativi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferraresi 3.2 e Sannicandro 3.3, approvano l'emendamento Ferraresi 3.4 (*vedi allegato 3*) e respingono i subemendamenti Sarti 0.300.1 e 0.300.2.

Giulia SARTI (M5S) ritira i suoi subemendamenti 0.3.100.3 e 0.3.100.4.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Sarti 0.3.100.5, approvano l'emendamento 3.100 del Governo (*vedi allegato 3*) e respingono il subemendamento Sarti 0.3.101.1.

Giulia SARTI (M5S) chiede chiarimenti al sottosegretario Bubbico in ordine alla corretta interpretazione del capoverso 3-ter contenuto nell'emendamento 3.101 del Governo.

Il viceministro Filippo BUBBICO fa presente che la disposizione di cui si propone l'introduzione, novellando l'articolo 31 del regio decreto n. 773 del 1931, è volta ad escludere il rilascio delle prescritte autorizzazioni solo per i caricatori con un numero di colpi inferiore a cinque.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Sarti 0.3.101.2, 0.3.101.3 e 0.3.101.4.

Giulia SARTI (M5S) chiede chiarimenti in ordine all'esatto significato da attribuire all'espressione « armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica », di cui al comma 3-sexies contenuto nell'emendamento 3.101 del Governo.

Il viceministro Filippo BUBBICO osserva che la disposizione citata dall'onorevole Sarti presenta comunque una finalità restrittiva e limitativa.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Sarti 0.3.101.5 e 0.3.101.6 ed approvano l'emendamento 3.101 del Governo nonché l'articolo aggiuntivo 3.0100 del Governo (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che le Commissioni passano ora all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4. Avverte, altresì che sono da considerare inammissibili l'articolo aggiuntivo Molteni 4.01 che, nel modificare i criteri di delega di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 2014 n. 67, esclude che la materia immigrazione possa essere oggetto di depenalizzazione e l'abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, gli articoli aggiuntivi Molteni 4.02, 4.013, 4.014, 4.015 e 4.016,

che intervengono in materia di costruzione di edifici di culto e relative competenze regionali, su norme urbanistiche e sugli statuti di confessioni e associazioni religiose, l'articolo aggiuntivo Carbone 4.03, che prevede la decadenza dalla podestà genitoriale in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, l'articolo aggiuntivo Carbone 4.07, volto ad introdurre modifiche in materia di fermo di indiziato di delitto, l'articolo aggiuntivo Carbone 4.09 che modifica l'articolo 496 del codice di procedura penale in materia di ordine nell'assunzione delle prove, gli articoli aggiuntivi Molteni 4.017, Palmizio 5.22, Bini 5.50, Laffranco 5.23 e Cirielli 5.02 nella parte in cui, in deroga al blocco del turnover prevedono lo scorrimento delle graduatorie degli idonei dei concorsi effettuati negli ultimi cinque anni per il reclutamento del personale del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, gli articoli aggiuntivi Molteni 4.018, Palmizio 5.27, Cirielli 5.28 e Laffranco 5.29 che, in deroga al blocco del turnover sono volti a mantenere aperte per cinque anni le graduatorie dei concorsi interni per il ruolo di sovrintendente della Polizia di Stato, nonché gli articoli aggiuntivi Molteni 4.019, Laffranco 5.24, Palmizio 5.25 e Cirielli 5.26 che, in deroga al blocco del turnover sono volti a mantenere aperti per cinque anni le graduatorie dei concorsi interni per il ruolo di vice ispettore della Polizia di Stato.

Nicola MOLTENI (LNA), manifesta sconcerto per il giudizio di ammissibilità testé reso dalla Presidente che ha escluso emendamenti, quale quelli relativi ai luoghi di culto, che pure attengono a temi strettamente legati al provvedimento in esame. Chiede inoltre chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato a giudicare inammissibili alcuni suoi articoli aggiuntivi che affrontano le stesse tematiche di altri emendamenti già votati in precedenza. Nell'evidenziare quindi che tale giudizio sembra basarsi su una valutazione di tipo politico piuttosto che tecnico, rivolge quindi un invito alla presidenza a rivedere il giudizio di ammissibilità.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente di aver osservato criteri rigorosi ma non restrittivi e che l'inammissibilità di alcune proposte emendative si riferisce esclusivamente ad una parte delle stesse non attinente alle materie trattate dal decreto.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Molteni, precisa che alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi sono diretti ad incrementare il personale di amministrazioni pubbliche. Considerato che l'articolo 5 del decreto legge reca una serie di disposizioni concernenti l'impiego del personale nelle forze armate nelle attività di controllo del territorio di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata ed ambientale nella regione Campania, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, sono stati considerati inammissibili gli emendamenti che prevedono un incremento anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie del personale dei comparti sicurezza e difesa. Tale personale, infatti, svolge proprio quei compiti che l'articolo 5 attribuisce al personale delle forze armate. Per tale ragione sono considerati inammissibili anche gli emendamenti che fanno riferimento a concorsi interni del comparto sicurezza e difesa.

Nicola MOLTENI (LNA) osserva che sono state comunque dichiarati inammissibili le proprie proposte emendative relative ai luoghi di culto e che il collegamento tra il terrorismo islamico e le moschee è confermato dalle notizie di questi ultimi giorni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa ulteriormente che le valutazioni sull'ammissibilità non hanno tenuto conto della finalità delle proposte emendative ma esclusivamente dell'attinenza della materia oggetto delle disposizioni del decreto legge.

Nicola MOLTENI (LNA) invita comunque a rivedere il giudizio sull'articolo ag-

giuntivo Molteni 4.01 che reintroduce il reato di immigrazione clandestina, che, essendo strettamente connesso con la materia dell'espulsione dei clandestini, che è trattata dal decreto-legge, non può considerarsi estraneo al contenuto dello stesso.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ribadisce che l'articolo aggiuntivo 4.01 presenta forti profili di inammissibilità. Tuttavia, avendo preso atto delle precisazioni del presentatore, rivede il giudizio di ammissibilità e riammette l'articolo aggiuntivo Molteni 4.01.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), *relatore per la II Commissione*, formula un invito al ritiro, o altrimenti parere contrario sugli emendamenti Daniele Farina 4.1, Artini 4.2, Daniele Farina 4.3, Rabino 4.4 e Ferraresi 4.5 mentre formula parere contrario sui subemendamenti Ferraresi 0.4.100.1, 0.4.100.2, 0.4.100.3 e parere favorevole sull'emendamento del governo 4.100.

Formula, inoltre invito al ritiro o altrimenti parere contrario sull'emendamento Chaouki 4.6, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Molteni 4.01, Carbone 4.04, 4.05, 4.06, 4.08, 4.010, 4.011 e 4.012, parere contrario limitatamente alla parte ammissibile sull'articolo aggiuntivo Molteni 4.017 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fiano 4.020.

Il viceministro Filippo BUBBICO condivide con le valutazioni espresse dal relatore della Commissione giustizia.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Daniele Farina 4.1.

Massimo ARTINI (Misto-AL) ritira il proprio emendamento 4.2.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Daniele Farina 4.3 e Ferraresi 4.5, nonché i subemendamenti Ferraresi 0.4.100.1, 0.4.100.2 e 0.4.100.3, mentre approvano l'emendamento del Governo 4.100 (*vedi allegato 3*).

Anna ROSSOMANDO (PD), dopo averlo sottoscritto, ritira l'emendamento Chaouki 4.6.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra l'articolo aggiuntivo 4.01, a sua prima firma, che reintroduce il reato di immigrazione clandestina e ne auspica l'approvazione rilevando come il contrasto al terrorismo islamico si effettui anche tramite un adeguato controllo del fenomeno immigratorio.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Molteni 4.01, ricorda che la legge delega di cui si parla è del 2014 e chiede a che punto sia l'esercizio della delega.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI fa presente che la legge n. 67 del 2014 prevedeva l'emanazione di tre decreti legislativi: di questi quello sulla tenuità del fatto è stato adottato e pubblicato, mentre quello sulla depenalizzazione è quasi pronto.

Donatella DURANTI (SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Molteni 4.01.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Molteni 4.01.

Angelo TOFALO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Ernesto Carbone 4.04.

Andrea COLLETTI (M5S), dopo aver a sua volta sottoscritto l'articolo aggiuntivo, chiarisce che il suo gruppo non è contrario alle intercettazioni, sia epistolari, sia telefoniche, sia di altra natura, ma è contrario ad un potere di intercettazione generalizzato esercitabile nei confronti di tutti i cittadini, e non al fine di perseguire un reato commesso, ma di prevenire la commissione di reato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Carbone 4.04.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Carbone 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.010, 4.011 e 4.012, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Nicola MOLTENI (LNA) intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 4.017, esprime l'avviso che rafforzare gli organici delle forze di polizia sia essenziale per contrastare il terrorismo e in generale la criminalità. Rilevato quindi che si tratta di una spesa esigua, osserva che è inaccettabile che il Governo reperisca le risorse per l'accoglienza dei migranti e non ne trovi invece per la sicurezza dei cittadini.

Il viceministro Filippo BUBBICO chiarisce che il Governo è convinto che l'accoglienza dei migranti sia un fattore di sicurezza per il Paese e accoglie quindi con favore il nuovo orientamento dell'Unione europea a questo riguardo. Quanto alle risorse per l'accoglienza, fa presente che si tratta di fondi cofinanziati dall'Unione europea con specifica destinazione. Quanto invece alle risorse per il personale delle forze dell'ordine, sottolinea che con gli ultimi due Governi queste hanno ripreso a crescere, dopo anni di continue, drastiche riduzioni. Concorda che servirebbero ulteriori risorse e una ancor più capillare presenza delle forze di polizia sul territorio, ma evidenzia che il Governo sta facendo il massimo sforzo possibile nell'attuale difficile congiuntura.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Molteni 4.017.

Gian Piero SCANU (PD) e Walter VERINI (PD) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Fiano 4.020.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Fiano 4.020 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI (PD) avverte che il relatore Dambruso ha presentato l'emendamento 20.100 (*vedi allegato 1*) e che il termine per la presentazione di subemendamenti allo stesso è fissato alle

ore 10 di lunedì 23 marzo. Propone quindi che i lavori delle Commissioni riprendano lunedì alle ore 18.

Tatiana BASILIO (M5S) chiede alla presidenza di rappresentare alla Presidente della Camera e alla Conferenza dei presidenti di gruppo l'esigenza di posticipare di almeno un giorno l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea, per consentire che l'esame degli articoli restanti, relativi alla competenza della Commissione difesa, avvenga con la necessaria attenzione e serenità.

Donatella DURANTI (SEL) dichiara di condividere la richiesta della deputata Basilio, aggiungendo che martedì 24 marzo non sarà possibile, a causa dei lavori previsti in Assemblea, riunire le Commissioni per un tempo congruo e che non è pensabile che gli articoli relativi alle operazioni « Strade sicure » e « Terra dei fuochi » e alle missioni internazionali siano trattati nel giro di poche ore.

Alessia MORANI (PD), comprendendo le ragioni della richiesta formulata dalle deputate Basilio e Duranti, propone di proseguire i lavori già domani mattina.

Gian Piero SCANU (PD) ritiene che le considerazioni delle deputate Basilio e Duranti siano del tutto condivisibili, ma fa presente che la situazione che si è determinata non dipende dalle Commissioni, ma dal fatto che il Governo non ha ancora presentato i nuovi emendamenti che ha preannunciato. Propone, pertanto, che le Commissioni si riuniscano lunedì e che, alla luce dell'andamento dei lavori, si valuti se vi sia la necessità di disporre altro tempo per concludere l'esame.

Massimo ARTINI (Misto-AL) si dice convinto che non sarà possibile concludere l'esame del decreto-legge con poche ore di discussione lunedì, considerato che il ministro della difesa, nel corso delle comunicazioni rese questo pomeriggio alle Commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato, ha preannunciato la presentazione di emendamenti di rilevante importanza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, premesso che le Commissioni non possono tornare a riunirsi prima che il Governo abbia presentato gli emendamenti preannunciati, dal momento che non è chiaro su quali parti del provvedimento essi incidiranno, avverte che i lavori riprenderanno alle ore 14.30 di lunedì 23 marzo, fermo

restando che gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, valuteranno il da farsi alla luce dell'andamento dei lavori. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 21.30.**

## ALLEGATO 1

**DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 2893 Governo).**

## SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI DEL GOVERNO

## ART. 2.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.100.

*Sopprimere il comma 1-bis.*

**0. 2. 100. 1.** Tofalo, Sarti, Basilio, Corda, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo.

*Al comma 1-bis, dopo le parole: di programmi informatici inserire le seguenti: autorizzati dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo.*

**0. 2. 100. 2.** Tofalo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti Basilio, Corda, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo.

*All'articolo 1-bis aggiungere i seguenti:*

## ART. 1-bis-1.

È istituito il registro delle applicazioni finalizzate all'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici. Tale registro dovrà prevedere l'archiviazione dei seguenti dati:

- a) Nome del *software*;
- b) Produttore;
- c) Versione;
- d) Ambito di applicazione;
- e) Numero di utilizzi per gli ambiti definiti dalla legge.

## ART. 1-bis.2.

Il registro della applicazioni definito al comma 1-bis.1, è reso fruibile, con clausola di riservatezza, tramite le procedure informatiche definite dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione, alle seguenti figure, senza autorizzazione:

a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;

b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del CSM;

c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;

e) i garanti delle associazioni di categoria e della protezione dei dati individuali.

**0. 2. 100. 3.** Artini.

*Sopprimere il comma 1-ter.*

**0. 2. 100. 4.** Tofalo, Basilio, Corda, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo.

*Sopprimere la lettera a) del comma 1-ter.*

**0. 2. 100. 5.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Tofalo, Basilio, Corda, Frusone, Paolo Bernini, Rizzo.

*All'emendamento 2.100, capoverso 1-ter, lettera a), dopo le parole: di quelli inserire le seguenti: di cui all'articolo 51, comma 3-quater.*

**0. 2. 100. 50.** Il Relatore della II Commissione.

*All'articolo 1-ter, lettera b), dopo le parole: può autorizzare, introdurre: il fornitore di servizi informatici e/o telematici,*

**0. 2. 100. 6.** Artini.

*All'articolo 1-ter, lettera b), dopo le parole: ventiquattro mesi, introdurre: ove tecnicamente possibile,*

**0. 2. 100. 7.** Artini.

*All'articolo 2, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 266-bis, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi», sono aggiunte le seguenti: «, anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico».

*1-ter.* All'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale», sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: «quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis», sono inserite le seguenti: «nonché di quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche»;

*b)* dopo il comma 3 è inserito il seguente: *3-bis.* In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1.

*1-quater.* Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente: *234-bis (Acquisizione di documenti e dati informatici) – 1.* È sempre consentita l'acquisizione di documentazione e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.

**2. 100.** Il Governo.

*All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*b-bis)* all'articolo 497-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni»;

*b-ter)* all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m)*, è aggiunta la seguente: *m-bis)* delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del codice penale;

*b-quater*) all'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *m-bis*) è soppressa.

**2. 101.** Il Governo.

ART. 3.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.100.

*Sopprimere il capoverso 3-bis.*

**0. 3. 100. 1.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il capoverso 3-ter.*

**0. 3. 100. 2.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al capoverso 3-ter, lettera a) sostituire le parole: 5 aprile 2015 con le seguenti: 28 febbraio 2016.*

**0. 3. 100. 3.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al capoverso 3-ter, lettera a) sostituire le parole: 5 aprile 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.*

**0. 3. 100. 4.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il capoverso 3-quater.*

**0. 3. 100. 5.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*All'articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

« *3-bis.* Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplodenti, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché le imprese cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente com-

petenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.

*3-ter.* All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare », sono sostituite dalle seguenti: « Le imprese possono utilizzare »;

*b)* il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: « Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorzarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1. »;

*c)* al comma 5 è inserito il seguente periodo: « È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi. ».

*3-quater.* Gli obblighi per le imprese, di cui al comma *3-ter* del presente articolo, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*3-quinquies.* Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

*Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole:* Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di

sostanze esplodenti, sono aggiunte le seguenti: e tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti.

**3. 100.** Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.101.

*Sopprimere il capoverso 3-bis.*

**0. 3. 101. 1.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il capoverso 1-ter.*

**0. 3. 101. 2.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il capoverso 3-quater.*

**0. 3. 101. 3.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il capoverso 3-quinquies.*

**0. 3. 101. 4.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il capoverso 3-sexies.*

**0. 3. 101. 5.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sopprimere il capoverso 3-septies.*

**0. 3. 101. 6.** Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*All'articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* All'articolo 38, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: « La denuncia è, altresì, necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ».

*3-ter.* All'articolo 31, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: « Ai titolari di licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, ultimo periodo ».

*3-quater.* All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole « detiene armi o » sono aggiunte le seguenti: « , caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o ».

*3-quinquies.* Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 primo comma, ultimo periodo del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

*3-sexies.* All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria b, punto 7, dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE, richiamata dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore al 6 millimetri Flobert ».

*3-septies.* Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma *2-bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal comma *3-sexies*, detenute alla data di entrata in vigore della

presente legge continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, comma 6, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

*Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole:* Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti, *sono aggiunte le seguenti:* e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori.

**3. 101.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale).*

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « 630 del codice penale » sono aggiunte: « all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ».

2. All'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

« *n*) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ».

**3. 0100.** Il Governo.

ART. 4.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 4.100

*Sostituire le parole da:* è punito *fino a:* cinque anni *con le seguenti:* è punito, se rientra nel territorio dello Stato, con la reclusione da due a cinque anni. La prescrizione è sospesa fino al giorno in cui si verifica il reingresso nel territorio italiano.

**0. 4. 100. 1.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sostituire le parole da:* è punito *fino a:* cinque anni *con le seguenti:* è punito, se rientra nel territorio dello Stato, con la reclusione da uno a tre anni. La prescrizione è sospesa fino al giorno in cui si verifica il reingresso nel territorio italiano.

**0. 4. 100. 2.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Sostituire le parole da:* è punito *fino a:* cinque anni *con le seguenti:* è punito, se rientra nel territorio dello Stato, con la reclusione da uno a quattro anni. La prescrizione è sospesa fino al giorno in cui si verifica il reingresso nel territorio italiano.

**0. 4. 100. 3.** Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.

*Al comma 1, lettera d), capoverso, il comma 1 dell'articolo 75-bis, è sostituito dal seguente:*

« 1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

**4. 100.** Il Governo.

## ALLEGATO 2

**DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 2893 Governo).**

**EMENDAMENTI PRESENTATI**

## ART. 19.

*Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:*

## ART. 19-bis.

*(Disposizioni in materia di sicurezza dei viaggiatori).*

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi anche del contributo informativo degli organismi di informazione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, rende pubblici, attraverso il proprio sito *web* istituzionale, le condizioni e gli eventuali rischi per l'incolumità dei cittadini italiani che intraprendono viaggi in Paesi stranieri.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica altresì, anche tramite il proprio sito *web* istituzionale, comportamenti rivolti ragionevol-

mente a ridurre i rischi, inclusa la raccomandazione a non effettuare viaggi in determinate aree.

3. Resta fermo che le conseguenze dei viaggi all'estero ricadono nell'esclusiva responsabilità individuale di chi assume la decisione di intraprendere o organizzare i viaggi stessi.

**19. 05.** Manciuilli.

## ART. 20.

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della Magistratura, è determinata la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto.

**20. 100.** Il Relatore per la II Commissione.

## ALLEGATO 3

**DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (C. 2893 Governo).**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 9.

*Al comma 1 lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole « nell'articolo 51 comma 3-bis sono aggiunte le seguenti: e comma 3-quater ».*

\* **9. 1.** Rabino.

*Al comma 1 lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole « nell'articolo 51 comma 3-bis sono aggiunte le seguenti: e comma 3-quater ».*

\* **9. 2.** (nuova formulazione) Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. All'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis, accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche dati logiche, dedicate alle

procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ».

**9. 3.** Rabino.

*Al comma 4, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: sono aggiunte le seguenti parole: « In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-quater, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi ».*

**9. 6.** (nuova formulazione) Rabino.

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

4-bis. All'articolo 727, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: « comma 3-bis » sono aggiunte le seguenti: « e comma 3-quater » e dopo la parola: « antimafia » sono aggiunte le seguenti: « e antiterrorismo ».

**9. 7.** Rabino.

## ART. 4.

*Al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

« b-bis) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: « dal procuratore della

Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, » sono aggiunte le seguenti: « dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, ».

*Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: « misure di prevenzione personali » sono aggiunte le seguenti: « e patrimoniali »; ».*

**\* 4. 100.** (ex 8. 5) Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

*Al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

« *b-bis*) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: “dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona,” sono aggiunte le seguenti: “dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale,” ».

*Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: « misure di prevenzione personali » sono aggiunte le seguenti: « e patrimoniali ».*

**\* 4. 4.** (nuova formulazione) Rabino.

#### ART. 6.

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

« *1-bis.* All'articolo 18-bis, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « Procuratore nazionale antimafia » sono aggiunte le seguenti: « e antiterrorismo » e dopo le parole: « nell'articolo 51 comma 3-bis » sono aggiunte le seguenti: « e comma 3-quater ».

*Conseguentemente la rubrica dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente: « (Modifiche al decreto-legge 27 luglio 2005,*

n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354) ».

**6. 1.** Rabino.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater dopo le parole: « al procuratore generale di cui al comma 2 » aggiungere le seguenti: « e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ».*

**6. 6.** (nuova formulazione) Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### ART. 6-bis.

*(Modifiche alla disciplina in materia di collaboratori di giustizia).*

1. Al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: « comma 3-bis » sono aggiunte le seguenti: « e comma 3-quater » dopo le parole: « procuratore nazionale antimafia » sono aggiunte le seguenti: « e antiterrorismo » e l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 11, comma 4, le parole: « il parere del procuratore nazionale antimafia e » sono sostituite dalle seguenti: « il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nonché »;

c) all'articolo 11, commi 4, 5 e 6, dopo le parole « procuratore nazionale antimafia » sono aggiunte le seguenti: « e antiterrorismo »;

d) all'articolo 16-octies, comma 1, le parole: « procuratore nazionale antimafia o » sono sostituite dalle seguenti: « Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e »;

e) all'articolo 16-*nonies*, comma 1, le parole: «sentiti i procuratori generali presso le corti di appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.».

**6. 02.** (nuova formulazione) Rabino.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

ART. 6-*bis*.

(Modifiche al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, articolo 47, comma 1 lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «o al terrorismo».

**6. 03.** (nuova formulazione) Rabino.

ART. 2.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*b-bis*) all'articolo 497-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni»;

*b-ter*) all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: *m-bis*) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-*bis* del codice penale.»;

*b-quater*) all'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *m-bis*) è soppressa.».

**2. 101.** Il Governo.

*All'emendamento 2.100, capoverso 1-ter, lettera a), dopo le parole: «di quelli»*

*inserire le seguenti: «di cui all'articolo 51, comma 3-quater».*

**0. 2. 100. 50.** Il Relatore della II Commissione.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*1-bis.* All'articolo 266-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi», sono aggiunte le seguenti: anche attraverso l'impiego di strumenti o di programmi informatici per l'acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico.

*1-ter.* All'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: «quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-*bis*», sono inserite le seguenti: «nonché di quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche»;

*b)* dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, di conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1.

*1-quater.* Dopo l'articolo 234 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «234-*bis* (Acquisizione di documenti e dati informatici) – 1. È sempre consentita l'acquisizione di documentazione e dati informatici conservati all'estero, anche di-

versi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare. ».

**2. 100.** Il Governo.

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:* « Il Ministro dell'Interno riferisce sui provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 in apposita sezione della relazione annuale di cui all'articolo 113 della legge 1 aprile 1981, n. 121 ».

**2. 7.** (nuova formulazione) Daniele Farina, Duranti, Piras, Sannicandro.

*Al comma 3 dopo le parole:* su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, *inserire le seguenti:* preferibilmente effettuata per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005.

**2. 9.** Berretta.

*Al comma 4, dopo le parole:* il pubblico ministero ordina con decreto motivato, *inserire le seguenti:* preferibilmente per il tramite degli organi di polizia giudiziaria di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005,.

**2. 16.** Berretta.

*Al comma 4, dopo le parole:* di provvedere alla rimozione dello stesso. *inserire le seguenti:* In caso di contenuti generati dagli utenti ed ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, viene disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.

\* **2. 17.** (nuova formulazione) Berretta.

*Al comma 4, dopo le parole:* di provvedere alla rimozione dello stesso. *inserire le seguenti:* In caso di contenuti generati dagli utenti ed ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, viene disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.

\* **2. 18.** (nuova formulazione) Tofalo.

*Al comma 4, dopo le parole:* con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale *inserire le seguenti:* ove tecnicamente possibile la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite ».

\* **2. 23.** (nuova formulazione) Berretta.

*Al comma 4, dopo le parole:* con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale *inserire le seguenti:* ove tecnicamente possibile la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite ».

\* **2. 25.** (nuova formulazione) Tofalo.

ART. 3.

*Al comma 1 sostituire le parole:* euro 247 *con le seguenti:* euro 1000.

**3. 4.** Ferraresi, Sarti, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Al fine di assicurare al Ministero dell'interno l'immediata raccolta delle informazioni in materia di armi, munizioni e sostanze esplosive, i soggetti di cui agli articoli 35 e 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché le imprese cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, comunicano tempestivamente alle questure territorialmente competenti le informazioni e i dati ivi previsti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici, secondo modalità e tempi stabiliti con decreto del

Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto.

*3-ter.* All'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « A decorrere dal 5 aprile 2015, le imprese sono tenute ad utilizzare », sono sostituite dalle seguenti: « Le imprese possono utilizzare »;

*b)* il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: « Ogni impresa istituisce un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero può consorzarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità, secondo quanto previsto dal comma 1. »;

*c)* al comma 5 è inserito il seguente periodo: « È fatto obbligo alle imprese di provvedere alla verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati, nonché di proteggere i dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi. ».

*3-quater.* Gli obblighi per le imprese, di cui al comma *3-ter* del presente articolo, si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

*3-quinquies.* Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter* non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole:* Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplosive, sono aggiunte le se-

guenti: e tracciabilità delle armi e delle sostanze esplosive.

### **3. 100.** Il Governo.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* All'articolo 38, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: « La denuncia è, altresì, necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ».

*3-ter.* All'articolo 31, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: « Ai titolari di licenza di cui al periodo precedente e nell'ambito delle attività autorizzate con la licenza medesima, le autorizzazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente non sono richiesti per i caricatori di cui all'articolo 38, primo comma, ultimo periodo ».

*3-quater.* All'articolo 697, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « detiene armi o » sono aggiunte le seguenti: « , caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o ».

*3-quinquies.* Chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 primo comma, ultimo periodo del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

*3-sexies.* All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « *2-bis.* in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma

da fuoco automatica, di cui alla categoria b, punto 7, dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE, richiamata dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore al 6 millimetri Flobert ».

*3-septies.* Alle armi escluse dall'uso venatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificato dal comma 3-*sexies*, detenute alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi i limiti numerici sulla detenzione vigenti anteriormente alla medesima data. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime si applicano i limiti detentivi di cui all'articolo 10, comma 6, primo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole:* Integrazione della disciplina dei reati concernenti l'uso e la custodia di sostanze esplodenti, *sono aggiunte le seguenti:* e di quella della detenzione di armi comuni da sparo e dei relativi caricatori.

**3. 101.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 3 inserito il seguente:*

ART. 3-*bis*.

*(Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale).*

1. All'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, dopo le parole: « 630 del codice penale » sono aggiunte: « all'articolo 12, commi 1 e 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ».

2. All'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente: lettera *n*) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel terri-

torio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ».

**3. 0100.** Il Governo.

ART. 4.

*Al comma 1, lettera d), capoverso, sostituire il comma 1 con il seguente:* « 1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

**4. 100.** Il Governo.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 4-*bis*.

*(Modifiche al Decreto legge 30 giugno 2003, n. 186).*

1. All'articolo 132 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sostituire i commi 1 e 1-*bis* con i seguenti:

« 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione di reati, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per 24 mesi dalla data della comunicazione.

1-*bis*. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per 24 mesi. »

**4. 020.** Fiano.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e IV) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	30
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore</i> ) .....	32
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	34

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2013, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	31
---	----

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.*

##### **La seduta comincia alle 14.05.**

**DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.**

**C. 2893 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite II e IV).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 marzo 2015.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, con due osservazioni che tengono conto di quanto già evidenziato all'atto dello svolgimento della relazione introduttiva (*vedi allegato 1*).

Emanuele FIANO (PD), condividendo, complessivamente, la proposta di parere presentata dal relatore, fa notare tuttavia che la prima delle due osservazioni formulate, facendo riferimento alla presunta difficoltà di individuare il momento di consumazione del reato di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, rischia di sminuire la portata innovativa del provvedimento stesso, nella parte in cui prevede la punibilità di chi si arruola.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, precisa che l'intento della disposizione in oggetto, che interviene sul delitto di arruolamento con finalità di terrorismo, per punire anche colui che si arruola, è pienamente condivisibile. Ciò premesso, ribadisce l'esigenza di segnalare alle Commissioni di merito l'opportunità di valutare la predetta disposizione in quanto non consentirebbe di individuare il momento di consumazione del reato, sollevando quindi dubbi circa la determinatezza della fattispecie penale.

Cristian INVERNIZZI (LNA) ritiene che le obiezioni sollevate dal deputato Fiano siano condivisibili, preannunciando quindi un voto contrario alla proposta di parere del relatore qualora non venga modificata per quanto riguarda la prima osservazione.

Giuseppe LAURICELLA (PD) condivide le considerazioni svolte dai colleghi intervenuti nel dibattito, evidenziando come il presupposto della fattispecie in discussione è il fatto stesso dell'arruolamento, indipendentemente dall'effettivo compimento di specifici atti.

Emanuele FIANO (PD) ritiene che, pur lasciando inalterato l'impianto della proposta di parere presentata dal relatore, sarebbe opportuno sopprimere il riferimento al fatto che la formulazione dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in oggetto, non consentirebbe di individuare il momento di consumazione del reato.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, alla luce delle considerazioni emerse dal

dibattito, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, auspicando che quest'ultima possa superare le obiezioni formulate da parte dei deputati intervenuti (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2013, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.**

**C. 2799 Boccadutri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ALLEGATO 1

**DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (C. 2893 Governo).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2893 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili a materie quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l'ordinamento penale, le norme processuali, che sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione;

preso atto, in particolare, del contenuto delle disposizioni che paiono più strettamente attinenti alle competenze della Commissione affari costituzionali quali, in particolare: l'articolo 2, comma 2, che stabilisce che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una *black-list* dei siti Internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle inda-

gini della polizia giudiziaria; l'articolo 4, che introduce nel Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato; l'articolo 5, che reca una serie di disposizioni concernenti l'impiego di personale militare in diverse finalità alla prevenzione e al contrasto della criminalità; l'articolo 6, che modifica il decreto-legge n. 144 del 2005, concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, estendendo la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale e introducendo in via transitoria la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale; l'articolo 7, che interviene sul Codice della *privacy* per estendere l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia e dunque l'area entro la quale i trattamenti stessi possono svolgersi senza applicare le disposizioni – prevalentemente a tutela dell'interessato – previste dal Codice; l'articolo 8, che reca disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo interviene sul delitto di arruolamento con finalità di terrorismo, per punire anche colui che si arruola, non presupponendo, dunque, il compimento di specifici atti;

sottolineato, al riguardo, che la predetta formulazione non consentirebbe di individuare il momento di consumazione del reato, oltre ad anticipare la soglia di punibilità, sollevando quindi dubbi circa la determinatezza della fattispecie penale, da una parte, e il necessario rispetto del principio di offensività, dall'altra;

fatto presente, peraltro, che la Corte costituzionale ha sin qui fondamentalmente riservato alla discrezionalità del legislatore il livello e il modulo di anticipazione della tutela, rinunciando, in sostanza, a sindacare le stesse scelte tecniche di costruzione dell'illecito penale secondo lo schema del reato di danno ovvero di pericolo, ovvero secondo una particolare forma di tipizzazione del pericolo. Anche di recente la Consulta ha ribadito che «l'ampia discrezionalità» che va riconosciuta al legislatore penale «si estende anche alla scelta delle modalità di protezione penale dei singoli beni e o interessi» e che «rientra (...) in detta sfera di discrezionalità l'opzione per le forme di tutela avanzata, che colpiscono l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo (...) nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva» (sentenza n. 225 del 2008);

rilevato, altresì, che l'articolo 3 del decreto-legge, punisce a titolo di contravvenzione chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a dispo-

sizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate «precursori di esplosivi» dal regolamento europeo 98/2013 del 15 gennaio 2013 (articolo 678-bis del codice penale);

evidenziato che la predetta norma penale, rinviando alla qualificazione delle sostanze operata dal regolamento, senza richiamare però i valori limite per la pericolosità della condotta indicati dal regolamento stesso, andrebbe valutata in relazione al richiamato principio di offensività,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valutino le Commissioni di merito la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo che, intervenendo sul delitto di arruolamento con finalità di terrorismo, per punire anche colui che si arruola, senza presupporre il compimento di specifici atti, sembrerebbe non consentire di individuare il momento di consumazione del reato, sollevando quindi dubbi circa la determinatezza della fattispecie penale e il necessario rispetto del principio di offensività;

*b)* valutino le Commissioni di merito, in relazione al principio di offensività, l'articolo 3 del decreto-legge, che punisce a titolo di contravvenzione chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate «precursori di esplosivi» dal regolamento europeo 98/2013 del 15 gennaio 2013, senza richiamare tuttavia i valori limite per la pericolosità della condotta indicati dal regolamento stesso.

## ALLEGATO 2

**DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (C. 2893 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2893 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili a materie quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l'ordinamento penale, le norme processuali, che sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l), della Costituzione;

preso atto, in particolare, del contenuto delle disposizioni che paiono più strettamente attinenti alle competenze della Commissione affari costituzionali quali, in particolare: l'articolo 2, comma 2, che stabilisce che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una *black-list* dei siti Internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle inda-

gini della polizia giudiziaria; l'articolo 4, che introduce nel Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato; l'articolo 5, che reca una serie di disposizioni concernenti l'impiego di personale militare in diverse finalità alla prevenzione e al contrasto della criminalità; l'articolo 6, che modifica il decreto-legge n. 144 del 2005, concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, estendendo la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale e introducendo in via transitoria la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale; l'articolo 7, che interviene sul Codice della *privacy* per estendere l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia e dunque l'area entro la quale i trattamenti stessi possono svolgersi senza applicare le disposizioni – prevalentemente a tutela dell'interessato – previste dal Codice; l'articolo 8, che reca disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo interviene sul delitto di arruolamento con finalità di terrorismo, per punire anche colui che si arruola, non presupponendo, dunque, il compimento di specifici atti;

sottolineato, al riguardo, che la predetta formulazione, oltre ad anticipare la soglia di punibilità, solleva dubbi circa la determinatezza della fattispecie penale, da una parte, e il necessario rispetto del principio di offensività, dall'altra;

fatto presente, peraltro, che la Corte costituzionale ha sin qui fondamentalmente riservato alla discrezionalità del legislatore il livello e il modulo di anticipazione della tutela, rinunciando, in sostanza, a sindacare le stesse scelte tecniche di costruzione dell'illecito penale secondo lo schema del reato di danno ovvero di pericolo, ovvero secondo una particolare forma di tipizzazione del pericolo. Anche di recente la Consulta ha ribadito che «l'ampia discrezionalità» che va riconosciuta al legislatore penale «si estende anche alla scelta delle modalità di protezione penale dei singoli beni e o interessi» e che «rientra (...) in detta sfera di discrezionalità l'opzione per le forme di tutela avanzata, che colpiscono l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo (...) nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva» (sentenza n. 225 del 2008);

rilevato, altresì, che l'articolo 3 del decreto-legge, punisce a titolo di contravvenzione chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a dispo-

sizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate «precursori di esplosivi» dal regolamento europeo 98/2013 del 15 gennaio 2013 (articolo 678-bis del codice penale);

evidenziato che la predetta norma penale, rinviando alla qualificazione delle sostanze operata dal regolamento, senza richiamare però i valori limite per la pericolosità della condotta indicati dal regolamento stesso, andrebbe valutata in relazione al richiamato principio di offensività,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valutino le Commissioni di merito la disposizione recata dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in titolo che, intervenendo sul delitto di arruolamento con finalità di terrorismo, per punire anche colui che si arruola, senza presupporre il compimento di specifici atti, solleva dubbi circa la determinatezza della fattispecie penale e il necessario rispetto del principio di offensività;

*b)* valutino le Commissioni di merito, in relazione al principio di offensività, l'articolo 3 del decreto-legge, che punisce a titolo di contravvenzione chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate «precursori di esplosivi» dal regolamento europeo 98/2013 del 15 gennaio 2013, senza richiamare tuttavia i valori limite per la pericolosità della condotta indicati dal regolamento stesso.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	36
Sui lavori della Commissione .....	46
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	47

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri.*

#### La seduta comincia alle 15.

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame A.C. 342 e abb-B (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente) è stata approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati il 26 febbraio 2014 e torna all'esame della Commissione Giustizia con le modifiche introdotte dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 4 marzo 2015.

Il provvedimento, composto da 3 articoli (un articolo in più rispetto al testo licenziato dalla Camera), contiene un complesso di disposizioni che, in particolare: inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente; introduce all'interno di tale titolo sei nuovi delitti: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica e ispezione di fondali marini; stabilisce che le pene previste possano essere diminuite per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio (ravvedimento operoso); obbliga il condannato al recupero e – ove possibile – al ripristino dello stato dei luoghi; prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti, nonché apposite misure per confisca e pene accessorie; rivede la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali; introduce nel Codice dell'ambiente un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di

una somma di denaro; modifica la disciplina sanzionatoria delle violazioni della legge 150/1992 relativa alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (articolo 2, introdotto dal Senato).

L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame introduce nel libro secondo del codice penale il nuovo Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente), composto da 13 articoli (4 in più rispetto al testo della Camera).

Il Titolo prevede sei nuovi delitti.

Inquinamento ambientale. Il nuovo articolo 452-*bis* del codice penale punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente « delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo » (n. 1) o « di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna » (n. 2).

Nel corso dell'esame al Senato è stato modificato il riferimento generale all'ecosistema e sostituito con un riferimento specifico al singolo ecosistema, che potrebbe essere danneggiato (« un ecosistema »).

Inoltre, il testo approvato dell'articolo 452-*bis* ha sostituito al comma 1 il richiamo a condotte costituenti reato o illecito amministrativo, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con quello al carattere abusivo della condotta.

Altra modifica del Senato ha riguardato i concetti di compromissione e di deterioramento ambientale, attribuendo rilievo penale alle sole alterazioni « significative e misurabili » (anziché rilevanti) dell'acqua o dell'aria o di porzioni « estese o significative » del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema. È, infine, soppresso al secondo capoverso il riferimento alla sola fauna selvatica.

Il secondo comma conferma un'ipotesi aggravata (aumento di pena fino a un terzo), quando il delitto sia commesso in

un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero un danno di specie animali o vegetali protette.

L'articolo 452-*ter* — che nel testo della Camera disciplinava il delitto di disastro ambientale — riguarda ora, nel testo modificato dal Senato, l'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale.

Tale disposizione, introdotta dal Senato, prevede quindi per l'inquinamento ambientale aggravato dall'evento un catalogo di pene graduato in ragione della gravità delle conseguenze del delitto ovvero:

la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall'inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale (escluse le malattie di durata inferiore a 20 gg.: è il caso in cui la lesione personale è punibile a querela);

la reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave;

la reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima;

la reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona.

Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siano plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.

Il codice penale già prevede in via generale il delitto preterintenzionale, per il caso in cui dall'azione o dall'omissione derivi un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto (articolo 43 c.p.).

Disastro ambientale. L'introduzione dell'articolo 452-*ter* comporta lo slittamento nella numerazione degli altri reati introdotti nel nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale.

L'articolo 452-*quater* è, quindi, ora relativo alla fattispecie di disastro ambientale, anch'essa modificata dal Senato.

Nella proposta di legge, la definizione di disastro ambientale, modificata nel corso dell'esame al Senato, è la seguente:

un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; ovvero un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; ovvero l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Oltre a specificare l'alternatività delle diverse ipotesi sopra descritte, anche in questo caso, il Senato — come nell'inquinamento ambientale — ha soppresso l'originaria formulazione « in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale » lasciando il solo richiamo al carattere abusivo della condotta, già previsto dal testo della Camera.

È stata, altresì, introdotta una clausola di salvaguardia « fuori dai casi previsti dall'articolo 434 », in materia di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.

Analogamente al reato di inquinamento ambientale, rimane inalterata rispetto al testo della Camera l'originaria aggravante prevista quando il disastro ambientale è commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.

Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività. L'articolo 452-*sexies* punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di pericolo di chiunque abusivamente « cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente » (primo comma).

Anche su tale reato il Senato è intervenuto con modifiche. Risulta, anzitutto, espunto dal primo comma dell'articolo 452-*sexies*, similmente agli altri delitti ambientali, l'inciso relativo alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Anche in questo caso re-

sidua il carattere abusivo della condotta. Inoltre, il Senato ha previsto l'ipotesi di reato anche per chi abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La formulazione del secondo comma, relativa alle aggravanti del traffico e abbandono di materiale radioattivo, è stata resa dal Senato simile a quella dell'articolo 452-*bis* sull'inquinamento ambientale. Il rilievo penale riguarda il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell'aria, o di porzioni « estese o significative » del suolo o del sottosuolo; di « un » ecosistema. Anche qui viene soppresso il riferimento alla compromissione della sola fauna selvatica. È inoltre aggiunto il richiamo alla biodiversità « anche agraria ».

Il terzo comma dell'articolo 452-*sexies*, non modificato dal Senato, stabilisce che, se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Impedimento del controllo. Il delitto di impedimento del controllo (articolo 452-*sexies*) punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti.

Nel corso dell'esame al Senato l'ambito di applicazione della norma è stato esteso anche all'impedimento delle attività di sicurezza e igiene del lavoro, originariamente non contemplate.

L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Peraltro, laddove l'ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-*undecies* deve esserne disposta la confisca.

Omessa bonifica. La fattispecie penale di omessa bonifica è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato.

Il nuovo articolo 452-*terdecies* punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro

chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi.

L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità.

La nuova fattispecie non pare sovrapporsi a quella di cui all'articolo 257 del Codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006), che prevede una contravvenzione (arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro) per chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica. Inoltre, l'articolo 257 del Codice – come modificato dalla proposta di legge – prevede la salvaguardia delle più gravi fattispecie di reato.

Ispezione di fondali marini. Il delitto di cui all'articolo 452-*quaterdecies*, anch'esso introdotto dal Senato, punisce con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque utilizza la tecnica dell'air gun o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi.

Delitti colposi contro l'ambiente. Rispetto alle nuove fattispecie penali introdotte, solo due possono essere commesse per colpa: il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis*) e quello di disastro ambientale (articolo 452-*quater*).

In tali casi, in base al testo della Camera della disposizione (già articolo 452-*quater*), le pene erano diminuite da un terzo alla metà. Il Senato – con il nuovo articolo 452-*quinquies* – ha portato a due terzi la diminuzione massima della pena (primo comma).

Sempre il Senato ha aggiunto un secondo comma che prevede una ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo ovvero sia quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Si rammenta che il reato doloso di pericolo è invece previsto in via generale dall'articolo 434, primo comma, c.p., che,

in particolare, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque commette un fatto diretto a cagionare un disastro, se dal fatto deriva un pericolo per la pubblica incolumità.

Circostanze aggravanti. Nessuna modifica è stata introdotta dal Senato all'articolo 452-*octies* (articolo 452-*septies*, nel testo della Camera) che prevede le aggravanti nel caso di commissione in forma associativa dei nuovi delitti contro l'ambiente.

Il Senato ha, invece, introdotto una nuova circostanza definita « aggravante ambientale ».

L'articolo 452-*novies* prevede, infatti, un aumento di pena (da un terzo alla metà) quando un qualsiasi reato venga commesso allo scopo di eseguire uno dei delitti contro l'ambiente previsti dal nuovo titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale, dal Codice dell'ambiente (D.Lgs 152/2006) o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente. Si rammenta che l'articolo 61, primo comma, n. 2), c.p. prevede come aggravante comune l'aver commesso il reato per eseguirne « od occultarne » un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato.

L'aumento è invece di un terzo se dalla commissione del fatto derivi la violazione di disposizioni del citato Codice dell'ambiente o di altra legge a tutela dell'ambiente. È prevista, in ogni caso, la procedibilità d'ufficio. Dalla formulazione consegue che la seconda violazione può riguardare anche illeciti amministrativi.

Ravvedimento operoso. Anche la disciplina del ravvedimento operoso di cui al nuovo articolo 452-*decies* (452-*octies* nel testo della Camera) è stata modificata dal Senato.

Le novità introdotte dal Senato al primo comma riguardano una differente graduazione della diminuzione di pena in relazione alla natura e alle modalità delle attività svolte: chi si adopera per evitare che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, al ri-

pristino dello stato dei luoghi beneficia di una diminuzione di pena dalla metà a due terzi; il Senato ha tuttavia precisato che le citate attività riparatorie dei luoghi debbano avvenire «concretamente» e, in relazione alla tempistica, «prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado».

Il concreto aiuto all'attività di polizia o alla magistratura nella ricostruzione del fatto, nell'individuare gli autori del reato o nella sottrazione di rilevanti risorse per la commissione dei delitti consente, invece, una diminuzione di pena da un terzo alla metà.

Anche il secondo comma dell'articolo è stato modificato dal Senato.

Il testo approvato dalla Camera prevedeva che se l'imputato, per dare corso alle attività di attività inerenti il ravvedimento operoso, chiede la sospensione del procedimento penale, il giudice può accordare un periodo massimo di un anno, durante il quale il corso della prescrizione è sospeso.

Il Senato ha precisato: che la richiesta dell'imputato deve avvenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; anche in questo caso non sembrano considerate le ipotesi nelle quali, in ragione del ricorso a riti alternativi, non sia formalmente prevista l'apertura del dibattimento; che la sospensione del procedimento può durare due anni, prorogabili di un ulteriore anno per consentire le attività di ravvedimento operoso in corso di esecuzione.

Confisca obbligatoria. Le ultime due disposizioni del nuovo titolo VI-bis intervengono su confisca obbligatoria e ripristino dello stato dei luoghi.

In particolare l'articolo 452-undecies c.p. prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo nonché per i reati associativi (sia nella fattispecie semplice che mafiosa) finalizzati alla commissione dei nuovi reati ambientali previsti dal titolo VI-bis, il giudice debba sempre ordinare la confisca delle cose che

costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo; una clausola di salvaguardia, introdotta dal Senato a tutela dei terzi estranei al reato, ha escluso l'obbligatorietà della confisca quando i beni appartengano a questi ultimi (primo comma).

Se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente, individuando i beni sui quali procedere dei quali il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona (secondo comma).

Il Senato ha aggiunto due ulteriori commi all'articolo 452-undecies:

il terzo comma introduce un obbligo di destinazione dei beni e dei proventi confiscati: questi infatti devono essere messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi;

il quarto comma precisa che la confisca non si applica quando l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi e, se necessario, alla loro bonifica e ripristino.

Ripristino dello stato dei luoghi. L'articolo 452-duodecies prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo l'esecuzione di tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolventità del primo (*ex* articolo 197 c.p.).

Il Senato ha aggiunto un nuovo comma, diretto a prevedere una più puntuale disciplina della procedura di ripristino dei luoghi attraverso il rinvio alle disposizioni del Codice dell'ambiente che già prevedono tale istituto con riguardo ai reati ivi contemplati.

Pena accessoria. L'articolo 1, comma 5, del provvedimento modifica l'articolo 32-*quater* del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna per alcuni delitti consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Tale disposi-

zione è stata oggetto di modifica nel corso dell'esame al Senato con l'inserimento nel catalogo dei delitti ivi previsti – oltre ai nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività – anche del reato di impedimento del controllo e del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Prescrizione. Nessuna modifica è stata apportata dal Senato al comma 6 dell'articolo 1 che novella l'articolo 157 del codice penale, prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti i nuovi delitti contro l'ambiente introdotti dal nuovo Capo VI del libro II del codice penale.

Si ricorda che anche l'AC 2150 e abb., attualmente all'esame dell'Assemblea, modifica la disciplina della prescrizione e interviene sul sesto comma dell'articolo 157 c.p. per prevedere l'aumento della metà dei termini di prescrizione in relazione ad alcuni reati contro la pubblica amministrazione. Tale intervento non pone, tuttavia, problemi di coordinamento con la modifica prevista dall'articolo 1, comma 6, in esame.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 della proposta di legge modificano gli articoli 257 e 260 del Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006).

Il nuovo comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 257 del Codice, in materia di bonifica dei siti, ed è strettamente collegato alle modifiche apportate al nuovo articolo 452-octies sul ravvedimento operoso.

Il testo approvato dal Senato:

premette, al comma 1, la clausola di salvaguardia « salvo che il fatto costituisca più grave reato »;

circoscrive, al comma 4, l'ambito della condizione di non punibilità ivi contemplata ai soli reati contravvenzionali.

Sempre in tema di confisca, un nuovo comma 4-bis (di contenuto analogo alla disposizione introdotta all'articolo 452-undecies c.p.) è inserito, dal comma 3 del-

l'articolo 1 della proposta di legge in esame, nell'articolo 260 del Codice dell'ambiente, in relazione alla commissione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. La disposizione prevede la confisca obbligatoria delle cose che servono a commettere il reato o che ne costituiscono il prodotto o il profitto (una modifica del Senato ha, tuttavia, precisato che non si fa luogo alla confisca obbligatoria se le cose appartengono a persona estranea al reato).

Ove ciò non sia possibile è ammessa la cd. confisca per equivalente dei beni di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona.

Il comma 9 dell'articolo 1 (comma 8 del testo-Camera) introduce poi una disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

Tale disciplina, introdotta alla Camera a seguito di un emendamento del Governo, era stata dallo stesso Governo stralciata nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite Giustizia e Ambiente del Senato. La disciplina sanzionatoria in questione è stata poi riproposta dal Governo con un emendamento in Assemblea ed approvata dal Senato.

Il comma 9 introduce nel Codice dell'ambiente – con una parte Sesta-Bis – un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione sia di una serie di prescrizioni sia al pagamento di una somma di denaro. Il modello adottato appare simile a quello esistente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in cui il contravventore, se adempie alle prescrizioni dell'organo di controllo, può effettuare oblazione presso lo stesso organo ed evitare il giudizio penale.

Detta parte VI reca una disciplina sanzionatoria (artt. da 318-bis a 318-octies) per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale ovvero quelle che non abbiano cagionato né danno né pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

In particolare, mentre l'articolo 318-*bis* indica l'ambito applicativo della disciplina (il Senato ha delimitato il campo alle contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente), l'articolo 318-*ter* riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore. Si prevede che spetti all'organo di vigilanza (o alla polizia giudiziaria) impartire al contravventore le prescrizioni necessarie all'eliminazione (più correttamente: all'estinzione, cfr. articolo 318-*septies*) della contravvenzione, fissando un termine per la regolarizzazione non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario; solo in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore sarà possibile una proroga del termine di adempimento, comunque non superiore a sei mesi (il testo approvato dalla Camera ammetteva una proroga semestrale per la particolare complessità e oggettiva difficoltà dell'adempimento, più una eventuale ulteriore proroga di sei mesi se l'inadempimento dipendeva da circostanze non imputabili al contravventore).

Una modifica del Senato ha precisato la necessità dell'asseverazione tecnica di tale prescrizione da parte dell'ente competente in materia nonché la necessità che un'eventuale proroga di sei mesi sia concessa al contravventore solo per specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nell'adempimento; la proroga è concessa con provvedimento motivato, comunicato immediatamente al pubblico ministero (il testo della Camera prevedeva una possibile proroga semestrale per la particolare complessità o l'oggettiva difficoltà dell'adempimento più una ulteriore, sempre di sei mesi, in presenza di specifiche circostanze non imputabili al contravventore e causa del ritardo).

Nell'ipotesi in cui il reo operi al servizio di un ente, si prevede un obbligo di notifica-comunicazione della prescrizione anche al rappresentante legale dell'ente stesso. L'organo accertatore può imporre con la prescrizione specifiche misure volte a far cessare situazioni di pericolo o la prosecuzione di attività pericolose. Resta

fermo, in ogni caso, l'obbligo per chi accerta la contravvenzione di riferire al PM la notizia di reato.

L'articolo 318-*quater* concerne la verifica dell'adempimento e l'irrogazione della sanzione, entro termini specificamente determinati, attraverso le seguenti fasi:

verifica da parte dell'organo accertatore dell'adempimento della prescrizione nei termini (entro 60 gg. dalla scadenza);

in caso positivo, ammissione del contravventore al pagamento (entro un mese) in misura ridotta (un quarto del massimo dell'ammenda) e comunicazione dell'avvenuto pagamento al PM (entro 120 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione);

in caso negativo, l'accertatore ne dà comunicazione al PM e al contravventore (entro 90 gg. dalla scadenza dello stesso termine).

L'articolo 318-*quinquies* prevede obblighi di comunicazione da parte del PM, che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione, all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, per consentire di imporre le prescrizioni ed effettuare le relative verifiche sull'adempimento.

In tali ipotesi, l'organo di vigilanza e la polizia giudiziaria debbono, senza ritardo, relazionare il PM della propria attività. Il procedimento rimane sospeso fino a quando il PM non riceva notizia dell'adempimento o meno della prescrizione.

L'articolo 318-*sexies* stabilisce che i termini di sospensione del procedimento penale relativo alla contravvenzione decorrono dalla iscrizione nella notizia di reato nel relativo registro fino al momento del ricevimento da parte dell'autorità requirente della comunicazione dell'avvenuto adempimento della prescrizione.

Si prevede, tuttavia, che la sospensione, oltre a non impedire l'eventuale archiviazione, non preclude l'adozione di atti d'indagine e il sequestro preventivo.

L'articolo 318-*septies* prevede l'estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del

pagamento della sanzione amministrativa. All'estinzione consegue l'archiviazione del procedimento da parte del PM.

La disposizione configura, infine, l'ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, facendone derivare la possibile applicazione di un'oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all'articolo 162-*bis* del codice penale (un terzo del massimo). Tuttavia, mentre il testo della Camera riduceva la somma da versare a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, il Senato ha portato tale riduzione alla metà del massimo.

L'articolo 318-*octies* reca infine una norma transitoria secondo cui la nuova disciplina per l'estinzione delle contravvenzioni non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Il comma 4 dell'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 306/1992 (L. 356/1992) aggiungendo anche il disastro ambientale (articolo 452-*quater*), l'associazione finalizzata alla commissione dei reati ambientali (articolo 452-*octies*) e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, Codice dell'ambiente) al catalogo dei delitti per i quali è consentita la confisca di valori ingiustificati.

Le modifiche introdotte dal Senato al comma 4 hanno semplice natura di coordinamento con la nuova numerazione degli articoli introdotti nel codice penale.

Il Senato ha, inoltre, modificato il comma 7 dell'articolo 1 che, nella formulazione approvata dalla Camera, introduceva nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l'articolo 118-*ter* (Coordinamento delle indagini in caso di delitti contro l'ambiente), in base al quale il pubblico ministero deve dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia dell'avvio delle indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività, nonché attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Il Senato ha previsto analogo obbligo informativo a carico del PM precedente integrando, però, il vigente articolo 118-*bis*

delle disposizioni di attuazione al c.p.p. in materia di coordinamento delle indagini; il nuovo testo del comma 7 esclude però dal catalogo dei reati contro l'ambiente la fattispecie di cui all'articolo 260 del Codice dell'ambiente (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) ed aggiunge quella associativa di cui all'articolo 452-*octies*.

La disposizione prevede, inoltre, che il procuratore della Repubblica debba dare notizia dell'avvio delle indagini sui reati ambientali anche all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti.

Anche il comma 8 dell'articolo 1 della p.d.l. è stato oggetto di modifiche da parte del Senato.

Tale disposizione novella l'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, estendendo il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.

Il comma 8 prevede a carico dell'ente specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei seguenti delitti contro l'ambiente (articolo 25-*undecies*, comma 1):

inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote);

disastro ambientale (da 400 a 800 quote);

inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote); tale ipotesi è stata aggiunta dal Senato;

associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (da 300 a 1.000 quote);

per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote).

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-*bis* nel menzionato articolo 25-*undecies*, si specifica, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 231 del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, li-

cenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione specifica che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.

Il Senato ha, inoltre, soppresso il comma 1-*ter* (dell'articolo 25-*undecies*) — presente nel testo della Camera — che per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale), stabiliva la riduzione di un terzo delle sanzioni pecuniarie e interdittive.

L'articolo 2 della proposta di legge in esame — introdotto nel corso dell'esame al Senato — modifica gli articoli 1, 2, 5, 6, 8-*bis* e 8-*ter* della legge 150/1992. Tale legge reca la disciplina sanzionatoria della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Le nuove disposizioni rendono più severa tale disciplina sanzionatoria, di natura contravvenzionale o amministrativa.

L'articolo 1, comma 1, della L. 150/1992, nel testo modificato dalla proposta di legge, punisce con l'arresto da sei mesi a due anni (attualmente: da tre mesi ad un anno) e con l'ammenda da 15.000 a 150.000 euro (ora, da 7.746 a 77.468 euro) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi

ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La recidiva (articolo 1, comma 2) è punita con l'arresto da uno a tre anni

(attualmente: da tre mesi a due anni) e con l'ammenda da 30.000 a 300.000 euro (attualmente: da 10.329 a 103.291). Per il reato commesso nel corso dell'attività d'impresa, dalla condanna deriva la sospensione della licenza da sei mesi a due anni (ora, da 6 a 18 mesi).

L'articolo 1, comma 3, della L. 150, nel testo modificato dalla proposta di legge, punisce con la sanzione amministrativa da 6.000 a 30.000 euro (attualmente, da 1.549 a 9.296 euro) l'esportazione e la riesportazione illecita di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 939/1997.

L'articolo 2, comma 1, della L. 150/1992, nel testo modificato dalla proposta di legge, punisce con l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro (attualmente: con l'ammenda da lire 7.746 a lire 77.468) o l'arresto da sei mesi ad un anno (ora, da tre mesi ad un anno) chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

*a)* importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

*b)* omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

*c)* utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o cer-

tificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

*d)* trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

*e)* commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera *b)*, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

*f)* detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In base al comma 2 dell'articolo 2 della legge 150, nel testo modificato dalla proposta di legge, in caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da 6 mesi a 18 mesi (attualmente, da 3 mesi a un anno) e dell'ammenda da 20.000 a 200.000 euro (attualmente, da 10.329 a 103.291 euro). La durata della sospensione della licenza per uno dei suddetti reati, commesso nell'esercizio di attività di impresa passa da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi (attualmente, il limite minimo è di 4 mesi e il massimo è di 12 mesi).

Il comma 3 dell'articolo 2 della L. 150, nel testo modificato dalla proposta di legge, prevede che l'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di

specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Reg. (CE) 939/1997 della Commissione, del 26 maggio 1997, è punita con la sanzione amministrativa da 3.000 a 15.000 euro (ora, da 1.549 a 6.197 euro).

Il comma 4, nel testo modificato dalla proposta di legge, concerne l'omessa notifica di importazione di cui all'articolo 4, par. 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996 oppure l'omissione della comunicazione del rigetto della richiesta di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento. La sanzione prevista è quella amministrativa da 3.000 a 15.000 (attualmente, da 1.032 a 6.197 euro).

All'articolo 5 della L. 150/1992, nel testo modificato dalla proposta di legge, è, in particolare, modificato il comma 6 prevedendo che chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 6.000 a 30.000 euro (attualmente, da 3.098 a 9.296 euro). Si tratta di obblighi: di denuncia al Corpo forestale dello Stato della detenzione di esemplari degli animali selvatici e delle piante in via di estinzione; di comunicazione allo stesso Corpo forestale delle variazioni del luogo di custodia e dell'avvenuto decesso degli esemplari stessi; di mancata apposizione di visti su licenze e certificati in caso di importazione o riesportazione dei suddetti esemplari.

All'articolo 6 della L. 150, nel testo modificato dalla proposta di legge, il comma 4 sanziona con l'arresto fino a sei mesi (attualmente, fino a 3 mesi) o con l'ammenda da 15.000 a 300.000 euro (ora da 7.746 a 103.291 euro) l'illecita detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. Il comma 5, nel testo modificato dalla proposta di legge, punisce con la sanzione amministrativa da 10.000 (attualmente 5.163) a 60.000 euro (ora, 30.987) i detentori di tali animali che – alla data di

pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'ambiente relativo ai criteri da applicare nell'individuazione delle specie animali citate ai fini della predisposizione del relativo elenco – non ne facciano denuncia nei termini alla prefettura per ottenere l'autorizzazione alla detenzione.

All'articolo 8-bis della L. 150, il comma 1-bis, nel testo modificato dalla proposta di legge, punisce con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro (ora, da 258 a 1.032 euro) coloro che non denunciano al Ministero dell'agricoltura e foreste (Direzione generale per l'economia montana e foreste – Servizio certificazione CITES) entro 10 gg. tutte le nascite in cattività degli esemplari animali appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, nonché nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982.

All'articolo 8-ter della L. 150, nel testo modificato dalla proposta di legge, il comma 5 punisce con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro (ora, da 2582 a 15.493 euro) le imprese che hanno scorte di pelli di coccodrillo – incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982 – e non ne fanno denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e foreste.

L'articolo 3 della proposta di legge prevede l'entrata in vigore del provvedimento in esame il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Luca D'ALESSANDRO (FI-PdL) chiede che sia inserito quanto prima nel calendario dei lavori della Commissione il provvedimento sul « divorzio breve », approvato ieri con modifiche dal Senato, segnalando

dolo come prioritario per il proprio gruppo.

Alfonso BONAFEDE (M5S) chiede che sia convocato quanto prima il Comitato ristretto costituito per l'esame della proposta di legge C. 1064 in materia di danno non patrimoniale, avendo egli, nella qualità di relatore del provvedimento, redatto una bozza di nuovo testo che si augura possa costituire una buona base per la prosecuzione dei lavori del Comitato medesimo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prende atto delle richieste dei colleghi D'Alessandro e Bonafede e, non essendovi obiezioni, ritiene che le stesse possano essere accolte.

**Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.**

**C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 4 febbraio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che la I Commissione ha espresso un parere favorevole con quattro condizioni.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, ritiene che le condizioni apposte al parere dalla I Commissione siano meritevoli di un'attenta considerazione e richiedano un approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

Nicola MOLTENI (LNA), a nome del proprio gruppo, preannuncia il voto contrario sulla proposta di conferire mandato

al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea, in quanto il provvedimento rischia di determinare una riduzione dei livelli di sicurezza dei cittadini, potendo interferire anche con le attività legittimamente svolte dalle forze di polizia.

Giulia SARTI (M5S), a nome del proprio gruppo, preannuncia il voto contrario del proprio sulla proposta di conferire mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea, perché ritiene che il testo ponga numerose difficoltà di accertamento in sede giudiziale. Si riserva, peraltro, di modificare tale orientamento qualora in Assemblea siano apportati gli opportuni miglioramenti al testo.

Giuseppe GUERINI (PD) non condivide i rilievi dei colleghi Molteni e Sarti, poiché ritiene che il testo sia particolarmente equilibrato nella forma e nella sostanza. Preannuncia quindi il suo voto favorevole sulla proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Celeste COSTANTINO (SEL) preannuncia il voto favorevole del gruppo di SEL sulla proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea. Pur ritenendo che il testo possa essere migliorato, ritiene di fondamentale importanza che lo stesso vada rapidamente in Assemblea per l'approvazione.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, osserva come nel corso delle audizioni tutte le forze di polizia abbiano chiesto la configurazione di un reato con dolo intenzionale. Osserva come la tortura sia un reato gravissimo, considerato addirittura imprescrittibile in alcuni paesi, che deve essere tenuto distinto dai maltrattamenti e dalle lesioni aggravate, anche sotto il profilo dell'accertamento. Non ritiene che sussistano le difficoltà sul piano probatorio segnalate dalla collega Sarti.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Franco Vazio, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.30.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle problematiche emergenti, le sfide e le nuove prospettive di sviluppo dell'Africa sub-sahariana.

Audizione del Segretario Esecutivo della *United Nations Convention to Combat Desertification* (UNCCD), Monique Barbut (*Svolgimento e conclusione*) ..... 49

#### COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.*

**La seduta comincia alle 8.45.**

**Sulle problematiche emergenti, le sfide e le nuove prospettive di sviluppo dell'Africa sub-sahariana.**

**Audizione del Segretario Esecutivo della *United Nations Convention to Combat Desertification* (UNCCD), Monique Barbut.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta

sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Monique BARBUT, *Segretario Esecutivo della United Nations Convention to Combat Desertification*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi Pia Elda LOCATELLI (Misto) e Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*.

Monique BARBUT, *Segretario Esecutivo della United Nations Convention to Combat Desertification*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 *final*) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 *final*), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).

Audizione del presidente della Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo, Roberto Gualtieri (*Svolgimento e conclusione*) ..... 50

#### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori ..... 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 51

AVVERTENZA ..... 51

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 *final*) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 *final*), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).**

**Audizione del presidente della Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo, Roberto Gualtieri.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Francesco BOCCIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto GUALTIERI, *presidente della Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Adriana GALGANO (SCpI), Vincenzo CASO (M5S), Stefano FASSINA (PD), Marco BRUGNEROTTO (M5S), Francesco BOCCIA, *presidente*, ai quali replica Roberto GUAL-

TIERI, *presidente della Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia Roberto GUALTIERI, *presidente della Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo*, e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

**La seduta comincia alle 15.20.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, avverte che la trattazione dei punti all'ordine del giorno della seduta odierna non avrà luogo e che i medesimi argomenti saranno posti all'ordine del giorno delle sedute della Commissione che saranno convocate per la prossima settimana.

**La seduta termina alle 15.22.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.22 alle 15.25.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE CONSULTIVA

*DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.*  
C. 2893 Governo.

*Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.*  
C. 2754 Governo, approvato dal Senato.

*Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.*  
Nuovo testo C. 1533.

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento UE n. 1177/2010, che modifica il regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.*  
Atto n. 149.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e IV) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	53
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Pesco e altri</i> ) .....	58

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05068 Causi: Modifiche alla disciplina circa l'imponibilità IVA delle cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio di altro Stato membro .....	54
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	60
5-05069 Paglia: Iniziative in merito all'ipotesi di cessione del gruppo Istituto centrale delle banche popolari .....	54
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	62
5-05070 Laffranco: Motivazioni della decisione di sottoporre ad amministrazione straordinaria la Banca popolare di Spoleto .....	55
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	64
5-05071 Gebhard: Applicazione della fatturazione elettronica e del meccanismo dello <i>split payment</i> alle amministrazioni di beni di uso civico .....	55
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	66
5-05072 Pisano: Chiarimenti in merito all'estensione del meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA ai servizi di installazione di impianti e di completamento degli edifici .....	55
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	69

##### INTERROGAZIONI:

5-05026 Cancellieri: Applicazione della norma sulla riapertura dei termini di richiesta di un nuovo piano di rateazione dei debiti tributari anche ai contribuenti già decaduti dalle dilazioni straordinarie concesse in applicazione dell'articolo 11- <i>bis</i> del decreto-legge n. 66 del 2014 .....	56
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	70

##### AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Atto n. 147) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	56
--	----

## AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Atto n. 146), nonché dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Atto n. 147) (*Svolgimento e conclusione*) .....

57

## SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.**

**C. 2893 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite II e IV).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 marzo scorso.

Michele PELILLO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha proposto di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Avverte inoltre che i componenti del gruppo M5S in Commissione hanno presentato una proposta di parere contrario (*vedi allegato 1*), a prima firma del deputato Pesco, alternativa a quella formulata

dal relatore, la quale sarà posta in votazione qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Daniele PESCO (M5S) illustra la sua proposta di parere alternativa, evidenziando la contrarietà del gruppo M5S sul decreto-legge, anche a prescindere dai pochi aspetti del provvedimento rientranti negli ambiti di diretta competenza della Commissione Finanze.

In tale ambito rileva, con riferimento all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge, il quale stabilisce che anche il Comitato di analisi strategica presso il Ministero dell'interno possa ricevere dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'opportunità che la predetta UIF relazioni al Parlamento in merito a dati.

Giovanni PAGLIA (SEL) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul decreto-legge, rilevando innanzitutto come sia stato disatteso l'impegno, assunto in precedenza, a non inserire le proroghe di tutte le missioni internazionali in essere in un unico provvedimento, ma a procedere in materia attraverso distinti veicoli legislativi. Sottolinea, inoltre, come nell'ambito del decreto-legge stesso siano contenute anche disposizioni di altra natura, a suo giudizio non condivisibili e lesive della libertà personale.

Marco CAUSI (PD) dichiara il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Per quanto riguarda i rilievi del deputato Pesco circa la previsione di cui all'articolo 2, comma 5, esprime la disponibilità del proprio gruppo a prevedere un'audizione, presso la Commissione, dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea la rilevanza della previsione dell'articolo 2, comma 5, sotto il profilo dell'analisi dei fenomeni di riciclaggio.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) concorda con l'esigenza di approfondimento sottolineata dal deputato Pesco.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, concorda con le considerazioni del deputato Causi, condividendo l'utilità, segnalata dal deputato Pesco, di avviare un'interlocuzione con l'UIF in merito ai temi affrontati dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge.

Ribadisce quindi la proposta di parere favorevole già formulata sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

Michele PELILLO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-05068 Causi: Modifiche alla disciplina circa l'imponibilità IVA delle cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio di altro Stato membro.**

Marco CAUSI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco CAUSI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la risposta, considerando interessanti gli spunti contenuti nell'ultima parte della stessa.

In tale contesto, invita il Governo, in considerazione della rilevanza economica del fenomeno del commercio *on line*, a dare la massima priorità alla partecipazione italiana ai gruppi di lavoro costituiti nell'ambito delle istituzioni europee in materia, al fine di cogliere le opportunità di modificare alcuni aspetti della disciplina IVA in materia, così da incentivare maggiormente il ruolo delle imprese italiane in tale settore.

**5-05069 Paglia: Iniziative in merito all'ipotesi di cessione del gruppo Istituto centrale delle banche popolari.**

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SEL) segnala la parte finale della risposta del Sottosegretario, nella quale è richiamato il parere della Banca d'Italia circa la necessità, nell'ambito di una progressiva integrazione del mercato europeo dei pagamenti elettronici, di rafforzare gli operatori italiani per fronteggiare la concorrenza degli altri operatori.

In quest'ambito evidenzia come tale esigenza dovrebbe indurre, nel quadro di una politica industriale complessiva, a scongiurare l'acquisizione dell'Istituto cen-

trale delle banche popolari (ICBPI), gruppo bancario italiano *leader* della gestione delle carte e dei sistemi di pagamento elettronici, da parte di Fondi esteri di *private equity*. A tale proposito ricorda che la Cassa depositi e prestiti è opportunamente intervenuta lo scorso anno acquisendo il gruppo SIA, altro *leader* italiano nel settore dei servizi di pagamento, proprio al fine di evitare che esso passasse sotto il controllo di operatori esteri. Auspica quindi che, secondo una coerente politica industriale, la stessa CDP possa acquisire anche ICBPI, così da creare un *player* italiano forte che rivesta un ruolo centrale nell'intero mercato domestico del settore, in linea con quanto auspicato anche dalla Banca d'Italia.

Sollecita quindi il Governo ad assumere le conseguenti iniziative in tale ambito.

**5-05070 Laffranco: Motivazioni della decisione di sottoporre ad amministrazione straordinaria la Banca popolare di Spoleto.**

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) comprende che, trattandosi di decisioni adottate dal precedente Governo, risulti complicato, per l'Esecutivo attuale, fornire una risposta alle tematiche oggetto dell'interrogazione. Sottolinea, tuttavia, come, sul piano politico, la vicenda in oggetto risulti gravissima, in quanto, di fatto, attraverso una manovra compiuta dalla Banca d'Italia, si è imposto il cambio di proprietà in una banca locale, la Banca popolare di Spoleto, attraverso modalità del tutto illegittime, come certificato dalle recenti sentenze del Consiglio di Stato che hanno annullato il decreto ministeriali con cui venne disposta l'amministrazione straordinaria della stessa banca.

Per quanto riguarda il Ministero dell'economia e delle finanze, sebbene com-

prenda che le scelte assunte in merito non siano imputabili agli attuali responsabili politici del predetto Ministero, evidenza come la risposta fornita appaia dettata da esigenze difensive della Banca d'Italia. Si dichiara quindi del tutto insoddisfatto, preannunciando la presentazione in materia di numerosi altri atti di sindacato ispettivo. Ritiene infatti necessario comprendere le ragioni per le quali il Ministero dell'economia e delle finanze abbia accettato supinamente gli orientamenti della Banca d'Italia, quale sia la posizione dell'attuale ministro sulla vicenda e come si intenda procedere ora, all'esito delle sentenze di annullamento pronunciate dal Consiglio di Stato.

Sottolinea inoltre come, attraverso tale operazione, l'Umbria sia stata spogliata dell'unico centro creditizio rimasto in tale territorio, mediante atti amministrativi dichiarati illegittimi. Evidenzia quindi, come la risposta fornita oggi dal Ministero non sia assolutamente soddisfacente, e debba anzi essere considerata inaccettabile, non sul piano personale, ma sotto il profilo della difesa degli interessi dell'intera comunità umbra.

**5-05071 Gebhard: Applicazione della fatturazione elettronica e del meccanismo dello *split payment* alle amministrazioni di beni di uso civico.**

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) prende atto degli elementi tecnici contenuti nella risposta del Governo.

**5-05072 Pisano: Chiarimenti in merito all'estensione del meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA ai servizi di installazione di impianti e di completamento degli edifici.**

Girolamo PISANO (M5S) illustra brevemente la propria interrogazione, la

quale è volta a ottenere dal Governo un intervento chiarificatore in merito all'ambito di applicazione della disciplina dell'inversione contabile ai fini dell'IVA (cosiddetto « *reverse charge* »), estesa a nuovi settori produttivi dall'articolo 1, comma 629, della legge di stabilità 2015.

In particolare, rileva come il suo atto di sindacato ispettivo ponga all'attenzione dell'Esecutivo la necessità di chiarire a quali fattispecie tale meccanismo andrebbe applicato nell'ambito dei servizi di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Girolamo PISANO (M5S) sottolinea innanzitutto come la risposta del Governo non abbia fornito nessun elemento significativo a chiarimento della questione posta dalla sua interrogazione.

Rileva, infatti, come fosse già nota la notizia, fornita dalla risposta del Sottosegretario, circa la prossima emanazione di una circolare esplicativa dell'Agenzia delle entrate e auspica che l'interrogazione raggiunga quantomeno l'obiettivo di stimolare l'Esecutivo a farsi promotore della pronta emanazione della suddetta circolare, così da risolvere al più presto le incertezze in cui, a diversi mesi dall'entrata in vigore delle nuove norme, si trovano ancora le aziende potenzialmente obbligate a utilizzare tale meccanismo contabile.

Michele PELILLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**5-05026 Cancellieri: Applicazione della norma sulla riapertura dei termini di richiesta di un nuovo piano di rateazione dei debiti tributari anche ai contribuenti già decaduti dalle dilazioni straordinarie concesse in applicazione dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 66 del 2014.**

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Daniele PESCO (M5S) si dichiara pienamente soddisfatto della risposta, auspicando l'emanazione in tempi rapidi di una circolare in materia da parte dell'Agenzia delle entrate.

Michele PELILLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### AUDIZIONI

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Atto n. 147).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Michele PELILLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Giovanni PITRUZZELLA, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Alessio Mattia VILAROSA (M5S) e Giovanni PAGLIA (SEL), ai quali risponde Giovanni PITRUZZELLA, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*.

Svolge considerazioni Marco CAUSI (PD), cui replica Giovanni PITRUZZELLA, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*.

Intervengono ulteriormente Giovanni PAGLIA (SEL) e Daniele PESCO (M5S), ai quali risponde Giovanni PITRUZZELLA, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*.

Michele PELILLO, *presidente*, ringrazia il professor Pitruzzella e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI

Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO.

**La seduta comincia alle 15.**

Audizione del Direttore generale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB),

nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Atto n. 146), nonché dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Atto n. 147).

*(Svolgimento e conclusione).*

Michele PELILLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Angelo APPONI, *Direttore generale della CONSOB*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Paolo TANCREDI (AP), Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), Marco CAUSI (PD), a più riprese, e Adriana GALGANO (SCpI), ai quali risponde Angelo APPONI, *Direttore generale della CONSOB*.

Michele PELILLO, *presidente*, ringrazia il dottor Apponi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## ALLEGATO 1

**DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo.**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA  
DAL DEPUTATO PESCO E ALTRI**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2893, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2015, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione »;

considerato che:

il decreto-legge n. 7 del 2015 non costituisce solo l'ennesimo decreto-legge con il quale si prorogano le diverse missioni militari internazionali a cui partecipa l'Italia;

in questo caso, infatti, il Governo ha pensato bene di inserire nei primi 10 articoli dello stesso decreto-legge n. 7 disposizioni del tutto estranee alla materia delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo, che riguardano invece misure per il contrasto del terrorismo; misure, dunque, che avrebbero dovuto – per merito, forma e omogeneità del provvedimento – far parte di un altro specifico decreto-legge;

la scelta di introdurre tali disposizioni nello « storico » decreto-legge missioni rappresenta un fatto inaccettabile da un punto di vista istituzionale, perché teso a prefabbricare « un pacchetto » legislativo disorganico e slegato tra le varie parti, obbligando le Camere a una sorta di « prendere o lasciare »;

in particolare sono state disattese diverse disposizioni di legge volute dal Parlamento in sede di conversione del precedente decreto-legge di rifinanziamento delle missioni, il decreto-legge n. 109 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 141 del 2014:

a) in merito alle missioni anti-pirateria in corso, si è disatteso l'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 109 del 2014, il quale prevedeva che: « Concluse le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia alle predette operazioni sarà valutata in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri di marina del Battaglione San Marco attualmente trattenuti in India »; come è noto, tuttavia, la situazione riguardante la posizione dei due marò Girone e Latorre non è affatto risolta, mentre le citate missioni sono state inopinatamente comunque rifinanziate;

b) in merito alle missioni in Libia, si è disatteso il comma 7-*bis* dell'ar-

articolo 3, del predetto decreto-legge n. 109 il quale recita testualmente: « Perdurando la situazione di instabilità politica in Libia, il Governo riferisce alle Camere sull'eventuale sospensione totale o parziale delle missioni di cui ai commi 1, 2 e 3 »: tuttavia, a dispetto di quanto sta accadendo in Libia, il decreto-legge n. 7 del 2015 reitera le relative missioni;

c) è stata prorogata sotto altra forma, ma in sostanziale continuità con la partecipazione italiana all'occupazione militare dell'Afghanistan, una nuova missione denominata *Resolute Support*, senza tuttavia che questa sia stata autorizzata preventivamente dal Parlamento mentre, invece, il comma 3-bis, dell'articolo 2 del menzionato decreto-legge n. 109 di rifinanziamento delle missioni prevede, tra l'altro, che, concluse quelle in corso nel 2014, della partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni militari in Afghanistan deve essere data preventiva comunicazione alle Camere, al fine di adottare le conseguenti deliberazioni; la missione è già in atto dal 1° gennaio 2015 ma nessuna preventiva autorizzazione è stata data dalle Camere;

considerato inoltre che:

le parti del decreto-legge n. 7 attinenti alla materia tributaria riguardano le disposizioni di cui all'articolo 15, in materia di personale impiegato nelle missioni:

in particolare, l'articolo 15, comma 1, rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il cui comma 4 reca la disciplina relativa al trattamento fiscale delle indennità di impiego operativo dei militari impiegati nelle missioni internazionali; a tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l'indennità di imbarco dall'articolo 19, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: in pratica, tale indennità concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del relativo ammontare;

tale misura agevolativa, in linea di principio condivisibile, considerato il rischio connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa dei militari impiegati nelle missioni, è tuttavia consequenziale alla proroga delle missioni internazionali e alla quale il M5S, anche in questa sede, esprime il proprio dissenso,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

Pesco, Alberti, Cancelleri, Pisano, Ruocco, Villarosa.

## ALLEGATO 2

**5-05068 Causi: Modifiche alla disciplina circa l'imponibilità IVA delle cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio di altro Stato membro.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli onorevoli interroganti chiedono iniziative volte a modificare, nell'ambito di attuazione della cosiddetta legge di delega fiscale, le disposizioni concernenti l'applicazione dell'IVA nel paese di destinazione delle cessioni di beni soggetti ad accisa spediti o trasportati dal cedente nel territorio di altro Stato.

In particolare, gli onorevoli interroganti lamentano che il trattamento fiscale previsto dall'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come interpretato dall'Agenzia delle entrate, sta fortemente penalizzando le aziende produttrici italiane di vini e bevande alcoliche che effettuano attività di vendita diretta *on line* verso privati consumatori comunitari.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'interpretazione del citato articolo 41, primo comma, lettera *b*) del decreto-legge n. 331 del 1993, come evidenziato dagli stessi onorevoli è stata formulata dall'Agenzia delle entrate nella risposta alla consulenza giuridica n. 954-72/2012, ed è conforme alle disposizioni contenute negli articoli da 32 a 34 della Direttiva 2006/112/CE.

Pertanto, ogni eventuale sua modifica in senso difforme dall'attuale è suscettibile di determinare il rischio, per l'Italia, di una infrazione al diritto comunitario.

L'articolo 32 della Direttiva prevede infatti, con una norma di portata generale, che nel caso di beni spediti o trasportati dal fornitore, dall'acquirente o da un

terzo, il luogo di tassazione si trova nel Paese di partenza dei beni stessi (tassazione all'origine).

L'ambito di tale norma, come in precedenza osservato, è molto ampio perché la stessa si applica a prescindere da chi effettua il trasporto e anche se il bene non valica la frontiera tra Stati membri diversi.

In deroga al citato articolo 32, l'articolo 33 della Direttiva richiamata stabilisce che, nel caso di un bene spedito e trasportato da uno Stato membro diverso da quello di arrivo, l'operazione è rilevante nel Paese di arrivo, quando il trasporto è effettuato dal fornitore o dal cedente, quando sono soddisfatte talune condizioni previste dalla norma. Si afferma così il principio di tassazione nel Paese di destinazione nel caso di trasporto intracomunitario di beni a condizione che tale trasporto venga effettuato dal fornitore.

Infine il successivo articolo 34 introduce una serie di deroghe, stabilendo in sostanza una ripartizione della potestà impositiva tra il Paese di partenza e quello di arrivo a fronte di una serie di elementi, tra cui il superamento di una soglia determinata che fa scattare l'imponibilità della cessione nello Stato membro di arrivo.

Tuttavia, le disposizioni di tale articolo non si applicano ai beni soggetti ad accisa (articolo 34, paragrafo 1, lettera *a*)) che, quindi, se spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, sono sempre assoggettati ad IVA nel Paese di destinazione, a prescindere dal superamento o meno della soglia in questione.

Pertanto, alla luce delle menzionate norme comunitarie non è possibile addivenire ad una interpretazione della norma nazionale diversa da quella prospettata nella risposta alla citata consulenza.

Infatti, solo se il trasporto viene effettuato dall'acquirente torna di applicazione il criterio generale di cui all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con conseguente tassazione nel Paese di origine (articolo 32 della Direttiva).

Va, peraltro, ricordato che le disposizioni comunitarie di cui agli articoli da 32 a 34 della Direttiva IVA hanno valore cogente nei confronti degli Stati membri che non sono autorizzati a introdurre una disciplina diversa.

Con riguardo alle prospettive di modifica della disciplina europea armonizzata giova, infine, segnalare che alcune previsioni della direttiva IVA che richiamano le ipotesi, sia pur residue, di tassazione nel luogo di origine, siano idonee ad alterare la concorrenza e la neutralità fiscale e in considerazione di ciò, alcuni gruppi di lavoro operanti nell'ambito delle Istituzioni europee ne hanno chiesto la revisione.

È quanto emerge tra l'altro dal rapporto finale elaborato dal « Gruppo di esperti sulla tassazione dell'economia digitale », pubblicato il 28 maggio 2014 sul sito della Direzione generale fiscalità ed unione doganale della Commissione europea.

## ALLEGATO 3

**5-05069 Paglia: Iniziative in merito all'ipotesi di cessione del gruppo Istituto centrale delle banche popolari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Paglia pone quesiti in ordine alla prospettata cessione delle azioni del Gruppo Istituto Centrale delle Banche Popolari (ICBPI) da parte degli intermediari partecipanti, esprimendo preoccupazione per l'eventuale ipotesi di cessione a favore di operatori esteri, soprattutto Fondi di *private equity*.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che nei primi mesi del 2015, da notizie di stampa e da incontri informali con esponenti dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari e delle banche socie dello stesso, è emerso l'interesse da parte di alcuni fondi internazionali di *private equity* di acquisire il controllo dell'Istituto (ICBPI). Al momento, tuttavia, non è ancora pervenuta in Banca d'Italia alcuna istanza di autorizzazione all'acquisto della partecipazione.

Su un piano generale, l'Organo di vigilanza ha precisato che un'operazione analoga a quella descritta dagli interroganti è soggetta ad autorizzazione da parte della BCE nell'ambito del *Single Supervisory Mechanism*, articoli 4 (1), lettera c), 6 (4) e (6) e 15 del Regolamento UE 1024/2013. L'istruttoria viene condotta dalla Autorità Nazionale competente, in questo caso la Banca d'Italia, che sottopone il relativo esito alla BCE per la decisione finale.

I criteri seguiti per rilasciare l'autorizzazione all'assunzione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, sotto il profilo di vigilanza, sono disciplinati dagli articoli 22-27 della Direttiva n. 36/2013 (CRDIV), nonché dalle Linee

guida applicative emanate da CEBS, CESR e CEIOS, ora sostituiti da EBA, EIOPS ed ESMA.

In particolare, per la valutazione dell'istanza devono essere presi in esame i seguenti aspetti:

requisiti di onorabilità del candidato acquirente;

requisiti di onorabilità e professionalità dei membri dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio;

la solidità finanziaria del candidato acquirente;

la capacità dell'ente creditizio di rispettare e di continuare a rispettare i requisiti prudenziali;

la perseguibilità del progetto industriale e, in dettaglio, gli impatti dell'acquisizione in termini organizzativi e di *governance* e i possibili riorientamenti del *core business*;

l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In ogni caso, la Vigilanza valuta qualunque operazione sottoposta alla sua approvazione avendo attenzione al profilo della sana e prudente gestione dell'intermediario, come previsto all'articolo 5 TUB.

Inoltre, gli effetti di un'eventuale operazione di acquisizione sono rilevanti ai fini degli obiettivi di efficienza ed affida-

bilità del sistema dei pagamenti che la Banca d'Italia persegue quale autorità di Sorveglianza sul sistema (articolo 146 TUB). Sono, pertanto, valutati con attenzione i possibili impatti sul settore monetario e sui servizi strumentali al sistema dei pagamenti (esempio servizi di *clearing*) che l'Istituto Centrale delle Banche Popolari ICBPI offre sul mercato domestico, con un ruolo di primo piano, che dovrà essere salvaguardato anche nel nuovo assetto proprietario. Al contempo, in un contesto di progressiva integrazione del

mercato europeo dei pagamenti *retail*, avviato con l'adozione delle procedure armonizzate della SEPA, assume particolare importanza la ricerca di sinergie e di dimensioni ottimali per fronteggiare la crescente concorrenza *cross border* tra i principali operatori europei; in questa prospettiva, la Sorveglianza valuta positivamente operazioni societarie che consentano di rafforzare il posizionamento di un operatore italiano sul mercato nazionale ed europeo, pur non essendo previsto il rilascio di alcuna autorizzazione.

## ALLEGATO 4

**5-05070 Laffranco: Motivazioni della decisione di sottoporre ad amministrazione straordinaria la Banca popolare di Spoleto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Laffranco ed altri, nel richiamare la recente sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha stabilito l'illegittimità dello scioglimento del Consiglio di amministrazione e la conseguente sottoposizione ad amministrazione straordinaria della Banca Popolare di Spoleto, disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2013, chiedono se sia stata avviata un'istruttoria autonoma rispetto alla proposta di commissariamento avanzata dalla Banca d'Italia.

Al riguardo, sentita in proposito la Banca d'Italia, si fa presente che la Banca Popolare di Spoleto SpA (BPS) è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2013, su proposta della Banca d'Italia, per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi perdite, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario).

In pari data, è stata disposta la sottoposizione ad amministrazione straordinaria anche per la controllante Spoleto Crediti e Servizi Società Cooperativa, per gravi perdite, ai sensi degli articoli 70, comma 1, lettera *b)*, e in base all'articolo 98, comma 2, lettera *b)* e 105 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, essendo stata accertata la sussistenza di un gruppo bancario di fatto diretto dalla medesima cooperativa, che svolgeva attività di direzione e coordinamento nei confronti della banca controllata. Gli accertamenti ispettivi di vigilanza – svolti su entrambi gli intermediari nel secondo se-

mestre del 2012 – avevano messo in luce l'esistenza di una situazione di ingovernabilità attestata dall'aspra contrapposizione creatasi tra la controllante Spoleto Crediti e Servizi Società Cooperativa (51 per cento) e l'altro socio di riferimento, Banca Monte dei Paschi di Siena (26 per cento), nonché dalla acesa conflittualità negli Organi aziendali.

Con provvedimento dell'8 febbraio 2013 erano stati nominati, per entrambe le procedure, gli Organi straordinari (ingegner G. Boccolini, professor avvocato G. Brancadoro, dottor N. Stabile, Commissari straordinari, e professor S. Corbella, professor avvocato G. Domenichini, professoressa avvocato G. Scognamiglio), componenti del Comitato di sorveglianza.

Terminata la fase di accertamento su « BPS », il complessivo fabbisogno patrimoniale della banca è stato quantificato dagli Organi Straordinari in almeno euro 130 milioni.

In tale contesto, con la consulenza di un *advisor*, era stata avviata la ricerca di idonee controparti interessate a un intervento; sono pervenute alla procedura due offerte formali, da parte del Banco Desio e della Brianza e della cordata di imprenditori umbra « *Clitumnus* ». La soluzione prescelta dai Commissari, con il benessere della Banca d'Italia, è stata quella basata sull'operazione prospettata da « Desio ». Per consentire la definizione della soluzione alla crisi aziendale e, in particolare, per attuare l'aumento di capitale di « BPS », la procedura di amministrazione straordinaria è stata prorogata, anche per la controllante « SCS », con decreti del

Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2014 nei termini massimi consentiti dal Testo Unico Bancario.

Al fine di realizzare il piano predisposto dai Commissari, il 17 giugno 2014, l'assemblea di BPS, autorizzata dalla Banca d'Italia, ha deliberato un aumento di capitale sociale per euro 140 milioni riservato al Banco Desio, che è stato integralmente sottoscritto dall'intermediario brianzolo. Il 31 luglio 2014, previa nomina dei nuovi organi, l'azienda è stata riconsegnata alla gestione ordinaria.

La procedura relativa alla controllante Spoleto Crediti e Servizi Società Cooperativa – la cui quota in Banca Popolare di Spoleto è risultata diluita per effetto del citato aumento di capitale – si è chiusa l'11 ottobre 2014 con la restituzione alla gestione ordinaria dell'intermediario, previa nomina dei nuovi organi aziendali.

Con due autonome sentenze – peraltro recentissime – n. 657 del 9 febbraio 2015 e n. 966 del 26 febbraio 2015 – il Consiglio di Stato ha ora annullato i decreti nn. 16 e 17 del 2013 con i quali erano state poste in amministrazione straordi-

naria « BPS » e la controllante « SCS ». In particolare, l'annullamento ha riguardato i soli decreti ministeriali relativi alle due procedure. La pronunzia affronta, solo incidentalmente, i correlati atti della Banca d'Italia, in base ai quali il Ministro aveva dato avvio alla procedura, nonché la valutazione negativa espressa dalla medesima Banca d'Italia, ex articolo 56 TUB, in ordine all'aumento di capitale che era stato ipotizzato dalla Banca Popolare di Spoleto prima del commissariamento.

La valutazione negativa su tale aumento di capitale è stata motivata dalla circostanza che:

la componente azionaria di tale rafforzamento patrimoniale ammontava, nell'immediato, a soli euro 30 milioni;

erano in corso accertamenti ispettivi di vigilanza sull'intermediario volti proprio ad individuare l'esatto fabbisogno patrimoniale dell'azienda, risultato successivamente molto più elevato.

In proposito, le Autorità competenti stanno valutando le eventuali iniziative da assumere.

## ALLEGATO 5

**5-05071 Gebhard: Applicazione della fatturazione elettronica e del meccanismo dello *split payment* alle amministrazioni di beni di uso civico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione della disciplina degli obblighi di fatturazione elettronica verso le pubbliche Amministrazioni, nonché del cosiddetto meccanismo di *split payment* di cui all'articolo 1, comma 629, lettera *b*) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei confronti delle « Amministrazioni dei beni di uso civico », individuate ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alla qualificazione soggettiva delle Amministrazioni dei beni di uso civico, giova osservare che l'obiettivo principale della tutela dei beni civici consiste nel favorire la permanenza delle popolazioni nei territori di residenza, a presidio del territorio stesso per mezzo dell'esercizio di diritti d'uso che sono, prevalentemente, di legnatico, di pascolo, di raccolta dei frutti del sottobosco, di pesca nelle acque interne.

Ciò premesso, in via generale spetta alle regioni il compito di disciplinare con legge l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni civici, nel rispetto dell'uso previsto dalla legge statale e, per le regioni a statuto ordinario, nell'ambito del trasferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei

relativi personali ed uffici) ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

Con particolare riferimento alle Amministrazioni dei beni di uso civico della provincia di Bolzano, l'articolo 1 della citata legge n. 16 del 1980 ne stabilisce « l'autonomia amministrativa, compresa quella contabile e finanziaria », e il successivo articolo 6 prevede che « l'amministrazione e l'utilizzo dei beni di uso civico vengono regolamentati da un apposito statuto predisposto dal comitato amministrativo ».

Sulla base di tale quadro normativo, sembrerebbe che i soggetti in argomento siano qualificabili come « enti pubblici gestori di demanio collettivo », preposti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico (quali diritti di pascolo e al legname).

Individuate le caratteristiche soggettive dell'Amministrazione in esame, è possibile affrontare i profili concernenti l'applicazione ad esse dell'obbligo di fatturazione elettronica e di applicazione del meccanismo dello *split payment*.

Con riferimento all'obbligo di fatturazione elettronica, il vigente articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – così come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) – definisce la fattura elettronica come quella che « ... è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura

elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario » e che la stessa « ... si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente ».

Con decreto 3 aprile 2013, n. 55, il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da parte delle PP.AA. – ai sensi dell'articolo 1, commi dal 209 al 214, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) – rendendola obbligatoria, con decorrenza dal 6 giugno 2014, per le Agenzie fiscali, i Ministeri e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza (articolo 6 del decreto ministeriale n. 55 del 2013), attraverso l'istituzione del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, tramite SO.GE.I. (decreto ministeriale 7 marzo 2008).

Dal prossimo 31 marzo 2015, tale obbligo riguarderà tutte le pubbliche amministrazioni. Pertanto, a decorrere dal 6 giugno 2014, i soggetti IVA che effettuano cessioni di beni (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e prestazioni di servizi (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) in favore delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici sono obbligati non soltanto ad emettere, ma anche a trasmettere, conservare ed archiviare le relative fatture secondo la disciplina propria della fattura elettronica.

Con la circolare congiunta n. 1/DF del 9 marzo 2015, il Dipartimento delle Finanze ed il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno precisato l'ambito soggettivo di applicazione della fatturazione elettronica verso le diverse pubbliche amministrazioni suddividendo queste ultime per classi di appartenenza « normativa », come di seguito riportato.

In primo luogo, vi rientrano i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ossia tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed

amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

Poi sono ricompresi i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ossia i soggetti indicati a fini statistici dall'ISTAT nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 settembre di ogni anno, e le Autorità indipendenti.

Infine, la terza categoria annovera le amministrazioni autonome di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 244 del 2007.

Sulla base delle suesposte considerazioni, considerata la natura delle Amministrazioni di beni di uso civico, l'Agenzia delle entrate ritiene che le stesse possano rientrare nell'ambito soggettivo di applicazione della fatturazione elettronica verso le diverse pubbliche amministrazioni.

Occorre comunque precisare che l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l'emissione della stessa.

In altri termini, i soggetti che, prima del 6 giugno 2014, non erano tenuti ad emettere fattura verso le Pubbliche amministrazioni, perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

Pertanto, con riferimento al caso di specie, l'obbligo di fatturazione elettronica sussisterebbe solo con riferimento alle

operazioni poste in essere con le Amministrazioni di beni di uso civico già soggette all'obbligo di fatturazione secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Con riferimento al meccanismo del cosiddetto *split payment*, l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ha introdotto, dal 1° gennaio 2015, il meccanismo in base al quale per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni indicate da tale disposizione, l'IVA addebitata dal fornitore in fattura dovrà essere versata dall'acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore.

In particolare detta norma, individua i seguenti soggetti interessati dal meccanismo in argomento:

lo « Stato » e « organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica »;

gli « enti pubblici territoriali » (regioni, province, comuni e città metropolitane) e « consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 » del TUEL;

le « Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura »;

gli « istituti universitari »;

le « aziende sanitarie locali »;

gli « enti ospedalieri »;

gli « enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico » (IRCCS);

gli « enti pubblici di assistenza e beneficenza » (IPAB e ASP);

gli enti pubblici « di previdenza ».

Devono, invece, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti, in conformità ai chiarimenti forniti con circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, gli enti pubblici non economici, autonomi rispetto alle pubbliche amministrazioni espressamente elencate dalla norma, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.

Considerata la natura di enti pubblici non economici delle Amministrazioni dei beni di uso civico – in via generale dotate di una propria autonomia soggettiva (anche sotto il profilo fiscale) e volte al perseguimento di proprie finalità – alla luce delle considerazioni sopra espresse, l'Agenzia delle entrate ritiene che gli enti in argomento non rientrino in alcuna delle categorie soggettive individuate dal menzionato articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, quali destinatarie del meccanismo dello *split payment*.

## ALLEGATO 6

**5-05072 Pisano: Chiarimenti in merito all'estensione del meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA ai servizi di installazione di impianti e di completamento degli edifici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli onorevoli interroganti chiedono al Governo chiarimenti interpretativi in merito alla recente modifica dell'articolo 17, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotta ai sensi dell'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha esteso il cosiddetto meccanismo di *reverse charge* o inversione contabile ai fini dell'IVA anche alle « prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativa ad edifici ».

In particolare, a parere degli onorevoli interroganti, le nuove disposizioni pongono non pochi dubbi interpretativi ed applicativi concernenti la corretta individuazione delle singole fattispecie che rientrano soprattutto nell'ambito dei « servizi di installazione di impianti e di completamento relative a edifici ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'Agenzia delle entrate riferisce che è di imminente emanazione una circolare esplicativa, con la quale saranno forniti i necessari chiarimenti in ordine alle novità fiscali introdotte in materia di *reverse charge* dall'articolo 1, commi 629, 631 e 632 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), anche al fine di dare risposta alle problematiche interpretative sollevate dagli operatori dei vari settori interessati.

Nell'ambito di tale documento di prassi, ai fini dell'individuazione dei servizi di pulizia, demolizione di edifici, installazione di impianti, completamento di edifici, di cui alla più volte citata lettera *a-ter*), in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, sarà presumibilmente utilizzato il criterio fondato sul riferimento ai codici attività della Tabella ATECO 2007, in conformità, peraltro, ai criteri adottati dalla Relazione Tecnica per la determinazione degli effetti finanziari della norma.

## ALLEGATO 7

**5-05026 Cancellieri: Applicazione della norma sulla riapertura dei termini di richiesta di un nuovo piano di rateazione dei debiti tributari anche ai contribuenti già decaduti dalle dilazioni straordinarie concesse in applicazione dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 66 del 2014.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'onorevole interrogante chiede chiarimenti interpretativi in merito alla corretta applicazione della recente disposizione inserita nel cosiddetto decreto milleproroghe con cui sono stati riaperti i termini per la richiesta di un nuovo piano di rateazione dei debiti tributari.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente giova richiamare il quadro normativo di riferimento.

L'articolo 10, comma 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha modificato l'articolo 11-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riproponendo la possibilità, per i contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione con Equitalia, di essere riammessi al beneficio della dilazione dei ruoli.

Le modifiche apportate all'articolo 11-*bis* che conseguono all'approvazione di un emendamento a firma dei relatori all'A.C. 2803 di conversione del decreto-legge n. 142 del 2014 (cosiddetto « proroga termini »), comportano una riapertura dei termini per la fruizione del beneficio operata mediante la proroga delle scadenze originariamente previste dal primo comma, lettere *a)* e *b)*, del previgente testo. Resta invariato, per il resto, il perdurante, esplicito richiamo di tale comma ai soli

« contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 », cui non è stata apportata alcuna integrazione, volta a ricompendervi, espressamente, anche i debitori decaduti dai piani *medio-tempore* eventualmente accordati, proprio ai sensi dello stesso articolo 11-*bis*, nella versione vigente alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 2015, n. 11.

Tanto premesso l'Agenzia delle Entrate, nel rilevare che non sono state ancora emanate circolari interpretative sulla questione prospettata dagli interroganti – data anche la recente approvazione della novella – e tenuto conto della delicatezza della materia e della necessità di un approfondimento anche gli altri Uffici dell'amministrazione finanziaria, ritiene opportuno osservare quanto segue.

Posto il dato letterale della norma e vertendosi, di fatto, in presenza di un semplice differimento di termini, potrebbe ritenersi che coloro che, entro il 31 luglio 2014, abbiano già richiesto la concessione di un nuovo piano di rateazione ai sensi dell'originario articolo 11-*bis* e siano successivamente decaduti dallo stesso, ancorché entro la nuova data del 31 dicembre 2014, non possano ottenere una nuova dilazione.

La tesi invocata dall'interrogante per ricompendervi, tra gli aventi diritto alla fruizione della « dilazione straordinaria di cui al decreto-legge 66/2014 », anche i debitori che abbiano già ottenuto tale

beneficio, presentando l'istanza nei termini stabiliti prima della novella, può ritenersi plausibile sulla base di una interpretazione estensiva e sistematica della norma, dettata anche da ragioni di opportunità, che potrebbero essere alla base della scelta normativa e aver indirizzato il Legislatore a rimettere in termini anche tali debitori.

A tal riguardo, limitandosi all'esame dei requisiti temporali richiesti dalla norma, può giungere alla conclusione che tutti i soggetti decaduti alla data del 31 dicembre 2014 da un piano di rateazione in corso (a

prescindere dalla tipologia di piano, sia esso *ex* articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, sia esso a fronte di una richiesta *ex* articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 66 del 2014 nella previgente formulazione) possano avvalersi della disposizione in commento, sempre che ne facciano richiesta entro il 31 luglio 2015.

Resta inteso, si precisa che le istanze presentate dai debitori predetti saranno regolarmente ricevute dalle società del Gruppo Equitalia, il loro accoglimento, in esito ai dovuti approfondimenti.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa .....	72

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 19 marzo 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.35 alle 15.15.

#### **COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 19 marzo 2015.*

**Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi  
supporto e per la promozione della lettura.  
C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle  
15.15 alle 15.45.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente, della proposta di iniziativa popolare C. 1647 « Legge rifiuti zero: per una vera società sostenibile », di rappresentanti del Comitato nazionale promotore della proposta di legge ..... 73

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05073 Borghi: Sulla messa in sicurezza e transitabilità del viadotto « Italia » dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

5-05076 Terzoni: Iniziative del Governo sulla transitabilità del viadotto « Italia » dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria ..... 74

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ..... 76

5-05074 Grimoldi: Sull'attuazione delle norme relative alla garanzia globale di esecuzione dei lavori pubblici ..... 74

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ..... 79

5-05075 Segoni: Sui criteri di determinazione degli aumenti dei pedaggi autostradali ..... 74

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ..... 81

##### INTERROGAZIONI:

5-04921 Realacci: Intendimenti del Governo in merito alla linea ad alta velocità Milano-Venezia ..... 75

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ..... 82

5-02619 Agostinelli: Iniziative del Governo in merito alla Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e la Passante Dorico Spa ..... 75

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 19 marzo 2015.*

**Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente, della proposta di iniziativa popolare C. 1647 « Legge rifiuti zero: per una vera società sostenibile », di rappresentanti del Comitato nazionale promotore della proposta di legge.**

L'audizione si è svolta dalle 14 alle 14.40.

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interroga-

zioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-05073 Borghi: Sulla messa in sicurezza e transi-  
tabilità del viadotto « Italia » dell'autostrada Salerno-  
Reggio Calabria.**

**5-05076 Terzoni: Iniziative del Governo sulla tran-  
sibilità del viadotto « Italia » dell'autostrada Saler-  
no-Reggio Calabria.**

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che le interrogazioni 5-05073 Borghi e 5-05076 Terzoni, vertendo sullo stesso argomento ed essendo stato manifestato dal Governo un orientamento in tal senso, saranno svolte congiuntamente.

Ricorda inoltre che, dopo la risposta unica del rappresentante del Governo, ciascun interrogante potrà replicare in maniera autonoma.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione 5-05073.

Paolo PARENTELA (M5S) illustra l'interrogazione 5-05076, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ernesto MAGORNO (PD), cofirmatario dell'interrogazione 5-05076, nel prendere atto della risposta del rappresentante del Governo, della quale si dichiara insoddisfatto, richiama l'attenzione sulla necessità di individuare urgenti soluzioni per la messa in sicurezza ed il ripristino della transibilità del tratto autostradale in questione, che rappresenta una vera e propria emergenza per la regione Calabria. Evidenzia infine l'opportunità di istituire una Commissione di inchiesta sulla vicenda del viadotto « Italia ».

Paolo PARENTELA (M5S), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione 5-05076, si dichiara anch'egli estremamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, rilevando come nella stessa non venga fatto alcun riferimento alla questione della sicurezza dei lavoratori e della infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti di opere pubbliche. In relazione a tali aspetti, ritiene, pertanto, che il Governo debba fornire ulteriori elementi di chiarimento.

**5-05074 Grimoldi: Sull'attuazione delle norme rela-  
tive alla garanzia globale di esecuzione dei lavori  
pubblici.**

Stefano BORGHESI (LNA) illustra l'interrogazione in argomento, testé sottoscritta.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Stefano BORGHESI (LNA) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che denota la mera presa d'atto della problematica illustrata nell'atto di sindacato ispettivo, ma non l'adozione di misure concrete e tangibili che possano portare alla soluzione della questione.

**5-05075 Segoni: Sui criteri di determinazione degli  
aumenti dei pedaggi autostradali.**

Samuele SEGONI (Misto-AL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Samuele SEGONI (Misto-AL) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, che ritiene non esaustiva in rela-

zione ad alcune delle questioni rappresentate nell'atto di sindacato ispettivo.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 15.15**

**5-04921 Realacci: Intendimenti del Governo in merito alla linea ad alta velocità Milano-Venezia.**

Ermete REALACCI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), precisando che l'ipotesi di quadruplicamento del tracciato ferroviario in

questione è attualmente sottoposta alla valutazione di impatto ambientale.

Ermete REALACCI (PD), nel sottolineare i profili di criticità attinenti alla questione descritta nella sua interrogazione, legati in particolare ai costi di finanziamento dei progetti, rileva la necessità che l'ipotesi di quadruplicamento del tracciato, attualmente oggetto di valutazione di impatto ambientale, sia portato a conoscenza di tutte le amministrazioni interessate, al fine di garantire la massima trasparenza.

**5-02619 Agostinelli: Iniziative del Governo in merito alla Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e la Passante Dorico Spa.**

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito di accordi intercorsi fra l'interrogante e il Governo, lo svolgimento dell'interrogazione n. 5-02619, presentata dalla deputata Agostinelli, è rinviata ad altra seduta.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.25.**

## ALLEGATO 1

**5-05073 Borghi: Sulla messa in sicurezza e transitabilità del viadotto « Italia » dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.****5-05076 Terzoni: Iniziative del Governo sulla transitabilità del viadotto « Italia » dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente, sulla base delle informazioni assunte presso ANAS, alle interrogazioni degli Onorevoli Bruno Bossio e Terzoni in quanto vertono su medesimo argomento.

Il 2 marzo scorso, nel cantiere del Macrolotto 3.2 dell'Autostrada A/3 Salerno-Reggio Calabria, tra Laino Borgo e Campotenese, si è verificato il crollo di una delle campate di appoggio – lato Reggio Calabria – al viadotto Italia, sulla quale erano in corso le attività di demolizione dell'impalcato.

La campata faceva parte della carreggiata sud, chiusa al traffico per consentire l'esecuzione delle lavorazioni previste. L'incidente ha, purtroppo, provocato la morte di un operaio di 25 anni, Adrian Miholca, dell'impresa Nitrex (specializzata in demolizioni), che stava lavorando sull'impalcato.

Il viadotto è stato posto sotto sequestro, e lo è tuttora, dalla Procura della Repubblica di Castrovillari per gli accertamenti e le verifiche del caso.

In seguito alla disposizione di sequestro della Magistratura, il tratto di autostrada, compreso tra gli svincoli di Laino Borgo e Mormanno, di circa 10 km, è stato chiuso al transito con deviazione del traffico sui percorsi alternativi costituiti dalle strade statali e provinciali già individuate per la gestione dell'esercizio e della sicurezza dei cantieri.

I percorsi alternativi sono stati prontamente comunicati dall'ANAS agli organi di stampa e risultano tuttora consultabili

sul sito aziendale ([www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it)) e sul giornale telematico ([www.lestradedellinformazione.it](http://www.lestradedellinformazione.it)), nonché attraverso i bollettini giornalieri dell'ANAS tv ([www.stradeanas.tv](http://www.stradeanas.tv)).

L'ANAS informa di aver svolto, a seguito dell'evento, accurati accertamenti, assieme ai tecnici del Contraente Generale e dei Vigili del Fuoco della Provincia di Cosenza, al fine di verificare le condizioni strutturali del viadotto, considerato che la campata crollata ha danneggiato, nella caduta, la pila su cui poggiava e che sostiene anche la corrispondente campata in carreggiata nord.

Agli esiti dei sopralluoghi, avendo constatato l'idoneità delle condizioni della pila, che sono state valutate tali da consentire la riapertura al traffico del viadotto in carreggiata nord, quanto meno in una iniziale configurazione « cautelativa » (limitazioni e prescrizioni su velocità e massa dei veicoli), il Contraente Generale ha presentato alla competente Procura di Castrovillari l'istanza di dissequestro del viadotto Italia, per ristabilire la circolazione a doppio senso sulla carreggiata nord, fermo restando la necessità di eseguire gli interventi di ripristino nel più breve tempo possibile.

L'istanza, tuttavia, non è stata accolta dalla Procura, che ha ritenuto necessario condurre ulteriori approfondimenti, avvalendosi anche di un'apposita consulenza tecnica. A tutt'oggi, quindi, il sequestro del viadotto permane e l'autostrada nel tratto tra Laino Borgo e Mormanno resta chiusa

al traffico; la relativa riapertura resta subordinata alle determinazioni della Procura.

Ad ogni modo, atteso che a seguito del sequestro non è stato possibile completare le operazioni preliminari già avviate per la demolizione di altre due campate, che al momento si presentano con una situazione statica fortemente condizionata da tali lavorazioni e risultano suscettibili di un possibile crollo spontaneo, ANAS ha rappresentato alla Procura la necessità di procedere quanto prima al completamento delle attività di demolizione delle campate suddette, nell'ottica di salvaguardare l'integrità delle altre parti d'opera del viadotto e per ragioni di urgenza, considerati anche i rischi per avverse condizioni climatiche, come registratesi recentemente. Nel frattempo, sono in corso di valutazione le possibili soluzioni tecniche di ripristino della pila, che restano, comunque, subordinate alle determinazioni della Procura.

Visto il perdurare della chiusura forzata del tratto autostradale, l'ANAS ha adottato, in sinergia con gli Enti territoriali interessati, tutte le misure necessarie per contenere i disagi agli utenti.

Nello specifico, sono stati predisposti presidi agli svincoli autostradali, si è proceduto all'installazione della segnaletica indicativa supplementare e sono state implementate le attività di vigilanza e supporto agli utenti lungo le viabilità interessate, mediante personale dedicato sia dell'ANAS che del Contraente Generale.

Quanto, poi, al programma generale di ammodernamento dell'autostrada SARC, questo comprende 69 interventi (tra appalti ordinari e integrati e affidamenti a Contraente Generale), per un'estensione complessiva dell'itinerario di 443 km.

La situazione aggiornata dei lavori è la seguente:

355 km realizzati (con lavori da completare su due brevi tratti, in corrispondenza del tratto della galleria Fossino e del tratto tra Lauria nord e il viadotto Caffaro);

20 km con lavori avviati a giugno 2014 e in corso di svolgimento (macrolotto 3.2);

10 km da sottoporre a lavori di messa in sicurezza nel tratto finale da Campo Calabro a Reggio Calabria;

6 km finanziati dalla Legge di Stabilità 2014, con gara in corso (macrolotto tra il viadotto Stupino e Altilia);

10 km finanziati dal decreto legge Sbocca Italia di prossimo avvio (macrolotto tra Rogliano e il viadotto Stupino, nonché lo svincolo di Laureana di Borrello);

42 km da finanziare.

Per quanto riguarda gli interventi oggetto di affidamento a Contraente Generale, essi assommano a 7 (tra completati e in corso), per un investimento complessivo di oltre 4,7 miliardi di euro e un'estensione totale di quasi 150 km (con circa 130 km già realizzati).

Circa la definizione di Contraente Generale, l'ANAS richiama l'articolo 162 del Codice degli Appalti il quale, mutuando definizioni già introdotte dalla c.d. Legge Obiettivo, lo definisce come un soggetto « qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa » ed ancora « per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo » nonché « per l'assunzione del relativo rischio ».

Il Contraente Generale si fa, quindi, carico del rischio economico dell'opera, impegnandosi, con la partecipazione alla gara, a fornire « un pacchetto finito » a prezzi, termini di consegna e qualità predeterminati contrattualmente in ragione della sua adeguata esperienza e capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria.

Ai sensi della normativa vigente, infatti, il Contraente Generale è tenuto a svolgere attività molto ampie — che vanno dalla progettazione alla realizzazione (anche indirettamente) dell'intervento, all'acquisizione delle aree di sedime, alla direzione dei lavori e coordinamento per la sicu-

rezza in esecuzione, alla realizzazione dell'opera, nonché di provvedere, in parte, al prefinanziamento della stessa.

L'obbligazione assunta è quella propria di ogni contratto di appalto, anche se ovviamente più estesa di questo, atteso i compiti propri e le specifiche funzioni richieste al Contraente Generale dalla legge istitutiva.

Tale obbligazione, infatti, non può implicare l'assunzione da parte del Contraente Generale di tutti i rischi, anche di quelli imprevedibili ed imprevedibili, finendo, in caso contrario, per assumere un carattere aleatorio in contrasto con l'assetto dei vantaggi e degli svantaggi che configurano tale tipo di contratto, che mantiene pur sempre uno spiccato carattere commutativo.

L'istituto del Contraente Generale è, tuttavia, caratterizzato da una più ampia responsabilità sia nella fase progettuale che nella fase di esecuzione dell'opera.

Nell'ambito di tale rapporto, Anas svolge la funzione di Alta Sorveglianza, attraverso una struttura dedicata, coordinata dal Responsabile del Procedimento, supportato da tutte le altre funzioni aziendali.

Tale attività ricomprende la supervisione, il controllo e il monitoraggio del processo realizzativo dell'opera, sia per quanto riguarda il rispetto degli obblighi contrattuali a carico del Contraente Generale sia in relazione alle attività della Direzione Lavori, ricompresa nel relativo affidamento.

## ALLEGATO 2

**5-05074 Grimoldi: Sull'attuazione delle norme relative alla garanzia globale di esecuzione dei lavori pubblici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La garanzia globale di esecuzione ha rappresentato un mutamento di indirizzo normativo voluto dal legislatore italiano per rafforzare la posizione della stazione appaltante.

Attualmente essa dovrebbe applicarsi solo ad appalti di grandi dimensioni, che sono in numero molto ridotto.

Ma questa circostanza non ne facilita l'applicazione, al contrario.

Infatti, rispetto alle tradizionali garanzie di tipo risarcitorio si è inserito un istituto completamente nuovo – di derivazione anglosassone – che prevede l'inserimento del garante (*surer*) nella fase realizzativa dell'opera e quindi la sostituzione dell'impresa inadempiente, in caso di ritardo o fermo lavori. Con questo nuovo tipo di garanzia la liquidazione dei danni viene sostituita con l'esecuzione in forma specifica dell'opera.

Le finalità della norma sono condivisibili: controllare in ogni momento l'esecuzione dell'opera e sostituire tempestivamente l'impresa inadempiente evitando ripercussioni negative sui tempi e i costi di realizzazione dell'opera.

Ma questa normativa espone il *surer* ad un rischio molto elevato, proprio in ragione del numero limitato di appalti disciplinati in tal modo, che non permette a questo soggetto di spalmare il rischio su un numero maggiore di contratti, riducendo così il rischio complessivo che egli assume. È evidente, infatti, che assicurare solo grandi appalti espone le imprese a rischi particolarmente concentrati e quindi potenzialmente pericolosi per la loro stabilità.

Per superare queste criticità è stata anche avanzata da parte di ANAC la proposta di estendere lo strumento anche per appalti medio piccoli. Ciò permetterebbe di spalmare il rischio su un numero maggiore di contratti, riducendo il rischio complessivo per il *surer*.

Tuttavia, l'istituto, nei fatti, ha evidenziato una serie di criticità e si è bene a conoscenza di tutta una serie di gare in atto che rischiano di andare deserte in quanto, nel nostro paese, mancano gli strumenti effettivi per l'applicazione di tale norma: ciò è la prova tangibile di quanto possa risultare difficile trapiantare in un ordinamento istituti (pur validi) provenienti da altri sistemi giuridici.

Peraltro, l'estensione auspicata potrebbe scontrarsi con l'ostilità delle imprese di assicurazione ad assumere rischi connessi all'esecuzione, in quanto abituate alle logiche dell'attività assicurativa tradizionale basata sulla massima raccolta di rischi omogenei in applicazione di indici probabilistici ai fini dell'individuazione del rischio medio (vd. atto di segnalazione al Governo e al Parlamento dell'Avcp del 28 febbraio 2002 e Bollettino Avcp n. 4/2003, il cui la questione era già stata esaminata dall'Avcp quando era ancora vigente la L. 109/94).

La prova di queste difficoltà è offerta dalla proroga della entrata in vigore di questa norma, più volte reiterata, che è stata voluta dal MIT proprio per evitare i rischi di blocco delle gare per l'affidamento degli appalti di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi, in particolare, alle grandi opere.

Tale proroga, tuttavia, sulla base di quanto previsto, da ultimo, dall'articolo 21 del decreto legge « Fare » n. 69 del 2013, è venuta a scadenza il 30 giugno 2014.

Segnalo ancora che il MIT si è fatto parte diligente nel giugno dello scorso anno per intervenire sulla problematica

anche con un provvedimento di urgenza, tuttavia, la proroga non è stata ulteriormente reiterata.

Ribadisco comunque l'intenzione del Governo di produrre ogni sforzo per non interrompere la realizzazione di opere in corso, valutando al riguardo ogni azione possibile, anche in sinergia con ANAC.

## ALLEGATO 3

**5-05075 Segoni: Sui criteri di determinazione degli aumenti dei pedaggi autostradali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La procedura di aggiornamento delle tariffe autostradali non avviene in maniera discrezionale ma secondo specifiche procedure stabilite dalla vigente normativa statale e delibere CIPE. Detta normativa è recepita nelle convenzioni di concessione stipulate fra le società concessionarie autostradali e il concedente; per effetto delle diverse norme intervenute nel corso del tempo, gli atti convenzionali vigenti sono regolati da ben sei differenti regimi tariffari, oltre ai regimi tariffari specifici derivanti direttamente da pattuizioni convenzionali o definiti in sede di affidamento della concessione.

Il sistema tariffario risulta, quindi, estremamente vario in relazione alla data di sottoscrizione delle singole convenzioni. Ogni formula tariffaria contiene specifici parametri misurabili e pertanto non discrezionali.

Le società concessionarie – secondo la normativa, di recente modificata dall'articolo 27 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, e relativa legge di conversione – formulano al concedente, entro il 15 ottobre di ogni anno, la proposta di variazioni tariffarie che intendono applicare. Segue la procedura istruttoria, per la verifica di ogni singolo indicatore, svolta dalla Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, che avviene sulla base di:

verifiche amministrative sulla completezza della documentazione presentata e sulla sussistenza di contestazioni di inadempimento (che precludono il riconoscimento delle richieste tariffarie);

verifiche tecniche sullo stato d'avanzamento delle opere, accertamento degli investimenti eseguiti ed esclusione di quelli non assentiti in concessione, confronto della spesa sostenuta con quella risultante dai progetti approvati, rilevazione stato di qualità (indici relativi alla pavimentazione e incidentalità);

verifiche economiche/contabili sulle spese dichiarate (per singolo documento di spesa), sull'inerenza della spesa agli interventi indicati, di congruità della spesa per investimenti, sulla correttezza dei conteggi, reiterazione dei conteggi sulla base dei costi ammessi.

Gli adeguamenti tariffari stabiliscono una corrispondenza tra pedaggio e investimenti realizzati.

Quindi, vengono riconosciuti, con decreto interministeriale MIT-MEF, specifici incrementi tariffari secondo quanto stabilito dal corrispondente contratto di concessione.

L'aumento tariffario relativo all'anno 2015, a seguito di specifica direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che definiva « obiettivo prioritario di interesse pubblico l'adozione di ogni misura idonea a consentire l'attenuazione degli aumenti tariffari autostradali al fine di favorire il superamento dell'attuale congiuntura economico/finanziaria », è stato contenuto entro la soglia massima dell'1,5 per cento. L'eventuale recupero potrà avvenire in sede di aggiornamento dei piani economici finanziari di ciascuna società, in corso di valutazione, e comunque senza aggravio per l'utenza.

## ALLEGATO 4

**5-04921 Realacci: Intendimenti del Governo in merito alla linea ad alta velocità Milano-Venezia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La tratta AV/AC Brescia-Verona rappresenta il secondo lotto funzionale della linea AV/AC Milano-Verona.

Il Progetto preliminare dell'intera linea AV/AC Milano-Verona è stato approvato, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 190/2002 (oggi trasfuso nel decreto legislativo n. 163/2006) attuativo della Legge Obiettivo, anche ai fini della compatibilità ambientale, con delibera CIPE n. 120 del 2003. Conseguentemente, si è perfezionata, ad ogni fine urbanistico-edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

Il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la legge di stabilità 2014 che, all'articolo 1, comma 76, annovera anche la Tratta Brescia-Verona tra quelle da realizzare mediante lotti costruttivi, assegnando contestualmente una quota parte di finanziamenti di fonte pubblica.

In coerenza con l'obiettivo di contenere al massimo i tempi di realizzazione dell'intervento, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) in data 16 settembre 2014 ha trasmesso al MIT la Relazione sulla articolazione in lotti costruttivi nonché gli elaborati del Progetto definitivo redatto dal General Contractor Cepav Due per l'avvio del confronto con gli enti coinvolti dalla Conferenza di servizi, finalizzato all'approvazione del progetto.

Il 17 settembre 2014, il Consorzio Cepav Due ha presentato al MIT, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'istanza per l'avvio della procedura di Verifica di ot-

temperanza alle prescrizioni impartite dal CIPE con l'approvazione del Progetto preliminare.

Il successivo 25 settembre, il medesimo Consorzio ha presentato istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale per le opere in variante rispetto al tracciato del 2003, in attuazione alle prescrizioni impartite dal CIPE, istanza integrata dal General Contractor in data 12 dicembre 2014.

Il 26 settembre 2014, Italferr, società di ingegneria del gruppo FS, ha provveduto alla pubblicazione sui quotidiani dell'«avviso di avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità conseguente all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE».

Ad oggi l'iter approvativo del Progetto definitivo è in corso.

E in particolare, in data 29 novembre 2014, si è chiusa la Conferenza di Servizi indetta dal MIT (articolo 169 decreto legislativo 163/2006) e sono stati acquisiti tutti i pareri degli enti locali ed interferiti.

Il 23 gennaio 2015 è stato emesso il parere favorevole della Regione Lombardia in ordine alla localizzazione con una serie di prescrizioni, che sono già in corso di valutazione economica da parte di RFI e del Consorzio Cepav 2, su espressa richiesta del MIT.

Inoltre, il Ministero dell'ambiente informa di aver ricevuto, con nota del 4 febbraio scorso, le integrazioni richieste il 23 dicembre 2014 dalla Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; ad oggi, risulta ancora in corso l'attività di valutazione del Gruppo istruttore e pertanto, allo stato, «in merito alla

eventuale valutazione dell'ipotesi di affiancamento alla linea storica del nuovo tracciato ad alta velocità » lo stesso Ministero comunica di non avere ulteriori elementi utili.

Alla data attuale, il MIT è quindi in attesa dei pareri del Ministero dell'ambiente e del Ministero dei beni culturali, oltre che della Regione Veneto in via di formalizzazione, per poter chiudere l'istruttoria di competenza e sottoporre il progetto all'approvazione del CIPE.

Alla luce del quadro normativo vigente, è nella fase di verifica di tutti i pareri, che

il MIT compie ogni valutazione in merito al progetto presentato dal soggetto aggiudicatore; progetto che viene definito, pertanto, solo a conclusione della fase istruttoria con l'accoglimento integrale e/o parziale delle prescrizioni.

In ogni caso il MIT ha già in più occasioni incontrato i Sindaci delle aree coinvolte, istituendo di fatto un « tavolo informativo » al fine di consentire la più ampia conoscenza al territorio dell'iter istruttorio e delle scelte che saranno assunte a livello prescrittivo dalle Amministrazioni centrali.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-03292 Carrescia: Nomina del presidente dell'Autorità portuale di Ancona .....	84
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	88
5-03492 Bergamini: Attività volte al ripristino della legalità nel porto di Viareggio .....	85
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	89
5-03970 Pili: Necessità di garantire la continuità territoriale aerea tra la regione Sardegna e le città di Verona, Torino, Bologna e Napoli .....	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	90
5-03991 Rostellato: Mancato rispetto delle coincidenze ferroviarie previste dall'orario cadenzato regionale veneto e conseguenti disagi per gli utenti della linea Monselice-Legnago-Mantova .....	86
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	91
5-04002 Mazzoli: Disservizi nel collegamento ferroviario Viterbo-Roma e necessità di un generale potenziamento del trasporto ferroviario laziale .....	86
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	93
5-04357 De Lorenzis: Conseguenze derivanti dall'esclusione dell'aeroporto « Gino Lisa » di Foggia dal novero degli scali di interesse nazionale .....	86
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	95
5-04569 Spessotto: Mancata attivazione dei corsi di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina .....	87
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	97
5-04623 De Lorenzis: Ipotesi di correlazione tra l'acquisto di treni Atr 220 da parte delle società Ferrovienord e Ferrovie Sud-Est e modalità di omologazione ai fini della messa in esercizio .....	87
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	98

#### INTERROGAZIONI

Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

**La seduta comincia alle 13.40.**

Ivan CATALANO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità

dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

**5-03292 Carrescia: Nomina del presidente dell'Autorità portuale di Ancona.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD), replicando, nel sottolineare che la presentazione dell'interrogazione risale a molti mesi fa, in un periodo in cui non era ancora avvenuta la recente nomina del presidente dell'Autorità portuale di Ancona, prende atto con favore della risposta, della quale si dichiara soddisfatto, e auspica che per il futuro nomine di tale rilevanza possano essere fatte in tempi più rapidi.

**5-03492 Bergamini: Attività volte al ripristino della legalità nel porto di Viareggio.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Deborah BERGAMINI (FI-PdL), replicando, ringrazia il sottosegretario per gli importanti elementi di chiarezza contenuti nella risposta. Nel ricordare le vicende che hanno portato al trasferimento del comandante Iacono, cui, anche per le modalità con cui questo era avvenuto – nottetempo e prima della scadenza naturale del mandato – i media locali e nazionali avevano dato all'epoca dei fatti notevole attenzione, rileva che il trasferimento si inseriva nella questione spinosa della presenza di venditori abusivi sulle spiagge della Versilia, che il comandante aveva affrontato in un modo a suo giudizio assolutamente apprezzabile, ma non condiviso da tutti. Sottolinea in proposito che la presenza di venditori abusivi costituisce tuttora una grave piaga che Governo e istituzioni non sentono il dovere né il bisogno di risolvere. Evidenza che l'improvviso trasferimento del comandante Iacono aveva fatto sorgere dei dubbi, fugati dalla risposta utilmente resa dal rappresentante del Governo all'interrogazione, che il comportamento tenuto dal comandante con i venditori abusivi fosse stato strumentalizzato per rimuovere lo stesso dal suo incarico, tenuto conto del fatto che il comandante era impegnato anche su altri importanti

fronti di ripristino della legalità nel porto di Viareggio. Ritiene pertanto opportuno che il rappresentante del Governo abbia precisato che tale trasferimento risponde a normali criteri di avvicendamento del personale del Corpo delle capitanerie di porto.

**5-03970 Pili: Necessità di garantire la continuità territoriale aerea tra la regione Sardegna e le città di Verona, Torino, Bologna e Napoli.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mauro PILI (Misto), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta che, puntualizzando alcune importanti date che precisano l'andamento della vicenda, fa emergere la superficialità con la quale la regione e il Governo hanno gestito la situazione della continuità territoriale aerea con la Sardegna. Nel ricordare che la continuità territoriale deve assicurare che siano garantiti i collegamenti tra le zone che risultino territorialmente svantaggiate e il resto del Paese osserva che il Governo, pur in presenza di una disposizione legislativa che demanda alla regione al competenza al riguardo, non può sottrarsi rispetto ad una garanzia da prestare a propri cittadini, che viene così pesantemente disattesa. Osserva, inoltre, che l'esercizio senza compensazione di alcune delle rotte onerate oggetto dell'interrogazione, effettuato dalla compagnia aerea Meridiana, dimostra una tesi da lui stesso sostenuta in molteplici occasioni, ossia che dovrebbe essere svolto, senza compensazione, anche il servizio su altre rotte il cui *load factor* è senz'altro più alto di quelle in esame, e che quindi garantirebbero per le compagnie aeree ritorni più elevati. Ritiene che il grave danno subito dai cittadini per i mancati collegamenti con la Sardegna sia da imputare interamente alla negligenza delle istituzioni ed esprime il timore, a suo

giudizio del tutto fondato, che a governare le scelte in questo settore non è la difesa del diritto alla mobilità dei cittadini bensì gli interessi delle compagnie aeree.

**5-03991 Rostellato: Mancato rispetto delle coincidenze ferroviarie previste dall'orario cadenzato regionale veneto e conseguenti disagi per gli utenti della linea Monselice-Legnago-Mantova.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gessica ROSTELLATO (Misto-AL), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa ed esprime apprezzamento per l'attenzione che il Governo riserva alla questione oggetto dell'interrogazione. Osserva tuttavia che la problematica in essa evidenziata continua a persistere, non essendo rispettata la coincidenza tra il treno che da Venezia arriva a Monselice e quello che parte da Monselice per raggiungere Mantova, con grave danno per l'utenza, soprattutto pendolare, che di tale treno si serve. Sottolinea che la scelta dell'orario cadenzato in Veneto era stata fatta proprio per agevolare l'utenza pendolare e incentivare l'utilizzo del mezzo ferroviario in luogo del mezzo privato, ma osserva che i continui ritardi che si registrano sulla tratta Venezia-Monselice costringono i pendolari ad ore di attesa e creano un grave pregiudizio al raggiungimento dell'obiettivo della promozione del trasporto ferroviario perseguito dalle istituzioni.

**5-04002 Mazzoli: Disservizi nel collegamento ferroviario Viterbo-Roma e necessità di un generale potenziamento del trasporto ferroviario laziale.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessandro MAZZOLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa alla propria interrogazione, che evidenzia l'attenzione dedicata dal Governo alle questioni essa poste. Pur consapevole dell'importante lavoro che la regione Lazio sta svolgendo per migliorare l'efficienza del servizio ferroviario regionale e in particolare sulla tratta Viterbo Roma, ricorda che il raddoppio di tale ferrovia, pur previsto nel progetto originario, si è arrestato a Cesano, creando un *deficit* infrastrutturale che auspica venga presto sanato. Ritiene infatti che il miglioramento generale dell'efficienza del trasporto ferroviario, in particolare al servizio della capitale, debba costituire una priorità per il Governo e per tutte le istituzioni. Sottolinea, infine, che l'interrogazione faceva riferimento ad un particolare periodo nel quale, come ricordato anche dal rappresentante del Governo nella propria risposta, ci sono stati eventi meteorologici avversi che hanno generato un numero rilevante di ritardi, con picchi fino ad un'ora, rispetto ai quali nessuna informazione era stata data agli utenti, generando disagi che auspica non si ripetano in futuro.

**5-04357 De Lorenzis: Conseguenze derivanti dall'esclusione dell'aeroporto « Gino Lisa » di Foggia dal novero degli scali di interesse nazionale.**

Arianna SPESSOTTO (M5S) dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione De Lorenzis n. 5-04357.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando a titolo di cofirmatario, si riserva, anche a nome del collega De Lorenzis, primo firmatario dell'interrogazione, di approfondire i contenuti della risposta e di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo qualora necessario.

**5-04569 Spessotto: Mancata attivazione dei corsi di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per gli elementi forniti nella risposta, che tuttavia ritiene per nulla rassicuranti rispetto alla fissazione di una data certa per l'attivazione dei corsi di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina. Ricorda che tali corsi permetterebbero ai marittimi in questione di progredire nella carriera e sottolinea il grave pregiudizio loro arrecato dalla mancata attivazione dei corsi stessi. Fa presente che in alcuni casi, e soprattutto qualora lo consentano le condizioni economiche personali, tali corsi vengono frequentati all'estero, creando una inaccettabile disparità tra i lavoratori marittimi e auspica che l'*audit* previsto per il 26 maggio prossimo, cui il sottosegretario ha fatto riferimento nella

risposta, costituisca l'ultima tappa prima dell'attivazione di tali corsi, che era già prevista per il mese di novembre del 2014.

**5-04623 De Lorenzis: Ipotesi di correlazione tra l'acquisto di treni Atr 220 da parte delle società Ferrovienord e Ferrovie Sud-Est e modalità di omologazione ai fini della messa in esercizio.**

Arianna SPESSOTTO (M5S) dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione De Lorenzis n. 5-04623.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando a titolo di cofirmatario, si riserva, anche a nome del collega De Lorenzis, primo firmatario dell'interrogazione, di approfondire i contenuti della risposta e di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo qualora necessario.

Ivan CATALANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO 1

**5-03292 Carrescia: Nomina del presidente dell'Autorità portuale di Ancona.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta al quesito posto, comunico che il MIT ha esaminato, conformemente a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, i requisiti professionali dei nominativi pervenuti dagli enti pubblici locali specificati dal comma medesimo, tra i quali individuare il nuovo vertice dell'Autorità portuale di Ancona.

Il signor Rodolfo Giampieri, indicato tra i suddetti nominativi, è stato ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per

poter ricoprire tale carica e, pertanto, nominato – previa intesa con la regione Marche nonché del favorevole parere di entrambi i rami del Parlamento – Presidente dell'Autorità portuale di Ancona.

La nomina, come stabilito dalla norma prima richiamata, è avvenuta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, firmato il 23 gennaio scorso e notificato all'interessato in pari data, data dalla quale decorrerà il quadriennio del mandato.

## ALLEGATO 2

**5-03492 Bergamini: Attività volte al ripristino della legalità nel porto di Viareggio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto in esame si chiarimenti sull'avvicendamento, intervenuto a settembre 2014, del Capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Viareggio, Capitano di Fregata Marco Alberto Iacono, il quale, al compimento del periodo di comando prescritto dalle norme per l'assolvimento degli obblighi giuridici connessi al grado rivestito (almeno 1 anno solare), è stato trasferito presso altra sede di servizio (Palermo), peraltro di gradimento dello stesso Ufficiale.

Nel merito, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto fornisce puntuali informazioni.

In data 7 luglio 2014, al fine di accertare puntualmente i termini della vicenda, lo stesso Comando generale ha disposto un'ispezione, da parte di una commissione composta da due Ufficiali superiori e presieduta da un Ufficiale ammiraglio. L'ispezione ha evidenziato numerose criticità e lacune in ordine alla organizzazione e alla direzione dei servizi di polizia marittima della Capitaneria di porto di Viareggio, soprattutto in relazione ai servizi di vigilanza e controllo condotti dal personale all'esterno della sede, alla tenuta da indossare, ai segnali distintivi da mostrare nonché alle modalità di impiego e utilizzo dei mezzi di coazione e/o difesa personale.

È stato appurato, infatti, che l'attività nel corso della quale sono maturati i fatti (contrasto al commercio ambulante abusivo), non rientrando – in base alle norme vigenti – tra quelle riconducibili alla diretta competenza, potestà e responsabilità dell'Autorità marittima, non era stata svolta in concorso e sotto il necessario coordinamento e direzione della competente Autorità di pubblica sicurezza, circostanza questa che ha esposto il personale dipendente a

rischi non accettabili (non rivestendo il personale del Corpo, come noto, lo status di agente di pubblica sicurezza).

Il Comandante generale ha quindi convocato il Capitano di Fregata Iacono: nel corso del colloquio, venivano confermate appieno le criticità rilevate dagli ispettori che hanno concorso all'assunzione della decisione di avvicendare il Comandante Iacono, a far data dal 15 settembre 2014.

Pertanto, l'anticipato avvicendamento del Capitano di Fregata Iacono, in esito all'attività ispettiva svolta, è frutto di una naturale, ponderata e attenta determinazione, assunta dal Comando generale nella pienezza delle proprie funzioni, alle quali, ovviamente, non può, né deve – né vuole – abdicare, avendo adottato quel provvedimento per il bene dell'Amministrazione, non potendo rimanere inerte dinanzi a quanto accertato, concorrendo, in caso contrario, a consolidare comportamenti frutto di disposizioni disarmoniche che avrebbero potuto nuocere al personale, al Corpo, all'utenza.

Il trasferimento dell'Ufficiale nella sede di Palermo rientra comunque nella fisiologica dinamica delle attribuzioni e avvicendamenti degli incarichi di comando degli Uffici marittimi del Corpo delle capitanerie di porto.

Tale dinamica si sviluppa anche nell'adottare decisioni che il vertice dell'organizzazione matura in ragione delle valutazioni condotte sull'operato di ogni proprio componente, investito della responsabilità dell'esercizio della funzione e del ruolo di comando.

La decisione di trasferimento ad altra sede, peraltro, poteva essere gravata dall'interessato nelle competenti sedi, amministrative e/o giurisdizionali, ma che – alla prova dei fatti – non è stata impugnata.

## ALLEGATO 3

**5-03970 Pili: Necessità di garantire la continuità territoriale aerea tra la regione Sardegna e le città di Verona, Torino, Bologna e Napoli****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito circa la continuità territoriale con la Sardegna relativa alle cosiddette rotte minori sarde (CT2), riferisco quanto segue.

Sulla base delle determinazioni di apposita Conferenza di servizi tra lo Stato e la regione Sardegna, con decreto ministeriale del 14 marzo 2014, n. 83, sono stati imposti nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Bologna, Alghero-Torino, Cagliari-Bologna, Cagliari-Napoli, Cagliari-Torino, Cagliari-Verona, Olbia-Bologna, Olbia-Verona.

Nel successivo mese di aprile 2014, a seguito dell'insediamento di un nuovo esecutivo regionale, la regione Sardegna, cui – rammento – sono state trasferite le funzioni sulla continuità territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 837, della legge n. 296/2006, ha espressamente richiesto di non procedere agli adempimenti formali per l'applicazione del nuovo regime onerato. In particolare, la stessa regione, al fine di « verificare l'esigenza di modificare o integrare il sistema di continuità territoriale minore CT2 », ha manifestato la volontà di non voler procedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dell'informativa sui nuovi oneri imposti, nonché alla gara per l'assegnazione delle rotte in esclusiva e dietro compensazione finanziaria.

Pertanto, il MIT non ha potuto attivare le iniziative di propria competenza perché in attesa della valutazione della regione in merito; il 6 ottobre 2014, la medesima regione comunicava la volontà di continuare il precedente regime onerato di cui al decreto ministeriale n. 36/2005, nelle more dell'elaborazione di nuovi oneri di servizio pubblico per la CT2 meglio rispondenti alle esigenze di continuità aerea.

Quindi il decreto ministeriale n. 435 del 22 ottobre 2014 – richiamato dall'Onorevole Interrogante – nel disporre la cessazione degli effetti del citato decreto ministeriale n. 83, non ha fatto altro che mantenere in vita le previsioni del predetto decreto ministeriale d'imposizione degli oneri, in armonia con quanto espresso dalla regione e proprio al fine di garantire la continuità territoriale tra la Sardegna e Verona, Torino, Bologna e Napoli.

Attualmente i collegamenti Cagliari-Bologna, Cagliari-Torino, Cagliari-Verona, Cagliari-Napoli, Olbia-Bologna e Olbia-Verona risultano eserciti dal vettore Meridiana Fly senza compensazione finanziaria in base all'imposizione di oneri di servizio pubblico di cui al citato decreto ministeriale n. 36/2005, come modificato dal successivo decreto ministeriale n. 468/2013.

## ALLEGATO 4

**5-03991 Rostellato: Mancato rispetto delle coincidenze ferroviarie previste dall'orario cadenzato regionale veneto e conseguenti disagi per gli utenti della linea Monselice-Legnago-Mantova.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto concerne i servizi ferroviari regionali, ritengo opportuno ricordare che, oramai da molti anni, ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, la programmazione dei servizi regionali rientra nelle competenze delle singole regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese disponibili dalla regioni stesse, nonché i relativi *standard* qualitativi e i meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti.

Tuttavia, Ferrovie dello Stato Italiane informa che, già con l'orario del 2014, la regione Veneto – nell'ambito quindi delle proprie competenze – ha dato corso a un progetto di riorganizzazione complessiva del servizio ferroviario regionale sull'intero territorio che, adottando un'offerta di tipo cadenzato, ha previsto in estrema sintesi:

un sistema cadenzato di treni regionali veloci che collegano i capoluoghi di provincia e i centri maggiori;

un sistema cadenzato di treni regionali che servono tutte le stazioni/fermate;

un incremento del numero dei treni e, conseguentemente, dei posti offerti;

l'utilizzo di materiale rotabile dedicato per ogni singola linea/relazione.

In particolare, sulla direttrice Mantova-Legnago-Monselice-Padova/Venezia (e vi-

ceversa) in un giorno feriale medio circolano 26 treni (13 coppie), così distribuiti:

in fascia mattutina, sono attestate nella stazione di Padova due coppie di treni regionali da/per Legnago; una ulteriore coppia di collegamenti regionali effettua il servizio tra Mantova e Venezia Mestre e viceversa (uno al mattino da Mantova e l'altro al pomeriggio da Mestre);

i rimanenti servizi della relazione in argomento sono limitati alla stazione di Monselice (con partenze/arrivi da/per Legnago o Mantova), da dove è possibile proseguire il viaggio attraverso interscambio con i regionali veloci da/per la stazione di Bologna.

Relativamente alla qualità del servizio regionale sulla medesima linea, sempre FS evidenzia che la puntualità dei treni giunti a destinazione entro 5 minuti dall'orario di arrivo previsto, per l'intero 2014, si è attestata quasi al 95 per cento, con un rilevante incremento rispetto al dato 2013.

Per il servizio offerto in base all'orario 2014, confermato anche per il 2015, il materiale rotabile impiegato sulla linea Mantova-Monselice è costituito, per il 95 per cento dei collegamenti programmati, dai nuovi treni del tipo STAEDLER - Flirt ETR 343 di ultima generazione che offrono 206 posti a sedere ciascuno.

Per quanto riguarda, poi, le soluzioni di viaggio pomeridiane che prevedono l'utilizzo dei Regionali Veloci in partenza da Venezia/Padova con interscambio a Monselice – premesso che ogni eventuale mo-

difica/integrazione all'organizzazione del servizio ferroviario rientra nella competenza della regione Veneto – FS sta verificando la fattibilità tecnica di una rivisitazione delle tracce dei treni in partenza da Monselice.

Aggiungo, infine, che i servizi ferroviari in parola rientrano in un processo di razionalizzazione ed efficientamento – come previsto dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 così come

modificato e integrato dall'articolo 1, comma 301, della legge di stabilità 2013 – e che tale processo costituisce oggetto di verifica da parte del MIT.

Nel concludere informo che, per quanto di competenza del MIT, la problematica segnalata potrà essere comunque esaminata nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio nazionale sul TPL, istituito con l'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

## ALLEGATO 5

**5-04002 Mazzoli: Disservizi nel collegamento ferroviario Viterbo-Roma e necessità di un generale potenziamento del trasporto ferroviario laziale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti, tornando a premettere che, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 422/1997, la programmazione dei servizi regionali, i quali assicurano principalmente la mobilità della clientela pendolare, è di competenza regionale.

In effetti, i rapporti delle singole regioni con Trenitalia sono disciplinati da Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono stabiliti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare sulla base delle risorse economiche rese disponibili da ciascuna regione per il trasporto ferroviario nel proprio territorio, nonché i relativi *standard* qualitativi e i meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti.

Per quanto concerne la situazione del servizio ferroviario della linea FL3 Roma-Viterbo, Ferrovie dello Stato Italiane rileva quanto segue:

la linea FL3 ha un'estensione complessiva di circa 90 km totali, di cui circa due terzi (da Cesano a Viterbo Porta Fiorentina) a semplice binario, e un terzo, da Cesano a Roma Ostiense, a doppio binario;

sulla base delle indicazioni della regione Lazio, sulla linea FL3 l'offerta è stata organizzata in modo da contemporaneamente esigere dei pendolari di Viterbo e dei comuni dell'*hinterland* di poter disporre di collegamenti più veloci, con quella di una maggiore capacità e frequenza dei treni, espressa dai pendolari dell'area metropolitana (circa il 90 per

cento dei 70.000 viaggiatori abituali giornalieri della linea);

tale struttura d'offerta, attuata a partire da marzo 2013, ha previsto una media, nei giorni feriali, di 148 treni al giorno (per 125 mila posti offerti totali/giorno), dei quali 110 in area metropolitana e 38 da Roma a Viterbo e viceversa (di cui 17 treni regionali veloci), con un incremento apprezzabile del numero dei collegamenti giornalieri (+13 treni/giorno);

il materiale rotabile utilizzato sulla ferrovia Roma-Viterbo è costituito prevalentemente (142 treni) da convogli TAF e Vivalto (utilizzati per il trasporto pendolare su tutta la rete nazionale), ai quali si aggiunge una piccola quota di treni (6) composti con carrozze a piano ribassato che, comunque, saranno sostituiti con TAF e Vivalto a partire dal prossimo mese di aprile;

peraltro, sono in corso le consegne di nuovo materiale rotabile oggetto di uno specifico piano di rinnovo dedicato al Lazio, per il quale Trenitalia è impegnata con un investimento economico di 231 milioni di euro e ai quali si aggiungono 35 milioni stanziati dalla regione Lazio; nell'ambito delle prossime consegne, d'intesa con la regione, una particolare attenzione sarà dedicata al materiale destinato ai collegamenti Viterbo/Roma;

i 64 milioni di euro richiamati nell'atto parlamentare in esame fanno parte, invece, del piano di investimenti in materiale rotabile che la regione Lazio ha preannunciato per i prossimi 6 anni (2015-2020);

in merito all'indice di puntualità dei servizi regionali sulla linea, per l'anno 2014 il 90 per cento dei treni è giunto a destinazione in orario o, comunque, entro i 5 minuti dall'orario programmato (escludendo le cause non dipendenti da Trenitalia); questo dato conferma il *trend* di miglioramento già avviato a partire dal 2013.

Per quanto concerne l'indice di affidabilità della linea (dato dal rapporto tra i treni circolati e i treni programmati al netto delle cause esterne), nel 2014 è risultato essere del 99 per cento.

Ciò detto, va tuttavia considerato che, nel periodo tra ottobre e novembre 2014 cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, si sono verificati particolari eventi

di forza maggiore, legati al maltempo e ad altri fattori esterni; detti eventi, che hanno determinato situazioni di criticità con conseguenti ripercussioni sul regolare andamento del servizio ferroviario, non sono quindi imputabili a Trenitalia.

Relativamente, infine, alla qualità del servizio, FS fa presente che tutto il materiale rotabile impiegato da Trenitalia nei servizi di trasporto sull'intero territorio nazionale viene regolarmente sottoposto ad operazioni di manutenzione programmata secondo piani manutentivi che ciclicamente si ripetono, in base alla percorrenza chilometrica e/o alla scadenza temporale prevista, con varie fasi di controllo, verifiche e interventi effettuati a livelli differenti, che ne determinano il ciclo di utilizzo.

## ALLEGATO 6

**5-04357 De Lorenzis: Conseguenze derivanti dall'esclusione dell'aeroporto « Gino Lisa » di Foggia dal novero degli scali di interesse nazionale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo ai quesiti sulla valorizzazione dello scalo aereo Gino Lisa di Foggia facendo presente che:

il processo di individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 698 del codice della Navigazione, ha visto una proposta iniziale del MIT, contenuta nell'Atto di pianificazione della rete aeroportuale nazionale e delle azioni di razionalizzazione ed efficientamento del settore e dei relativi servizi adottato il 25 settembre 2014;

in tale proposta, è previsto che gli aeroporti di interesse nazionale sono considerati tali purché realizzino due condizioni consistenti, sostanzialmente, nella specializzazione dello scalo funzionale al sistema di bacino in cui lo stesso risulta inserito e nel raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche tendenziale, e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale. Tali condizioni non sono richieste per gli aeroporti di particolare rilevanza strategica e per quelli che garantiscono la continuità territoriale.

Al predetto Atto di pianificazione è conseguita una prima delibera nel Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2014, di approvazione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica che ha accolto le linee guida dell'Atto stesso.

Su tale schema di dPR, il 19 febbraio scorso, è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, per poter procedere, sentita l'Agenzia del demanio e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, all'emanazione del de-

finitivo decreto del Presidente della Repubblica che individuerà, in base alla suddetta norma del Codice della Navigazione, gli aeroporti di interesse nazionale.

Nel corso del confronto con la predetta Conferenza, è emersa l'esigenza condivisa di prevedere nello schema di dPR una norma transitoria che sancisca, in sede di prima applicazione del medesimo decreto, che i gestori degli aeroporti allo stato non inseriti tra gli scali di interesse nazionale possono presentare, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, la documentazione dimostrativa del possesso delle condizioni per il riconoscimento dell'interesse nazionale. Quest'ultima previsione potrà essere utilizzata dagli aeroporti, compreso quello di Foggia, che ad oggi non risultano inseriti nell'elenco degli scali di interesse nazionale.

Quanto ai servizi di assistenza alla navigazione aerea, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) informa di quanto segue.

La definizione degli orari di servizio sugli aeroporti a basso traffico è avvenuta tenendo conto delle conseguenti ricadute tariffarie. Pertanto, in una logica intesa a perseguire una politica di contenimento dei costi e quindi delle tariffe, sia ENAC che ENAV (Ente Nazionale di Assistenza al Volo) hanno condiviso attraverso il confronto con i gestori aeroportuali – una ipotesi di razionalizzazione dei servizi di assistenza al volo presso taluni aeroporti nazionali che sviluppano minori livelli di

traffico, da cui possa derivare un beneficio tariffario per l'assetto complessivo del settore del trasporto aereo.

L'ipotesi discende da un'analisi che ha riguardato 21 aeroporti a basso traffico, ovvero al di sotto dei 700.000 pax/anno, prendendo in esame la distribuzione dei voli nell'arco della giornata e differenziandoli per le condizioni stagionali, così da configurare un quadro temporale di erogazione dei servizi confacente all'orario di effettivo svolgimento del traffico e a cui riferire un impianto delle turnazioni del personale improntato alla razionalizzazione nell'uso delle risorse umane.

In linea di principio, la definizione degli orari non ha carattere rigido, ma è possibile prevedere dei margini di adattabilità dell'orario base, sempreché vi siano delle condizioni – sotto il profilo costi-

benefici – atte a giustificarle in termini di traffico servito, prescindendo quindi da esigenze di tipo puntuale (volo singolo).

Nel caso dell'aeroporto di Foggia, la determinazione dell'orario invernale è stata formalizzata dall'ENAC in 8 ore giornaliere, ad eccezione del lunedì e venerdì in cui l'orario è esteso a 12 ore secondo l'Accordo di Programma tra ENAV, MIT e MEF.

L'estensione fino alle ore 24,00 del servizio di assistenza al volo per un solo collegamento determinerebbe – considerata l'introduzione di altre turnazioni e qualora il costo non fosse assorbito a livello locale ovvero a carico del gestore – ricadute economiche sulle tariffe per l'intero sistema trasporto aereo, compresi gli altri scali nazionali.

## ALLEGATO 7

**5-04569 Spessotto: Mancata attivazione dei corsi di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica evidenziata dagli Onorevoli Interroganti, sono state acquisite informazioni presso il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, il quale riferisce quanto segue.

I corsi di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina sono stati disciplinati con il decreto dirigenziale 4 dicembre 2013, il cui articolo 2 prevede, tra l'altro, la possibilità di tenere gli stessi in favore degli Istituti ed Enti già in possesso dell'autorizzazione del modulo di allineamento di cui al decreto ministeriale 30 novembre 2007.

Con circolare n. 7 in data 19 agosto 2014, lo stesso Comando generale ha chiarito che gli Enti in discorso possono erogare detti corsi di formazione senza particolari formalità da parte della scuola interessata, ad eccezione di una comunicazione scritta al medesimo Organo centrale.

Al riguardo, il Comando generale informa che, ad oggi, sono pervenute quattordici comunicazioni che manifestano l'interesse di altrettanti Istituti ed Enti aventi titolo ad erogare i corsi di formazione, a seguito delle quali questi ultimi

hanno altresì avviato le conseguenti procedure per l'implementazione della relativa didattica.

Per quanto attiene, poi, alle possibili soluzioni richieste, da intraprendersi miratamente «al fine di evitare l'eccessivo procrastinarsi dei tempi di permanenza a terra per il personale marittimo», si ritiene doveroso segnalare che il rilascio di eventuali deroghe parrebbe creare un *vulnus* nella formazione del personale marittimo destinato ad assumere incarichi manageriali, dal momento che proprio l'entrata in vigore del predetto decreto dirigenziale ha consentito la chiusura della procedura di infrazione n. 2210/2012 (Carenze di addestramento e abilitazione della gente di mare – formazione per rilascio dei brevetti) aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia in quanto ritenuta, nel periodo antecedente all'emanazione di detto provvedimento, carente nell'attività di formazione degli ufficiali di coperta e di macchina della marineria nazionale.

Per completezza d'informazione, segnalo che la Commissione europea ha programmato un *audit* dal 26 maggio al 5 giugno prossimi per la verifica dell'attuazione delle norme in materia.

## ALLEGATO 8

**5-04623 De Lorenzis: Ipotesi di correlazione tra l'acquisto di treni Atr 220 da parte delle società Ferrovienord e Ferrovie Sud-Est e modalità di omologazione ai fini della messa in esercizio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo premettendo che Ferrovie del Sud Est (FSE) esercisce i servizi di trasporto pubblico di competenza regionale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 422/97 e che la proprietà della stessa società, in attuazione dell'Accordo di Programma stipulato dallo Stato con la regione Puglia in applicazione del citato articolo 8, doveva essere trasferita all'Ente regionale che ne ha rifiutato più volte l'acquisizione.

In tale contesto, le risorse economiche destinate alla copertura finanziaria dell'acquisto in esame sono state a carico dell'Amministrazione regionale.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è, invece, competente per ciò che attiene alla sicurezza, ai sensi del DPR 753/80, sia in fase di approvazione del progetto che per la successiva immissione in servizio dei rotabili *de quibus*.

Tanto premesso, si comunicano le informazioni assunte direttamente dall'USTIF (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi) per la Puglia.

Il treno di costruzione polacca PESA ATR 220 è stato acquistato da FSE attingendo alle risorse economiche messe a disposizione dalla regione Puglia, al prezzo di euro 3.470.000 ciascuno, per un totale di 27 esemplari: la fornitura originaria di 13 treni è stata estesa (fruendo delle opzioni contrattuali) di altri 10 vettori, e successivamente di ulteriori 4 unità.

Durante la costruzione dei convogli, a seguito della distruzione di una automotrice delle Ferrovie Nord Milano per un incidente ad un passaggio a livello, due treni della fornitura FSE (secondo l'andamento della commessa gli esemplari 20 e 21 dei 27 totali) sono stati – con contratto a parte – volturati alle Ferrovie Nord Milano,

conseguentemente sono stati realizzati due ulteriori esemplari di rimpiazzo per le FSE.

Pertanto, la commessa è stata per un totale di 29 elementi, di cui 27 alle FSE e 2 alle FNM; i 27 treni che costituiscono la fornitura completa per FSE sono ad oggi tutti regolarmente circolanti sulla rete ferroviaria pugliese.

Il prezzo pagato dalle Ferrovie Nord Milano per i due esemplari (nell'ordine di euro 4.000.000) è congruente con quello delle FSE, in quanto i treni FNM sono dotati anche dell'apparato S.C.M.T. (del valore di circa euro 500.000) per consentirne l'interoperabilità su tutta la rete lombarda, compresa quella R.F.I. che richiede espressamente la presenza del dispositivo, viceversa non necessario per gli esemplari FSE, che ne sono quindi privi.

Per cui euro 3.470.000 più circa euro 500.000, con un totale di circa euro 4.000.000 a unità.

Dopo circa sei anni di servizio, i riscontri sulla flotta FSE per quanto concerne l'affidabilità e il gradimento della clientela risultano soddisfacenti.

Segnalo infine che il progetto di tali rotabili fu approvato – previo parere favorevole dell'USTIF di Bari e della Commissione Interministeriale *ex lege* n. 1221/52, e N.O.T. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – dalla stessa regione Puglia con determinazione n. 448 del 2 dicembre 2008; il primo esemplare entrato in circolazione all'inizio del 2009 fu immesso in servizio espletando la prevista procedura, così a seguire per tutti gli altri 26 convogli.

Per quanto riguarda, poi, l'autorizzazione alla circolazione dei treni sulle reti locali è necessaria la sola autorizzazione ministeriale, regolarmente acquisita.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	99
5-05060 Ricciatti: Strategicità e previsioni di sviluppo del progetto GNL di Zaule .....	100
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	104
5-05061 Allasia: Interesse del gruppo Arcelor Mittal all'acquisizione di ILVA .....	100
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	106
5-05062 Benamati: Iniziative in materia di politica energetica e di infrastrutture finalizzate a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti .....	100
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	107
5-05063 Crippa: Quesiti relativi all'eventuale traslazione in bolletta dell'addizionale IRES sul reddito delle società petrolifere ed energetiche .....	101
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	109

##### INTERROGAZIONI:

5-03702 Mucci: Questioni relative alla nomina di Andrea Babbi a direttore generale di Enit ...	101
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	110
5-03939 Pagano: Utilizzo dei fondi europei previsti dal programma Horizon 2020 .....	102
5-04322 Prodani: Approvazione dello statuto di Enit e iniziative per il rilancio del turismo ...	102
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	112
5-04489 Borghesi: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Stefana Spa .....	102
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	113
5-04541 D'Ottavio: Liquidazione della cooperativa edilizia Pietro Nenni di Torino .....	102
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	114
5-04561 Ciprini: Prospettive produttive e occupazionali delle imprese dell'indotto delle acciaierie ThyssenKrupp .....	103
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i> .....	115

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI – Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti.*

**La seduta comincia alle 8.45.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assi-

curata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**5-05060 Ricciatti: Strategicità e previsioni di sviluppo del progetto GNL di Zaule.**

Serena PELLEGRINO (SEL), illustra, cofirmataria l'interrogazione in titolo, sottolineando in particolare che la commissione Via/Vas del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha concluso il procedimento istruttorio chiarendo che non vi sono aspetti di incompatibilità ambientale in relazione al progetto GNL di Zaule. Al riguardo, chiede al Governo se si intenda davvero realizzarlo e quali elementi possa fornire a supporto della strategicità del progetto medesimo.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Serena PELLEGRINO (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta e prende atto che per il Governo tale progetto, come in generale la questione dei rigassificatori nell'ambito della politica energetica, sia giudicato assolutamente strategico. Auspica tuttavia che la Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, come già dichiarato in precedenti occasioni, confermi la sua posizione assolutamente contraria alla realizzazione del rigassificatore di Zaule.

**5-05061 Allasia: Interesse del gruppo Arcelor Mittal all'acquisizione di ILVA.**

Stefano ALLASIA (LNA) illustra l'interrogazione in titolo sottolineando in particolare l'importanza che l'eventuale acquisizione degli stabilimenti dell'Ilva da parte del gruppo Arcelor Mittal, con la partecipazione della società italiana Marcegaglia,

avvenga nel rispetto della normativa *anti-trust* senza danneggiare le altre imprese operanti nel settore.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Stefano ALLASIA (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che giudica una mera ricostruzione delle vicende relative agli stabilimenti dell'Ilva e non una risposta alle questioni poste nell'interrogazione a sua firma. Teme al riguardo che per sciogliere tutte le questioni lasciate irrisolte anche dall'ultimo decreto-legge n. 1/2015, il Governo dovrà necessariamente presentare l'ennesimo provvedimento in materia.

**5-05062 Benamati: Iniziative in materia di politica energetica e di infrastrutture finalizzate a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.**

Andrea MARTELLA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, osservando che la politica energetica dei vari Paesi europei e dell'Italia in particolare è interessata da una situazione geopolitica molto delicata sia sul versante orientale sia su quello Mediterraneo. Sottolinea che l'interrogazione è originata dalla preoccupazione, manifestata anche dall'intervento del Presidente del Consiglio, svolto ieri in Assemblea in vista dell'odierno Consiglio europeo, sulla necessità di assicurare approvvigionamento energetico del nostro Paese.

Il Viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Come sottolineato dal Viceministro De Vincenti la modifica delle rotte, lo sviluppo del GNL, la realizzazione del TAP, la

crescita delle rinnovabili e dell'efficienza energetica rappresentano punti che contribuiscono alla sicurezza energetica del Paese. Sottolinea l'importanza della discussione odierna in Consiglio europeo per gli aspetti dei relativi al Corridoio Sud e ai collegamenti relativi al transito del gas e all'energia elettrica. Richiama le tragiche vicende della sponda meridionale del Mediterraneo che dimostrano l'urgenza di accordi europei su un mercato unico dell'energia. Ritene infine opportuno sottoscrivere accordi di vicinato e di partenariato con questi Paesi del Mediterraneo anche al fine di stabilizzare la sicurezza degli approvvigionamenti provenienti da un'area geograficamente e storicamente vicina all'Italia.

**5-05063 Crippa: Quesiti relativi all'eventuale traslazione in bolletta dell'addizionale IRES sul reddito delle società petrolifere ed energetiche.**

Davide CRIPPA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), sottolineando in particolare il rischio derivante da contenziosi relativi all'applicazione delle norme di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici al fine di minimizzare eventuali impatti negativi sui prezzi dell'energia.

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea che la mancanza di trasmissione delle informazioni relativamente a quindici procedimenti in corso potrebbe effettivamente nascondere una avvenuta traslazione degli oneri sulla bolletta dei cittadini. Lamenta altresì che il Viceministro De Vincenti, relativamente ai contenziosi sulla restituzione dell'imposta pagata, ha delegato al Ministero dell'economia una risposta che sarebbe stata gradita in questa sede. Sottolinea infine che nella rispo-

sta nulla è stato detto relativamente ai soggetti sui quali ricadrebbero gli oneri dei rimborsi a favore dei soggetti che hanno sollevato un contenzioso per aver pagato un'imposta giudicata incostituzionale.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.20.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 19 marzo 2015 — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI – Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni, le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu, e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**5-03702 Mucci: Questioni relative alla nomina di Andrea Babbi a direttore generale di Enit.**

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mara MUCCI (Misto-AL), replicando, ringrazia per la risposta dettagliata, ma si dichiara insoddisfatta degli elementi ricevuti in quanto restano da chiarire alcuni aspetti relativi al tema del rispetto della normativa in materia di trasparenza dell'attività amministrativa del Ministero. Resta altresì sullo sfondo il tema dell'opportunità del conferimento di un numero così elevato di incarichi alla medesima persona e, in particolare, si chiede tale circostanza abbia consentito al direttore generale di svolgere con efficienza ed adeguatezza la gestione di un ente strategico per il settore del turismo come l'Enit.

**5-03939 Pagano: Utilizzo dei fondi europei previsti dal programma Horizon 2020.**

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata l'assenza del deputato Pagano: si intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

**5-04322 Prodan: Approvazione dello statuto di Enit e iniziative per il rilancio del turismo.**

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Aris PRODANI (Misto-AL), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ricorda, innanzitutto, come la ricostruzione della vicenda relativa all'Enit sia stata già rappresentata nei medesimi termini dal sottosegretario Borletti Dell'Acqua Buitoni lo scorso 28 gennaio, in risposta alla sua interrogazione 5-04353. Gli elementi forniti nella seduta odierna nulla aggiungono a tale ricostruzione e si attende dallo scorso 23 dicembre DPCM per l'adozione dello statuto dell'Enit.

Sottolinea di aver più volte segnalato al Ministro Dario Franceschini, l'assoluta insufficienza delle risorse finanziarie destinate ad Enit e la mancata emanazione di tutti i decreti attuativi previsti nel decreto-legge n. 83 del 2014, cosiddetto Art bonus. Ricorda di aver segnalato al Ministro Franceschini, in occasione della discussione del suddetto decreto-legge, che i sei mesi di commissariamento previsti per un ente come Enit apparivano eccessivi, anche per l'avvicinarsi dell'inaugurazione di Expo. Aggiunge che la perdurante della situazione di *impasse* ha impedito a Enit di partecipare a importanti fiere e manifestazioni per mancanza di fondi; sottolinea inoltre di aver ricevuto commenti scandalizzati da parte di operatori del settore turistico sulla pessima qualità degli stand italiani alla ITB Berlin, la Fiera internazionale del turismo recentemente svoltasi a Berlino. Lamenta altresì gravi

lacune organizzative relative alla prossima inaugurazione di Expo 2015 e, in particolare, la situazione sito web *VeryBello* che, nelle sole lingue italiano e inglese, è ancora fermo alla versione beta.

Ricordati gli impegni assunti dal ministro Franceschini in una precedente audizione in cui ha manifestato la volontà di una costante interlocuzione con le Commissioni parlamentari, prega infine il sottosegretario Barracciu di reiterare al Ministro la richiesta – più volte sollecitata da tutti i gruppi della Commissione fin dallo scorso mese di dicembre – di una sua audizione sulla materia del turismo e, in particolare sulla situazione dell'Enit.

**5-04489 Borghesi: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Stefana Spa.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Stefano BORGHESI (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo e, in particolare, stigmatizza quanto evidenziato nella nota scritta circa il fatto che il Ministero dello sviluppo economico, espressamente interpellato per la parte di sua competenza, non abbia fornito alcun elemento informativo. Prende atto di tale disinteresse per una realtà produttiva che coinvolge circa 700 lavoratori e famiglie della provincia bresciana. Assicura che solleciterà iniziative volte all'istituzione di un tavolo, auspicando che il MiSE assuma ogni iniziativa idonea a salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità produttiva dell'azienda.

**5-04541 D'Ottavio: Liquidazione della cooperativa edilizia Pietro Nenni di Torino.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Umberto D'OTTAVIO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta che

fornisce rassicurazioni in merito alla revoca dell'incarico di commissario liquidatore all'avvocato Massimo Parisi a motivo della sua protratta attività nella liquidazione della cooperativa.

**5-04561 Ciprini: Prospettive produttive e occupazionali delle imprese dell'indotto delle acciaierie ThyssenKrupp.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Tiziana CIPRINI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Chiede se il Governo stia seguendo l'adempimento degli accordi siglati al MiSE nello scorso mese di dicembre e, nello specifico, la situazione dell'azienda Ilserv. Sottolinea che la multinazionale AST persegue ostinatamente la sua politica di contenimento

dei costi e le ditte appaltatrici, pur di non perdere commesse vitali, scaricano sui lavoratori il peso degli sconti imposti. Di fronte a questa situazione, tutte le sigle sindacali hanno manifestato la loro disponibilità ad aprire una vertenza dell'indotto AST, composto da almeno 1.500 lavoratori e numerose aziende. Aggiunge che i nove lavoratori della Ise (che ha perso l'unica commessa da parte di Ilserv) si trovano in cassa integrazione in deroga, già attivata nel mese di giugno 2014 e finanziata per soli cinque mesi nel 2015. Sollecita quindi il Governo a vigilare sull'adempimento dell'accordo sottoscritto presso il Ministero dello sviluppo economico il 3 dicembre 2014.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione 5-05060 Ricciatti: Strategicità e previsioni di sviluppo del progetto GNL di Zaule.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto del terminale di Zaule, che risponde ai requisiti previsti per le Infrastrutture Strategiche previste dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN) approvata nel marzo 2013 dai Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per soddisfare le esigenze di diversificazione e di sicurezza d'approvvigionamento di gas, nonché per lo sviluppo dell'Italia come Hub sud-europeo, è stato incluso (unico terminale di rigassificazione italiano) anche nella lista dei « Progetti di Interesse Comune » (da ora PCI), redatta secondo il Regolamento numero 347 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 recante gli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (TEN-E).

Tale elenco, fondamentalmente, è stato composto a partire dai piani decennali dei gestori delle reti energetiche ed integrati da richieste di inserimento di progetti effettuate direttamente dagli investitori privati, fra cui il progetto Zaule.

Tali progetti sono stati vagliati da gruppi di esperti della Commissione Europea in funzione dell'interesse transfrontaliero, requisito che ha ovviamente privilegiato le interconnessioni tra reti di Stati membri. Nel caso di stoccaggi di gas e terminali di rigassificazione di GNL, che per definizione non possono che essere collocati nel territorio di un solo Stato Membro, sono stati mantenuti solo quelli per i quali le Autorità di regolazione abbiano attestato il beneficio transfrontaliero, circostanza che si è verificata nel caso del terminale di Zaule, per l'intervento del Regolatore austriaco.

In data 24 luglio 2013, a Bruxelles, la riunione del gruppo decisionale sui PCI definì la lista dei progetti energetici sottoposti in seguito alla Commissione europea che adottò la lista definitiva con atto delegato. In tale lista è rimasto il progetto con il nome « *Onshore LNG Terminal in the Northern Adriatic* ». Nella succitata lista il progetto fu denominato come « rigassificatore in terraferma nel Nord Adriatico » proprio per tener conto di una sua possibile delocalizzazione nell'area del Nord Adriatico, come previsto dal decreto di sospensione della VIA adottato nel mese di aprile 2013 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto col Ministero dei Beni (MATTM) e delle Attività Culturali e del Turismo.

A seguito della citata sospensione per sei mesi dell'efficacia del Decreto di V.I.A. positiva, adottata dal medesimo Ministero, non essendosi verificata nessuna delle due ipotesi ivi previste (una diversa localizzazione dell'impianto o una modifica del piano portuale da parte dell'Autorità Portuale che aveva segnalato la incompatibilità del progetto con il futuro previsto incremento dei traffici portuali), il Ministero dell'Ambiente (MATTM) avviò il procedimento di revoca, con ciò ponendo il MiSE, attesa la natura endoprocedimentale della V.I.A., nella condizione di dover sospendere l'iter del proprio procedimento in attesa del provvedimento di revoca.

In seguito il Ministero dell'Ambiente con propria nota (n.1706) del 6 febbraio 2015 ha espresso un parere di conferma della VIA « previa attenta valutazione dell'ulteriore documentazione pervenuta » af-

fermando « che non si evidenziano incompatibilità ambientali tra le previsioni del Piano Regolatore Portuale di Trieste ed il progetto del rigassificatore GNL di Zaule ».

Pertanto, in conseguenza di tale ultima nota del Ministero dell'Ambiente, il Ministero dello sviluppo economico ha dovuto riaprire i termini del procedimento di autorizzazione chiedendo comunque alla società proponente, la vigenza dell'interesse alla realizzazione del progetto.

Per quanto premesso, faccio presente che il MiSE non può negare l'autorizzazione alla costruzione senza un motivo giuridicamente valido, né esprimersi sull'incompatibilità dell'infrastruttura con il traffico marittimo del porto di Trieste, poiché sull'argomento si è già espresso il MATTM. Infine evidenzio che la normativa sul procedimento amministrativo prevede che il MiSE non potrà rilasciare l'autorizzazione dell'infrastruttura senza una intesa con l'Ente regionale.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-05061 Allasia: Interesse del gruppo Arcelor Mittal all'acquisizione di Ilva.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Com'è noto, la procedura di amministrazione straordinaria relativa ad Ilva spa è nella sua fase iniziale ed è anzi ancora in corso l'estensione della procedura ad altre imprese del gruppo, tutte sinergiche e funzionali dal punto di vista industriale.

È evidente che l'apertura di una procedura, di per sé a carattere necessariamente temporaneo quale l'amministrazione straordinaria, a carico di un player industriale della rilevanza di Ilva determina l'attenzione ed eventualmente anche la manifestazione dell'interesse degli operatori del mercato. Ciò avviene nella generalità delle procedure in corso ed a maggior ragione nel caso di Ilva, trattandosi di un primario operatore a livello mondiale.

In tale quadro, è compito dei Commissari vagliare ogni interesse e disponibilità del mercato e riferirne al Governo.

Per quanto riguarda il richiamo alla necessità del rispetto di procedure e principi di trasparenza e imparzialità, si dà rassicurazione che, ai sensi di legge, i commissari dovranno predisporre il programma di cessione entro 180 giorni, prorogabili di ulteriori massimo 90 giorni, a far data dal decreto di apertura della procedura.

In tale documento dovranno essere individuate le linee fondamentali sulle quali svolgere la procedura sia con riferimento alla prosecuzione delle attività d'impresa ed alla gestione delle specifiche, complesse problematiche ambientali e relative fonti di finanziamento, che alle modalità di ricollocazione sul mercato

delle attività stesse, nelle forme previste per le vendite di aziende in amministrazione straordinaria, nonché nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, ivi compresa quella in materia antitrust nel caso di operazioni di concentrazione.

Con riferimento, nello specifico all'interessamento da parte del gruppo euroasiatico Arcelor Mittal, in cordata con la società italiana Marcegaglia, il Commissario, dopo numerosi incontri, ha ricevuto una manifestazione di interesse nella quale è stata evidenziata la necessità, da parte di Arcelor Mittal/Marcegaglia, di ottenere idonee garanzie al fine di rimuovere, prima dell'invio di una loro offerta vincolante, alcune rilevanti criticità, tra le quali segnalo la definizione delle problematiche giudiziarie sui beni di proprietà del Gruppo Ilva, il conseguimento di una Autorizzazione Integrata Ambientale avente una durata pari a 16 anni dalla data di acquisto dell'azienda e l'ottenimento di una netta separazione giuridica al fine di eliminare qualsiasi responsabilità e passività derivanti dalle problematiche ambientali, finanziarie e giudiziarie del Gruppo Ilva.

Tali condizioni hanno quindi decretato il non soddisfacente esito delle trattative di cui sopra e ciò, unitamente all'ormai critica situazione patrimoniale e finanziaria di Ilva Spa, ha comportato, come è noto, l'inevitabile richiesta di ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-05062 Benamati: Iniziative in materia di politica energetica e di infrastrutture finalizzate a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia è il terzo mercato europeo per il gas naturale, con un consumo di circa 62 miliardi di mc nel 2014 ed una dipendenza dall'import per circa il 90,0 per cento. La produzione nazionale di gas, dopo alcuni anni di aumento, è infatti calata a circa 7,1 miliardi di metri cubi anno, mentre avrebbe ancora prospettive di incremento.

Dei circa 56 miliardi di metri cubi importati, 26,1 miliardi di metri cubi, equivalenti a circa il 44 per cento della domanda italiana, provengono fisicamente dalla Russia.

Il progetto South Stream, con una capacità del gasdotto di 63 miliardi di metri cubi all'anno, non era previsto che portasse gas aggiuntivo all'Italia ma che continuasse a fornire i volumi attuali attraverso una nuova rotta, aumentando la diversificazione delle rotte e quindi la sicurezza delle forniture rispetto al transito in Ucraina.

Il Turkish Stream, progetto di gasdotto che parte dalla Russia verso la Turchia attraversando il Mar Nero, prevedrebbe la realizzazione di 4 linee per un totale di 63 miliardi di mc l'anno. Il volume di gas che sarà consegnato al confine tra Turchia e Paesi della UE è stimato in 47 miliardi di mc in quanto 16 miliardi di mc, che sarebbero trasportati con la prima linea, sarebbero destinati al mercato turco. Il progetto potrebbe essere verosimilmente sviluppato per fasi successive con una seconda linea che potrebbe raggiungere l'esistente interconnessione fra Turchia e Grecia per ulteriori 16 miliardi di mc.

In funzione dell'ulteriore numero di linee che saranno costruite si potrà valutare se realmente la Russia e GazProm intenderanno non estendere, oltre il 2019, i transiti di gas attraverso l'Ucraina.

Preme evidenziare che il sistema italiano degli stoccaggi di gas risulta essere particolarmente efficiente, essendo considerato a livello europeo quale « best practice », e capace di stoccare, a regime, quantità significative: circa 11,4 miliardi di mc di stoccaggio commerciale e circa 4,6 miliardi di mc di stoccaggio strategico, ciò che permette al Paese una autonomia importante anche nei momenti di crisi.

Nello specifico, il Governo sta ponendo in essere una serie di azioni che sintetizzo:

diversificare le fonti e le rotte del gas, a mezzo di gasdotti (il TAP ne è un concreto esempio) e rigassificatori GNL. Il TAP potrà portare in Italia fino a 10 miliardi di metri cubi nel 2020, aumentabili a 20 successivamente. Tali primi volumi di gas azero corrispondono a quanto abbiamo importato nel 2014 da Algeria o Libia e al 40 per cento circa di quanto importiamo attualmente dalla Russia;

continuare con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dato che già nel 2014 abbiamo raggiunto, con sei anni di anticipo, l'obiettivo comunitario del 17 per cento assegnato all'Italia;

promuovere ulteriormente l'efficienza energetica;

implementare le infrastrutture di interconnessioni gas ed elettricità in Europa,

per rendere il sistema energetico europeo più liquido e flessibile, anche per consentire l'utilizzo, senza problemi di rete, della sempre maggiore quota di rinnovabili variabili nella produzione di elettricità;

rendere più liquido ed accessibile il mercato di GNL con nuovi fornitori, modernizzando le infrastrutture già esistenti nonché costruendo nuovi rigassificatori;

sviluppare una politica di ricerca e coltivazione di gas sostenibile nel Medi-

terraneo orientale e nel Nord Africa, promuovendo l'esportazione di questa risorsa verso l'Europa;

infine, incrementare la produzione nazionale sia di petrolio che di gas in modo sicuro per l'ambiente, come da implementazione della Direttiva europea offshore (Direttiva 2013/30/EU of European Parliament and of the Council of 12/06/2013 on Safety Offshore Oil and Gas Operation).

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-05063 Crippa: Quesiti relativi all'eventuale traslazione in bolletta dell'addizionale IRES sul reddito delle società petrolifere ed energetiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle affermazioni contenute nell'Atto in esame, relative alle verifiche effettuate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed i servizi idrici e ai procedimenti sanzionatori conclusi e in corso, evidenzio che 144 sono gli operatori vigilati per il 2011 e non quelli sanzionati.

Per tali operatori, gli accertamenti svolti dall'Autorità sono finalizzati a verificare le possibili condotte traslative e non sono correlati ai procedimenti sanzionatori in corso (15), menzionati nell'interrogazione. Questi ultimi procedimenti hanno invece ad oggetto il mancato riscontro agli obblighi informativi (ovvero gli operatori non hanno trasmesso i dati necessari all'AEEGSI per adempiere al proprio compito di vigilanza).

La mancata collaborazione con il Garante da parte di talune società ha comportato infatti l'avvio di procedimenti sanzionatori (37 di cui 15 ancora in corso) e non ha consentito l'accertamento di condotte traslative.

Con riferimento alla richiesta del Codacons di rendere pubblici i provvedimenti adottati dal 2008, rilevo che i provvedimenti sanzionatori o di accertamento della traslazione, di competenza dell'AEEGSI,

sono atti pubblici e come tali sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità. I provvedimenti relativi alle irregolarità nel pagamento dell'imposta sono, invece, di competenza dell'Agenzia delle entrate e, pertanto, potrà fornire le pertinenti informazioni il Ministero di riferimento.

Per quanto concerne l'impatto dell'esito di eventuali contenziosi, in nessun caso ci sono riflessi negativi a carico delle bollette. Infatti, i contenziosi relativi alla restituzione dell'imposta pagata sono di competenza dell'Agenzia delle entrate; in caso di contenziosi relativi all'accertamento della traslazione, non sono contemplate sanzioni o restituzioni, poiché non previste dall'articolo 81 del D. L. n. 112/08; quelli inerenti i procedimenti sanzionatori, non attengono l'imposta ma hanno ad oggetto la mancata collaborazione allo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte dell'AEEGSI.

Pertanto, non vi è correlazione tra i contenziosi in essere (o eventuali) nei confronti dell'Autorità e gli eventuali impatti sui prezzi dell'energia, dal momento che i procedimenti dell'AEEGSI riguardano l'accertamento di eventuali inadempimenti ad obblighi informativi.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-03702 Mucci: Questioni relative alla nomina di Andrea Babbi a direttore generale di Enit.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Mucci, relativa alla nomina e agli incarichi aggiuntivi ricoperti dal direttore generale dell'ENIT, Andrea Babbi.

In tema di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa, e prima di entrare nello specifico dell'interrogazione, intendo evidenziare che il Ministero ha già provveduto a dare attuazione alla disposizione contenuta all'articolo 12, comma *1-ter*, del decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014, in base alla quale tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il sito del Ministero è stato aggiornato e, nelle pagine dedicate all'Amministrazione trasparente, è stata inserita una sezione per pubblicare gli atti indicati nella disposizione sopra richiamata.

Quanto alla nomina del Direttore generale dell'ENIT, si precisa che il procedimento è disciplinato dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207 e dall'articolo 13 dello Statuto vigente e che tale nomina è stata

disposta con deliberazione n. 24/2012 del Consiglio di amministrazione dell'ENIT, allora vigilato dal Dipartimento per gli Affari regionali, il turismo e lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in un periodo antecedente al trasferimento delle competenze in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio al Mibact.

Il dott. Babbi è stato nominato direttore generale dell'Enit con decreto del Ministro pro tempore per gli Affari generali, il turismo e lo Sport del 14 settembre 2012, con un contratto di durata non superiore a tre anni, non rinnovabile, in conformità con la normativa vigente.

Il contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato del Direttore generale dott. Babbi, a seguito di un nutrito carteggio tra il Cda di Enit e la Direzione generale per le politiche del turismo nel frattempo trasferita con DPCM 21 ottobre 2014 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Mibact, è stato approvato con decreto interministeriale sottoscritto in data 24 febbraio 2014 dal Direttore generale delle Politiche per il turismo e dal Ragioniere generale dello Stato e sottoposto agli organi di controllo.

Con nota 21 marzo 2014, inviata per conoscenza all'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio centrale del Bilancio, specificando che la spesa sarebbe gravata sul bilancio di Enit, restituiva alla Direzione generale per le politiche del turismo il citato decreto interministeriale 24 febbraio 2014, registrato, con osservazioni, dalla Corte dei conti il 21 marzo 2014.

Il trasferimento delle competenze in materia di vigilanza e controllo sull'Enit

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Mibact evidenziava diversi elementi di criticità, oggetto nel tempo di iniziative degli Uffici di Gabinetto *pro tempore*, al fine di ridurre le anomalie e riportare all'interno di un quadro più ordinato doveri e responsabilità dei diversi soggetti istituzionali. In particolare, al fine valutare l'assunzione di azioni volte ad accertare responsabilità civili, penali, disciplinari, erariali, contabili e patrimoniali, veniva disposta la trasmissione dell'intero carteggio relativo, tra l'altro, alla questioni suddette, all'Avvocatura dello Stato, affinché fossero valutate approfonditamente tutte le azioni ritenute utili o necessarie a tutela dell'Amministrazione.

Pur in presenza dei limiti imposti dal DPCM 28 febbraio 2013, attuativo delle restrizioni disposte dalla *Spending review*, si provvedeva, inoltre, con circolare n. 146 del 30 aprile 2014, ad avviare il procedimento di interpello per il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale relativo alla Direzione generale per le politiche del turismo, che si concludeva, con decreto ministeriale 18 giugno 2014, con la nomina del nuovo direttore generale del turismo.

Di fronte al diffondersi di notizie relative ad accertamenti disposti dalla magistratura contabile e ordinaria per effetto di segnalazioni, ricorsi e denunce, non portati tempestivamente a conoscenza dei vertici dell'Amministrazione che non otteneva, anche al fine dell'adozione di provvedimenti di tutela della stessa, elementi formali di riscontro da parte delle Autorità competenti, venivano attivate procedure ispettive volte all'accertamento della regolarità dei procedimenti adottati.

Stante il permanere delle difficoltà di gestione dell'Enit, culminate con le dimissioni del Presidente, il Ministro, già nel corso del mese di aprile, proponeva nell'ambito della redazione del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, ha proposto un radicale riassetto dell'Enit, poi confluito

nell'articolo 16 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 che disponeva in via d'urgenza la trasformazione di Enit in ente pubblico economico mediante la nomina di un Commissario straordinario e la contestuale messa in liquidazione della società Promuovi Italia. Con DPCM 16 giugno 2014 veniva nominato Commissario straordinario dell'Enit l'Ing. Cristiano Radaelli.

Il Commissario straordinario ha tempestivamente provveduto alla definizione del nuovo statuto comprensivo di una proposta di riorganizzazione dell'Enit, che implica, tra l'altro, la cessazione di tutti gli incarichi in essere.

Per quanto riguarda gli incarichi aggiuntivi ricoperti dal dott. Babbi, il Commissario straordinario dell'Enit il 24 ottobre 2014 accertava, anche su richiesta della Direzione generale competente, alcune incompatibilità e invitava lo stesso a rimuoverle, cosa avvenuta a far tempo dal 21 settembre 2014, come comunicato dallo stesso dott. Babbi al Commissario straordinario.

Sulla materia si è in attesa delle conclusioni delle indagini in corso presso la Procura della Repubblica e della Corte dei conti.

Alla luce delle criticità rappresentate, il Ministro ha, comunque, provveduto con decreto 10 ottobre 2014 ad istituire una Commissione di indagine amministrativa, i cui lavori stanno pervenendo alla fase conclusiva, relativa alle funzioni di vigilanza su Enit e Promuovi Italia S.p.a., con il preciso scopo di pervenire ad un'organica ricostruzione delle complesse vicende amministrative nella loro successione cronologica, al corretto funzionamento delle attività di vigilanza e controllo analogo delle strutture preposte, nonché ad un'attenta rivisitazione degli atti posti in essere nella fase di trasferimento delle strutture del turismo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Mibact.

## ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-04322 Prodani: Approvazione dello statuto di Enit e iniziative per il rilancio del turismo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Prodani sollecita l'approvazione dello statuto dell'ENIT e chiede quali iniziative il Governo intende adottare per supportare il settore della *meeting industry*.

Rispondo con piacere all'interrogazione dell'onorevole Prodani e confermo quanto riportato nell'atto parlamentare da lui presentato, circa il fatto che il comma 5 dell'articolo 16 del decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014 dispone che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge stesso, si provveda all'approvazione del nuovo statuto dell'ENIT. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal commissario straordinario, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In anticipo rispetto al termine assegnato, il commissario straordinario ha adottato il nuovo statuto dell'Ente, con la deliberazione consiliare n.7 del 10 novembre 2014, emessa nello svolgimento delle funzioni, a lui affidate dal decreto legge, di organo collegiale di amministrazione. La delibera di adozione e lo statuto sono stati trasmessi al Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo, quale autorità vigilante, per l'ulteriore iter.

Sono seguiti contatti informali con gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di concertare taluni affinamenti al testo dello statuto che è stato nuovamente adottato dal commissario dell'ENIT, con deliberazione n. 14 del 23 dicembre 2014.

La deliberazione di adozione e il testo del nuovo statuto sono stati inviati, con nota del 23 dicembre 2014, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di approvazione del nuovo statuto.

Per quanto riguarda le iniziative per supportare, in particolare, il settore della *meeting industry* vorrei segnalare che all'interno di ENIT è stato istituito un Comitato di coordinamento delle azioni per lo sviluppo dell'offerta congressuale, ritenuto settore strategico per lo sviluppo dell'economia nazionale.

In data 4 marzo scorso è stato inoltre sottoscritto dal Commissario straordinario di ENIT, ing. Radaelli, e dalla Presidente del Convention Bureau Nazionale, dott.ssa Ferrara, un protocollo d'intesa triennale in funzione del quale ENIT riconosce il ruolo del Convention Bureau Italia come soggetto che opera a sostegno della *meeting industry* perseguendo finalità di interesse generale volte alla promozione ed allo sviluppo di destinazioni e sedi congressuali a beneficio di tutto il Paese.

Lo scopo del Protocollo d'Intesa è quello di avviare una collaborazione per lo sviluppo ed il coordinamento dell'attività congressuale, e più in generale per la promozione di eventi da svolgere nel territorio nazionale.

ENIT e Convention Bureau Italia, attraverso la sottoscrizione del protocollo, hanno la facoltà di stipulare accordi specifici in occasione delle principali fiere promozionali o importanti attività di comunicazione al fine di individuare di volta in volta le azioni da intraprendere in stretta collaborazione per migliorarne l'efficacia.

ALLEGATO 7

**Interrogazione n. 5-04489 Borghesi: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Stefana Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'Onorevole Borghesi, inerente alla situazione produttiva ed occupazionale dell'impresa STEFANA SpA, con sede legale ed unità produttiva in Nave (BS) ed ulteriori unità produttive in Montirone e in Ospitaletto.

La predetta impresa – operante nel settore della produzione e commercio di prodotti siderurgici e metallurgici – ha dovuto affrontare, nel corso degli ultimi anni, gli effetti della crisi strutturale del settore con una crescente contrazione della produzione.

In siffatto contesto, i competenti uffici del Ministero che rappresento – con decreto direttoriale del 16 settembre 2014 – hanno autorizzato la stipula di un contratto di solidarietà di tipo « difensivo » con conseguente corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore di 490 lavoratori occupati presso le sedi di Nave e di Ospitaletto, relativamente al periodo dal 16 maggio 2014 al 15 maggio 2015; parimenti, con decreto direttoriale del 14 luglio 2014, si è provveduto ad autorizzare la stipula di un ulteriore contratto di solidarietà di tipo « difensivo », con conseguente corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore di 203 unità lavorative impiegate presso le sedi di Nave e di Montirone, relativamente al periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

Preciso, al riguardo, che entrambi i decreti direttoriali di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale sono stati adottati in deroga al limite massimo stabilito dall'articolo 1, comma 9, della

legge n. 223 del 1991. La predetta disposizione normativa stabilisce che, per ciascuna unità produttiva, i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause.

In data 31 dicembre 2014, la Società ha presentato istanza di ammissione al concordato preventivo al Tribunale di Brescia che ha fissato al 30 aprile 2015 il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'articolo 161 della legge fallimentare.

Dagli accertamenti compiuti è emerso che la Società ha effettuato il pagamento delle retribuzioni a tutti i prestatori di lavoro fino al mese di gennaio del 2015.

Allo stato, la Società risulta essere inattiva: i lavoratori in forza usufruiscono degli ammortizzatori sociali, con la sola esclusione dei dipendenti che si occupano della contabilità, del personale e della gestione delle pratiche necessarie per la procedura concorsuale in atto.

Nessuna risposta è stata fornita dal Ministero dello sviluppo economico, espressamente interpellato, per la parte di sua competenza, che sarebbe stata utile al fine di pensare a una strategia condivisa finalizzata al mantenimento della continuità aziendale.

Vorrei in ogni caso rassicurare l'Onorevole interrogante in merito all'attenzione rivolta dal Ministero che rappresento alla situazione aziendale della STEFANA SpA, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati.

ALLEGATO 8

**Interrogazione n. 5-04541 D'Ottavio: Liquidazione della cooperativa edilizia Pietro Nenni di Torino.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alla richiesta di sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa edilizia Pietro Nenni di Torino informo che, con istanza del 19 gennaio 2015, il legale rappresentante dei soci di detta cooperativa ha invitato i responsabili della vigilanza sulla liquidazione coatta amministrativa ad assumere i provvedimenti necessari al fine di revocare l'incarico di commissario liquidatore all'avvocato Massimiliano Parisi per la protratta inattività del medesimo.

In data 28 gennaio 2015, i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di poter valutare la richiesta di sostituzione o revoca del commissario liquidatore, hanno invitato l'avvocato Parisi a produrre le proprie osservazioni e controdeduzioni all'istanza del 19 gennaio 2015.

Tali controdeduzioni sono pervenute al MIT il 25 febbraio scorso e sono ora in fase di valutazione.

ALLEGATO 9

**Interrogazione n. 5-04561 Ciprini: Prospettive produttive e occupazionali delle imprese dell'indotto delle acciaierie ThyssenKrupp.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sulle prospettive produttive e occupazionali delle imprese facenti parte dell'indotto della società ThyssenKrupp-AST (Acciaierie Speciali Terni) di Terni.

A tale proposito, la competente direzione territoriale del lavoro dell'Umbria, ha reso noto che allo stato le criticità occupazionali collegate agli appalti e subappalti nell'ambito delle acciaierie ThyssenKrupp-AST, si riferiscono alla società Ise Srl, appaltatrice di una parte delle attività di trasporto scorie della società Ilserv Srl, che a sua volta le ha ricevute in appalto della ThyssenKrupp-AST.

Infatti, in conseguenza della riduzione delle commesse da parte di ThyssenKrupp-AST, la Ilserv ha internalizzato le relative attività ed ha perciò interrotto l'appalto con la Ise determinando la cessazione dell'attività di quest'ultima società che si basava sostanzialmente su tale unica commessa.

Faccio presente che al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei 9 lavoratori della Ise e monitorare le eventuali ulteriori vicende occupazionali legate alla

gestione dell'indotto di ThyssenKrupp-AST, la Prefettura di Terni, lo scorso 10 marzo, ha convocato uno specifico tavolo a cui hanno partecipato la Regione Umbria, il Comune di Terni, le parti sociali, nonché la direzione territoriale del lavoro dell'Umbria.

In tale occasione, allo scopo di fornire un sostegno al reddito ai 9 lavoratori della Ise, la società ha comunicato l'intenzione di fare ricorso, dapprima, alla cassa integrazione in deroga e, a partire dal prossimo 1° maggio, alla nuova ASPI come conseguenza della cessazione, in tale data, dei rapporti di lavoro in parola. La società Ise si è, inoltre, impegnata a corrispondere ai lavoratori la metà del TFR.

In conclusione, nel ribadire che la situazione in questione è all'attenzione degli uffici dell'Amministrazione che rappresento, garantisco il massimo impegno del Governo e del Ministero del lavoro nel monitorare gli ulteriori eventuali sviluppi circa le prospettive produttive e occupazionali delle imprese dell'indotto della ThyssenKrupp-AST di Terni, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	116
5-05056 Albanella: Tutela occupazionale e riconoscimento della professionalità dei lavoratori di Italia Lavoro Spa con contratti di collaborazione e rapporti a tempo determinato ..	116
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	120
5-05057 Lombardi: Possibili conflitti di interesse relativi alle operazioni realizzate dalla società Optimum asset management per conto della Fondazione Enasarco .....	117
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	122
5-05058 Placido: Termine di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) .....	117
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	123
5-05059 Pratavia: Trattamenti pensionistici dei lavoratori beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge di stabilità 2015 .....	118
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	124

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. (COM(2015)46 final) (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio) .....	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	119

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.*

##### La seduta comincia alle 14.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**5-05056 Albanella: Tutela occupazionale e riconoscimento della professionalità dei lavoratori di Italia Lavoro Spa con contratti di collaborazione e rapporti a tempo determinato.**

Luisella ALBANELLA (PD) illustra l'interrogazione, chiedendo al rappresentante

del Governo di voler chiarire quali siano gli intendimenti circa il piano industriale della società Italia Lavoro spa nell'ambito dei programmi operativi nazionali, quali garanzie vi siano per i livelli occupazionali dell'azienda e quali forme contrattuali saranno utilizzate per questi lavoratori che da molti anni vivono una condizione di precariato.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Valeria VALENTE (PD), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara in gran parte soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Chiede, in ogni caso, al Governo di continuare a monitorare la situazione di Italia Lavoro Spa, affinché sia assicurata la stabilizzazione dei lavoratori coinvolti e si provveda alla risoluzione delle questioni ancora aperte, riguardanti, in particolare, la sorte dei contratti a termine in scadenza.

**5-05057 Lombardi: Possibili conflitti di interesse relativi alle operazioni realizzate dalla società Optimum asset management per conto della Fondazione Enasarco.**

Roberta LOMBARDI (M5S) illustra la sua interrogazione, chiedendo al rappresentante del Governo di fare chiarezza circa la posizione di conflitto di interessi nella quale sembrerebbe essere coinvolto il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano, a proposito di taluni investimenti di dubbia opportunità realizzati per conto della Fondazione Enasarco, la cassa previdenziale degli agenti di commercio.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberta LOMBARDI (M5S) fa notare, anzitutto, che la situazione di conflitto di interessi del sottosegretario Cassano as-

sume rilevanza oggi e appare di estrema attualità, sottolineando come sia irrilevante richiamare il dato relativo alla tempistica della sua nomina e a quello in cui si è verificata l'operazione finanziaria richiamata nell'interrogazione. Ritiene che la sua preoccupazione sia fondata e non sia stata fugata dalla risposta del rappresentante del Governo, permanendo una situazione di forte sospetto circa la situazione del sottosegretario Cassano, anche in relazione al ruolo della *Optimum asset management*, una società con sede in Lussemburgo che, per Enasarco, ha gestito un investimento che è stato criticato dalla stessa COVIP. Ritiene che il citato sottosegretario si trovi in una evidente posizione di conflitto di interessi, dal momento che è titolare delle deleghe in materia di politiche previdenziali, con riferimento alla vigilanza sugli enti di previdenza, e ha competenza per decidere se commissariare o meno l'ente Enasarco, decisione che passa anche attraverso la valutazione dell'opportunità degli investimenti richiamati, alcuni dei quali fatti tramite coloro che hanno raccolto finanziamenti per moglie e parenti del sottosegretario.

**5-05058 Placido: Termine di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).**

Antonio PLACIDO (SEL) illustra la sua interrogazione, chiedendo al Governo se non ritenga urgente assumere iniziative volte a modificare il termine perentorio di decadenza di 68 giorni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015, facendolo decorrere, per quei lavoratori che hanno nel frattempo hanno maturato i requisiti per l'accesso alla DIS-COLL dal giorno successivo a quello in cui l'INPS avrà definito le procedure informatiche per la presentazione della relativa domanda.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio PLACIDO (SEL), replicando, giudica soddisfacente la risposta del rappresentante del Governo, auspicando una sollecita adozione delle necessarie misure operative volte a salvaguardare il diritto dei soggetti in questione.

**5-05059 Pratavia: Trattamenti pensionistici dei lavoratori beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge di stabilità 2015.**

Emanuele PRATAVIERA (LNA) illustra la sua interrogazione, chiedendo se e in quali termini il Ministero competente intenda riconoscere ai nuovi assunti dal 1° gennaio 2015 la certezza dei diritti pensionistici acquisiti, ovvero il riconoscimento dell'accredito figurativo dei contributi previdenziali per tutto il periodo di godimento da parte del datore di lavoro dell'esonero e la contemporanea garanzia che tali contributi figurativi siano riconosciuti e conteggiati ai fini della maturazione del diritto a pensione.

Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emanuele PRATAVIERA (LNA), replicando, si dichiara scettico riguardo alle assicurazioni fornite dal Governo, facendo notare che, dal momento che misura dell'esonero non può essere superiore all'importo massimo di 8.060 euro su base annua, sarà sufficiente superare tale soglia per mettere in discussione i diritti dei lavoratori coinvolti. Fa presente che il suo gruppo continuerà a monitorare la situazione, affinché sia garantita un'effettiva copertura finanziaria dell'esonero contributivo per gli anni dal 2015 al 2018 e sia scongiurata qualsiasi decurtazione dei trattamenti dei lavoratori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. (COM(2015)46 final).**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di regolamento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo 2015.

Davide TRIPIEDI (M5S) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di presentare una proposta alternativa di documento finale, con la quale intende manifestare la sua contrarietà al provvedimento in esame. Fa notare che, se il provvedimento in questione fosse adottato, l'Italia, a fronte di una mancanza di coordinamento delle iniziative assunte a livello regionale, rischierebbe di dover restituire il prefinanziamento ottenuto per la realizzazione di programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile.

Il sottosegretario Luigi BOBBA evidenzia che l'Italia, nell'ambito della Presidenza del semestre europeo, ha proposto – nel corso della Conferenza sull'occupazione, tenutasi a Milano l'8 ottobre scorso, e della Conferenza su Garanzia Giovani del 14 e 15 ottobre scorso – l'elevazione del prefinanziamento del Programma operativo « Iniziativa occupazione Giovani »,

incontrando l'adesione di più Ministri europei. Fa presente che, facendo seguito a tali richieste, la Commissione europea ha adottato il provvedimento in oggetto, che incrementa il prefinanziamento dall'1 per cento a un ben più sostanzioso 30 per cento, venendo incontro alle esigenze di diversi Stati membri, che hanno riscontrato una inadeguata disponibilità di cassa per effetto delle difficoltà di bilancio riconducibili anche alle rigide politiche di consolidamento fiscale degli ultimi anni. Evidenzia, quindi, che, ad oggi, quasi tutte le Regioni hanno avviato le misure previste dal programma Garanzia Giovani. In proposito, fa presente che si sono registrati oltre 453 mila giovani e che la quota dei giovani ai quali è stata proposta un'attività formativa o lavorativa è in crescita. Rileva, dunque, un importante passo avanti verso l'attuazione del programma finalizzato ad accrescere le competenze dei giovani, a promuovere la qualità e la continuità del lavoro. Pertanto, anche alla luce di quanto rappresentato dai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritiene condivisibile la proposta in oggetto anche nella parte in cui la stessa prevede che, qualora nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del Regolamento, la Commissione non abbia ricevuto le richieste di pagamento intermedio per il 50 per cento del prefinanziamento supplementare, l'ulteriore prefinanziamento dovrà essere rimborsato. Fa presente che per evitare il ritardato assorbimento del prefinanziamento, il Governo ha predisposto e sta condividendo con le Regioni una pianificazione della spesa, articolata per trimestre, per consentire una graduale e continuativa presentazione delle domande di pagamento. Ritiene che tale modalità di rimborso sia sostenibile ed in linea con l'impegno italiano ed europeo di fornire un supporto immediato per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Fa presente in ogni caso che le risorse impegnate a livello territoriale ammontano a

circa il 63 per cento del totale, con punte anche superiori al 70 per cento e non si dovrebbero quindi porre problemi in ordine all'eventuale rimborso del prefinanziamento supplementare. Pertanto, ritiene che il provvedimento in esame sia conforme all'interesse nazionale e non giudica necessarie modifiche.

Monica GREGORI (PD), *relatrice*, nel ringraziare il rappresentante del Governo per il suo intervento, che, a suo avviso, ha fornito importanti elementi di chiarimento, evidenzia l'esigenza di proseguire comunque l'istruttoria parlamentare, anche attraverso una audizione informale con rappresentanti delle regioni, grazie alla quale sarà possibile acquisire ulteriori dati a sostegno del provvedimento in esame.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) condivide la proposta testé formulata dalla relatrice di svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento, coinvolgendo le amministrazioni regionali.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che le modalità di prosecuzione dell'iter saranno definite nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della presente seduta. Fa presente, in ogni caso, che sono stati presi contatti per lo svolgimento dell'audizione prospettata dalla relatrice.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame della proposta di regolamento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

## ALLEGATO 1

**5-05056 Albanella: Tutela occupazionale e riconoscimento della professionalità dei lavoratori di Italia Lavoro Spa con contratti di collaborazione e rapporti a tempo determinato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Albanella – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla questione relativa alla continuità occupazionale e al riconoscimento professionale dei collaboratori a progetto e a tempo determinato di Italia Lavoro, per assicurare il corretto perseguimento di programmi e progetti rientranti nelle proprie finalità istituzionali, anche attraverso la predisposizione di appositi percorsi di stabilizzazione dei suddetti lavoratori.

Al riguardo, preciso che il Ministero da me rappresentato ha stanziato le risorse comunitarie provenienti dai vari programmi in corso, in favore di Italia Lavoro per importi che consentono il sostanziale mantenimento dell'attuale bacino di risorse umane impegnate nei vari progetti.

La società, nell'ultimo consiglio di amministrazione del 13 marzo 2015, ha approvato la maggior parte dei progetti ad essa affidati, che attualmente sono all'esame della competente Direzione generale per le politiche attive per la necessaria decretazione.

Mi risulta infatti che, in data odierna, si è provveduto all'approvazione e al finanziamento dei progetti, per un importo complessivo pari a euro 61.904.026,40.

Tali progetti sono finanziati nell'ambito della Programmazione FSE 2014-2020 – Programma Operativo Nazionale sistemi di

politiche attive (PON SPAO), la cui realizzazione coinvolgerà circa 660 figure professionali.

Evidenzio inoltre che, nel quadro della Programmazione FSE 2014-2020, sono già stati approvati e finanziati ulteriori progetti per un importo complessivo pari a euro 40.923.374,08.

Con riferimento ai dati appena esposti e per una più completa conoscenza, lascio a disposizione della Commissione una tabella con il dettaglio degli importi relativi ai singoli progetti approvati.

Al contempo il Ministero ha invitato le parti sindacali a verificare la sussistenza delle condizioni per la stipula di un accordo aziendale che consenta di utilizzare il personale mediante collaborazioni coordinate e continuative, vista l'imminente modifica legislativa che prevede il superamento delle tradizionali collaborazioni a progetto.

Da ultimo, per quanto attiene la problematica della stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratti a termine e di collaborazione a progetto, è opportuno tener presente che Italia Lavoro è una società a totale partecipazione pubblica, sottoposta a vincoli di bilancio che si ripercuotono inevitabilmente sui costi dell'organico, e che sotto questo profilo, pertanto, è necessario verificarne la compatibilità con il Ministero dell'economia e delle finanze.

PROGETTO	Importo
Welfare To Work - Azione di sistema per le politiche di reimpiego	32.853.682,79
Azioni di sostegno per l'attuazione sul territorio delle politiche del lavoro	10.352.365,94
EQUiPE 2020 - Efficienza, Qualità del Sistema, Innovazione, Produttività e Equilibrio vita lavoro (+ produttività + lavoro per le donne)	4.208.786,20
PRO.DIG.E.O - Prodotti e servizi Digitali per l'Empowerment degli Operatori	1.381.191,47
SISPA - Strumenti informativi e standard per le politiche attive	4.227.100,00
STYG - Supporti Tecnologici alla Garanzia Giovani	4.335.000,00
COMPA - Supportare la comunicazione delle politiche attive del lavoro	4.545.900,00
<b>Totale complessivo</b>	<b>61.904.026,40</b>

« FIO YEI Azioni dirette verso giovani neet in transizione istruzione/lavoro » per un importo complessivo pari a euro 32.326.408,00;

« Piano Nazionale di Formazione per lo sviluppo dell'occupazione dei giovani » per un importo complessivo pari a euro 1.677.300,00;

« Piano di comunicazione Garanzia per i Giovani » per un importo complessivo pari a euro 5.500.000,00;

Progetto Regionale « Piano di comunicazione Garanzia per i Giovani » per un importo complessivo pari a euro 1.419.666,08;

Totale complessivo euro 40.923.374,08.

## ALLEGATO 2

**5-05057 Lombardi: Possibili conflitti di interesse relativi alle operazioni realizzate dalla società Optimum asset management per conto della Fondazione Enasarco.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare l'onorevole interrogante pone all'attenzione del Governo la presunta situazione di conflitto di interessi tra il Sottosegretario Cassano e la Fondazione Enasarco.

Preliminarmente si rappresenta che il dottor Massimo Cassano viene eletto Senatore nel febbraio 2013 nella corrente legislatura ed entra a far parte della 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica.

Il 28 febbraio 2014 il Senatore Cassano viene nominato Sottosegretario nell'attuale Governo l'8 maggio dello stesso anno riceve, fra le altre, la delega in materia di vigilanza sugli enti previdenziali di diritto privato.

Faccio presente che la signora Anna De Gennaro, moglie del Sottosegretario, ha acquisito per successione ereditaria una quota societaria della Sudcommerci S.r.l. alla cui amministrazione la medesima Signora non partecipa. Ricordo inoltre

che l'operazione finanziaria avvenuta tra Sudcommerci con Futura Funds, alla quale si riferisce il presente atto parlamentare, risale al 2013, data in cui, desidero ribadire, il Sottosegretario Cassano non era entrato nel Governo.

Desidero segnalare altresì che le operazioni finanziarie tra Enasarco e Futura Funds risalgono alla seconda metà del 2011 e hanno riguardato strumenti finanziari diversi da quelli oggetto del rapporto tra Sudcommerci S.r.l. e la medesima Futura Funds.

Rappresento infine che agli atti della COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), che ha il compito di vigilare sugli investimenti effettuati dagli enti previdenziali privatizzati, non risultano informazioni circa quella che, ad avviso degli interroganti, configura una situazione di conflitto di interessi, la quale si presenta comunque estranea alla *governance* dell'Enasarco.

## ALLEGATO 3

**5-05058 Placido: Termine di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Placido – con il presente alto parlamentare – richiama l'attenzione sulla procedura di accesso all'indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata.

In particolare, l'onorevole pone il problema di coloro che abbiano perduto l'occupazione dal 1° gennaio 2015 e per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, o di adozione delle procedure telematiche per la presentazione della domanda, siano già trascorsi i

68 giorni entro i quali la stessa deve essere presentata, a norma dell'articolo 15 del decreto.

Il problema è perfettamente presente all'INPS e a questo Ministero ed è in corso di predisposizione una circolare che prevede disposizioni operative volte a salvaguardare la situazione di quei soggetti che, avendo perso il lavoro in data antecedente l'entrata in vigore del decreto o l'adozione delle procedure telematiche, potrebbero vedere limitato il loro diritto di accesso ai benefici in parola.

L'INPS sta predisponendo con carattere di priorità la procedura per la presentazione telematica delle domande.

ALLEGATO 4

**5-05059 Prativiera: Trattamenti pensionistici dei lavoratori beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge di stabilità 2015.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli Prativiera e Fedriga – con il presente atto parlamentare – manifestano il timore che l'esonero contributivo, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, non garantisca la certezza dei diritti pensionistici dei lavoratori coinvolti.

Al riguardo, ricordo brevemente che la legge n. 190 del 2014 – legge di stabilità per il 2015, all'articolo 1, commi da 118 a 124, prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori, compresi, a determinate condizioni, i datori di lavoro agricoli ai sensi del comma 119 – con la sola esclusione dei premi e contributi INAIL e dei contributi che, per espressa disposizione di legge, non possono essere oggetto di sgravi contributivi (ad esempio: contributi di finanziamento ai fondi di solidarietà di cui alla legge n. 92 del 2012).

La durata massima dell'esonero è stabilità in 36 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, e la misura dell'esonero non può essere superiore all'importo massimo di 8.060 euro su base annua.

Con riguardo alla garanzia dei diritti pensionistici dei lavoratori, lo stesso comma 118 della legge di stabilità per il 2015 dispone che l'esonero non ha effetti sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ciò significa che il trattamento pensionistico dei lavoratori, per i quali il datore

di lavoro usufruisce dell'esonero contributivo, non subisce riduzioni rispetto al regime ordinario.

Allo stesso modo, è preservato il diritto dei lavoratori alle prestazioni assistenziali a carico dalle gestioni previdenziali dell'INPS, come la malattia, la maternità e l'ASpI.

I diritti e le prestazioni pensionistiche dei lavoratori sono garantiti, in quanto la parte dei contributi non versata dal datore di lavoro viene coperta con le risorse finanziarie stanziare, a copertura del minor gettito contributivo, dalla stessa legge di stabilità per il 2015.

In particolare, il comma 122 della legge di stabilità prevede che al finanziamento dell'esonero si provvede per complessivi 3 miliardi e 500 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione.

Pertanto, posso rassicurare gli onorevoli interroganti che, durante il periodo di godimento dell'esonero contributivo da parte del datore di lavoro, restano pregiudicati i diritti pensionistici dei lavoratori sia con riguardo alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico che con riguardo alla misura del trattamento che non subisce alcuna decurtazione.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-04986 Rondini: Funzionamento e operatività delle case famiglia per minori e istituzione di un Osservatorio nazionale .....	125
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	128

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05077 Lenzi: Iniziative per garantire l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale dei soggetti rientrati in Italia che hanno concluso l'attività lavorativa in Svizzera .....	126
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	130
5-05078 Grillo: Interpretazione dell'articolo 16 del dlgs n. 106 del 1992 sulla riorganizzazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali .....	126
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	131
5-05079 Capelli: Interpretazione dell'articolo 2 della legge 194 del 1978, sull'interruzione volontaria di gravidanza .....	126
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	133
Sui lavori della Commissione .....	126

#### SEDE REFERENTE:

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	127
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	127

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Casano.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**5-04986 Rondini: Funzionamento e operatività delle case famiglia per minori e istituzione di un Osservatorio nazionale.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco RONDINI (LNA), replicando, richiama esplicitamente alcuni gravi fatti di cui si è parlato anche negli organi di informazione ed invita, pertanto, ad una maggiore vigilanza sulle case famiglia in ragione dei gravi abusi che sono stati compiuti, rilevando che i controlli finora svolti si sono rilevati inefficaci. Sottolinea che la presenza dei minori in tali strutture deve in ogni caso avere un carattere temporaneo e manifesta il timore che in alcuni casi la permanenza possa essere prolungata per ragioni di interesse economico.

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.50.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

Daniela SBROLLINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-05077 Lenzi: Iniziative per garantire l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale dei soggetti rientrati in Italia che hanno concluso l'attività lavorativa in Svizzera.**

Laura GARAVINI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Laura GARAVINI (PD), replicando, manifesta apprezzamento per il fatto che il Governo si è dichiarato consapevole delle necessità di affrontare le problematiche dell'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale dei soggetti rientrati in Italia ed auspica che gli esiti dell'approfondimento in corso siano comunicati tempestivamente alle ASL interessate.

**5-05078 Grillo: Interpretazione dell'articolo 16 del dlgs n. 106 del 1992 sulla riorganizzazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali.**

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), replicando, rileva che la risposta non tiene conto del contenuto dell'articolo 16 del d.lgs n. 106 del 1992 nella sua interezza e critica fortemente il fatto che con note ministeriali si procede di fatto a disapplicare la normativa in vigore in materia di istituti zooprofilattici.

**5-05079 Capelli: Interpretazione dell'articolo 2 della legge 194 del 1978, sull'interruzione volontaria di gravidanza.**

Mario SBERNA (PI-CD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario SBERNA (PI-CD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta articolata ed insiste sulla necessità di rispettare la legge n. 194 del 1978, assicurando ai medici dei consultori il diritto all'obiezione di coscienza.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Sui lavori della Commissione.**

Daniela SBROLLINI, *presidente*, desidera comunicare che mercoledì 1° aprile 2015, in occasione della VIII Giornata Mondiale per la consapevolezza sull'Autismo, la facciata di Palazzo Montecitorio, alla presenza della Presidente della Camera dei deputati, sarà illuminata di blu dalle ore 21.15 e fino all'alba del giorno dopo, in segno di adesione alla campagna.

I componenti della XII Commissione saranno invitati a partecipare anche all'incontro con le Associazioni interessate che precederà tale illuminazione e che si

terrà alle ore 21 presso la Sala Aldo Moro, alla presenza della Presidente della Camera.

**La seduta termina alle 14.15.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo 2015.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, avverte che sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, è

pervenuto il parere favorevole della I Commissione, mentre la IV Commissione deve ancora esprimere il parere di competenza.

Comunica, altresì, che la V Commissione, in data 12 marzo 2015, ha richiesto al Governo la predisposizione, entro il termine di 10 giorni, della relazione tecnica sul nuovo testo unificato.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO comunica che è imminente il completamento della relazione tecnica da parte del Ministero della salute.

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

## ALLEGATO 1

**5-04986 Rondini: Funzionamento e operatività delle case famiglia per minori e istituzione di un Osservatorio nazionale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sul funzionamento e l'operatività delle case famiglia per minori.

Per quanto concerne il caso richiamato nel presente atto parlamentare, il Ministero della Giustizia ha reso noto che, secondo quanto comunicato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, il Giudice dell'udienza preliminare – con decreto del 14 novembre 2014 – ha disposto il rinvio a giudizio innanzi alla prima sezione del Tribunale di Brescia in composizione collegiale per plurimi delitti di violenza sessuale commessi dal 2006 al 2013 nei confronti di sette ragazze all'epoca dei fatti minorenni, ospiti di una casa famiglia della Val Camonica. Secondo quanto riferito dal Ministero della Giustizia il dibattito, iniziato il 3 marzo scorso, è stato rinviato al prossimo mese di maggio.

Voglio sottolineare che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera *f*) della legge dell'8 novembre 2000, n. 328, le Regioni definiscono i criteri, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 della legge 328/2000, tra cui si annovera la casa famiglia per minori citata con riferimento al caso in esame; mentre ai comuni spetta il rilascio della autorizzazione e dell'accreditamento e la vigilanza delle medesime strutture.

Ad ogni buon conto, si fa presente che nel corso dei lavori della IV Conferenza dell'Infanzia e dell'Adolescenza, svoltasi a Bari nel mese di marzo 2014, vi sono state

sollecitazioni da parte dell'autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, nonché del mondo dell'Associazione e del Terzo Settore, al fine di avviare una riflessione congiunta sul tema del collocamento dei minori in Comunità di tipo familiare, alla luce di una positiva esperienza relativa della condivisione e redazione delle «Linee di indirizzo di affidamento familiare».

In tale sede, è emersa in particolare la necessità di avviare una riflessione seria al fine di dare una risposta ai bisogni dei minori, come sono emersi anche dalle esperienze pratiche degli operatori del settore. A tal proposito segnalo che al fine di perfezionare uno strumento di indirizzo condiviso tra le istituzioni coinvolte, il 27 gennaio 2015 è stato istituito un Tavolo permanente di confronto con rappresentanti delle Amministrazioni statali, regionali e comunali che coinvolge anche gli esperti del settore e i rappresentanti dei principali coordinamenti delle comunità per minori. Informo che il Tavolo permanente ha cominciato i propri lavori il 6 marzo scorso.

Nel contempo, si sottolinea che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del 17 giugno 2014, ha provveduto alla ricostituzione dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e Adolescenza, il cui insediamento è avvenuto il 23 luglio 2014. Il compito prioritario dell'Osservatorio è quello di progettare e di redigere la proposta del Piano Nazionale d'Azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 451 del 1997.

Il suddetto Piano è uno strumento di indirizzo che risponde agli impegni assunti dall'Italia per dare attuazione alla Convenzione per i diritti dell'Infanzia approvata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 a New York.

Il ricostituito Osservatorio, che si è riunito in seduta plenaria il 18 dicembre 2014, sarà impegnato soprattutto nelle attività di coordinamento, consultazione e monitoraggio.

Il predetto Osservatorio dovendo elaborare la proposta del IV Piano Nazionale d'Azione per l'infanzia e l'Adolescenza, ha individuato le priorità tematiche che verranno affrontate tramite la costituzione di 4 gruppi di lavoro *ad hoc*:

1) linee di azione al contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie;

2) servizi socio – educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico;

3) strategie ed interventi per l'integrazione sociale ed il sostegno alla genitorialità;

4) sistema integrato dei servizi e sistema dell'accoglienza;

Nel sottolineare la rilevanza del tema oggetto del presente atto parlamentare, concludo ribadendo il massimo impegno del Governo ad affrontare le tematiche sollevate dagli Onorevoli interroganti, nell'ottica di rafforzare le misure a tutela dell'infanzia e prevenire ogni forma di abuso sui minori.

## ALLEGATO 2

**5-05077 Lenzi, Garavini: Iniziative per garantire l'iscrizione obbligatoria al sistema sanitario nazionale dei soggetti rientrati in Italia che hanno concluso l'attività lavorativa in Svizzera.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla interrogazione parlamentare in esame, occorre premettere che la questione dell'adozione di un trattamento uniforme nei riguardi dei pensionati italiani che abbiano lavorato in Svizzera è una tematica all'attenzione del Ministero della salute.

Al riguardo, comunico che proprio in data 18 febbraio 2015, il Direttore della competente Direzione Generale ha sottoposto la questione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, all'Agenzia delle Entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, in ragione delle rispettive competenze, alla luce dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea, che disciplina la libera circolazione delle persone, nonché dell'Accordo italo-svizzero del 9 marzo 1976, ratificato con la legge n. 943/1978.

Ciò premesso, non vi è dubbio che il Ministero della salute condivide le argomentazioni sviluppate nella presente interrogazione, garantendo il proprio impegno ai fini della positiva risoluzione della situazione.

È comunque il caso di ricordare che il Servizio Sanitario Nazionale trova una fonte per il suo sostentamento nell'assoggettamento alla fiscalità generale e di scopo dei propri assistiti.

Ecco perché si è ritenuto di acquisire le valutazioni ed il parere delle Amministrazioni sopra citate, indispensabili per la definizione della situazione previdenziale dei pensionati rientrati in Italia dalla Svizzera.

Assicuro che sarà mia cura, una volta conseguita una determinazione concorde sulla questione, sciogliere ogni riserva interlocutoria, riferendone immediatamente in questa Sede parlamentare.

## ALLEGATO 3

**5-05078 Grillo, Villarosa: Interpretazione dell'articolo 16 del dlgs n. 106 del 1992 sulla riorganizzazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In data 7 agosto 2012, è entrato in vigore il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante la normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS).

La nuova normativa apporta alla pregressa disciplina (decreto legislativo n. 270 del 1993), modifiche prevalentemente di natura ordinamentale, concernenti, altresì, gli organi istituzionali, individuando i principi fondamentali che le Regioni devono attuare nell'emanare le leggi regionali di adeguamento.

In attuazione di tali prescrizioni, le Regioni provvedono ad un riordino degli IIZS, finalizzato a conformarne l'assetto ed il funzionamento a criteri di maggiore efficienza gestionale, semplificazione e snellimento.

Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 106 del 2012, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di adeguamento alla normativa statale di riordino, gli organi preposti devono provvedere alla revisione dello statuto dell'Ente e del regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e relative dotazioni organiche.

L'articolo 16 dello stesso d.lgs. prevede l'abrogazione, ad avvenuta emanazione dei provvedimenti di riorganizzazione, delle disposizioni pregresse incompatibili con la nuova disciplina del decreto legislativo n. 106 del 2012.

Tra dette disposizioni rientrano quelle concernenti gli organi istituzionali degli IIZZSS, dei quali la nuova normativa modifica requisiti, modalità di nomina, composizione e durata in carica.

Pertanto, fino all'adozione delle disposizioni recanti la disciplina dei profili individuati ai sensi del citato articolo 10, ivi compresi quelli riferibili al funzionamento e all'organizzazione degli organi istituzionali, resta in vigore la pregressa normativa del decreto legislativo n. 270 del 1993.

Ne consegue la preclusione della possibilità della costituzione dei nuovi organi degli IIZZSS ai sensi del d.lgs. n. 106/2012, nonché il protrarsi della permanenza in carica degli organi operanti alla data di entrata in vigore del decreto di riorganizzazione, fino all'insediamento dei nuovi organi istituzionali, a norma dell'articolo 15 del decreto 106/2012. Tale posizione è stata condivisa anche dal Ministero dell'economia e delle finanze. (all. 1).

La finalità della norma è di garantire la continuità del funzionamento degli Istituti, nelle more dell'adozione dei provvedimenti regionali attuativi delle norme di riordino.

Pertanto, il mancato recepimento delle norme statali, che necessitano di norme regionali attuative, è suscettibile di determinare una situazione di incertezza giuridica e di possibile malfunzionamento degli organi degli IZS, con conseguente inefficacia e inefficienza della loro attività.

In considerazione di quanto ora esposto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha recepito il disposto di cui all'articolo 18 del Patto per la salute per il triennio 2014-2016, il quale, al fine di garantire l'effettiva e completa attuazione della riforma del 2012 su tutto il territorio nazionale, ha previsto l'attribuzione al Ministro della

salute del potere di nomina di un Commissario, in sostituzione dell'organo di amministrazione e gestione dell'Ente, nel caso in cui le Regioni e le Province Autonome non provvedano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, ad emanare le leggi regionali di adeguamento.

Tuttavia, al fine di non precludere l'esercizio delle competenze regionali, l'operatività dell'organo di nomina ministeriale è limitata al periodo di inattività delle Regioni, assumendo il Commissario la titolarità delle funzioni di amministrazione e gestione dell'Ente esclusivamente nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali.

Nel perseguimento dell'esigenza di assicurare l'effettiva attuazione della normativa di riordino, la legge n. 190 del 2014 ha inteso disciplinare, altresì, l'ipotesi in cui le Regioni, emanate le disposizioni di adeguamento al decreto legislativo n. 106 del 2012, non provvedano ad applicarle, senza portare a compimento i procedimenti di costituzione dei nuovi organi istituzionali.

In tali casi, decorso inutilmente il termine di sei mesi dall'entrata in vigore delle leggi regionali, il Ministro della salute può procedere, in relazione all'istituto coinvolto, alla nomina di un Commissario, che viene investito della titolarità dell'organo, limitatamente al periodo di vacanza.

Le previsioni sulla competenza ministeriale all'istituzione del regime commissariale, assicurano il corretto conseguimento dell'intento normativo e l'effettivo passaggio al riassetto istituzionale.

In effetti, non risultano condivisibili i rilievi espressi in merito alla sussistenza di una competenza esclusiva dello Stato in

materia, trattandosi della regolamentazione dell'assetto di Enti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, ed operanti quali strumenti tecnico-scientifici dello Stato e delle Regioni, per lo svolgimento di funzioni di tutela della salute.

La disciplina in argomento ricade, pertanto, nell'ambito delle materie appartenenti alla legislazione concorrente.

A tal proposito, con riguardo alla Sentenza n. 199 del 2014 della Corte Costituzionale, occorre ricordare che la questione di legittimità costituzionale promossa relativamente all'articolo 13 della legge della Regione Sardegna n. 25 del 2012, è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse all'impugnazione, e la pronuncia della Corte ha il solo effetto di « privare di efficacia la disposizione impugnata », non potendo sostituirsi al legislatore regionale nel dettare la necessaria disciplina di dettaglio per l'adeguamento al decreto legislativo n. 106 del 2012.

In estrema sintesi, con questa Sentenza la Corte non ha ritenuto superata la necessità dell'adozione da parte della Regione di una specifica norma di adeguamento alle disposizioni statali.

Da ultimo, quanto al richiamo alla Sentenza della Consulta n. 208 del 1992, sulla regola della « prorogatio », mi sembra corretto segnalare che il richiamo può essere non del tutto conferente, atteso che il riferimento all'istituto della proroga è ben disciplinato dall'articolo 15, comma 1, ultimo capoverso del più volte citato decreto legislativo n. 106, che dispone quanto segue: « Gli organi degli istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insediamento dei nuovi organi ».

## ALLEGATO 4

**5-05079 Capelli, Gigli: Interpretazione dell'articolo 2 della legge 194 del 1978, sull'interruzione volontaria di gravidanza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione sollevata dagli Onorevoli interroganti presenta profili di oggettivo interesse e di estrema delicatezza per il Ministero della salute che la segue con la dovuta attenzione.

Ciò premesso, e nel merito della questione, non posso non rilevare che sul tema in esame si è espresso il Consiglio di Stato, con ordinanza del 5 febbraio 2015, che ha riconosciuto, sia pure in sede cautelare, la fondatezza dell'istanza di sospensione del provvedimento del Commissario *ad acta* della Regione Lazio del 12 maggio 2014, di ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei consultori familiari regionali, nella parte in cui il citato provvedimento prevede il dovere del medico operante presso il Consultorio familiare di attestare, anche se obiettore di coscienza, lo stato di gravidanza e la richiesta della donna di voler effettuare l'IVG, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 194 del 1978. La stessa ordinanza del Consiglio di Stato, invece, non ha ravvisato sufficienti elementi di fondatezza dell'istanza di sospensione, con riferimento alla questione riguardante la prescrizione di contraccettivi, anche meccanici e postcoitali, in ciò confermando, dunque, l'ordinanza del Tar che aveva respinto la richiesta di sospensione del provvedimento citato sul punto in cui prevede l'obbligo della predetta prescrizione anche per i medici obiettori di coscienza.

In ogni caso, si deve sottolineare che il rifiuto di prestazione professionale è pos-

sibile, a prescindere dall'avvalersi o meno dell'obiezione di coscienza, nelle condizioni indicate dall'articolo 22 del codice deontologico medico del 2014, quale sancisce che «il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto», oltre che con la propria coscienza, anche «con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocimento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione». È appena il caso di segnalare che l'interpretazione di tale disposizione, anche con riguardo ai profili in esame, non può che essere rimessa all'ordine dei medici.

Da ultimo mi siano consentite alcune considerazioni di carattere più generale.

È importante ribadire che la legge 194 del 1978, oltre a disciplinare l'interruzione volontaria di gravidanza, assume, tra i propri principi cardine, il riconoscimento del valore sociale della maternità e a tal fine individua, tra le funzioni specifiche dei consultori familiari, quella di contribuire «a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza». In particolare, essi hanno il compito, in ogni caso, di esaminare le possibili soluzioni dei problemi proposti e di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari, sia durante la gravidanza sia dopo il parto.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	134
Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.	
Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	134
Audizione dei rappresentanti dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) SpA ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	135
AVVERTENZA .....	135

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.

**Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Luca SANI, *presidente*, introduce l'audizione.

La dottoressa Felicetta CARILLO, *esperta del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Filippo GALLINELLA (M5S), Giuseppe L'ABBATE (M5S) e Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD).

Il dottor Roberto HENKE, *esperto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA)* e la dottoressa Felicetta CARILLO, *esperta del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA)* intervengono in replica.

Intervengono ulteriormente i deputati Filippo GALLINELLA (M5S) e Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD).

Luca SANI (PD), *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione dei rappresentanti dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) SpA.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Luca SANI, *presidente*, introduce l'audizione.

Il professor Enrico CORALI, *amministratore unico dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) SpA* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Giuseppe L'ABBATE (M5S), Filippo GALLI-NELLA (M5S), Paolo COVA (PD) e Luca SANI (PD), *presidente*.

Il professor Enrico CORALI, *amministratore unico dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) SpA*, il dottor Walter BELLANTONIO, *direttore generale dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) SpA* e il dottor Mario MAROTTA, *direttore di amministrazione finanza e controllo dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) SpA*, intervengono in replica.

Luca SANI (PD), *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.55 alle 16.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**COMITATO RISTRETTO**

*Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.*  
*C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio.*

*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Capo Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Stefano Visonà, e del Capo Ufficio legislativo del Ministero della salute, Maurizio Borgo, sulla semplificazione normativa ( <i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i> ) .....	136
--	-----

#### AUDIZIONI

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.*

**La seduta comincia alle 8.20.**

**Audizione del Capo Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Stefano Visonà, e del Capo Ufficio legislativo del Ministero della salute, Maurizio Borgo, sulla semplificazione normativa.**

*(Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione).*

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Stefano VISONÀ, *Capo Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle poli-*

*tiche Sociali*, e Maurizio BORGIO, *Capo Ufficio legislativo del Ministero della salute*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti ed osservazioni, i senatori Pasquale SOLLO (PD) e Serenella FUCKSIA (M5S).

Maurizio BORGIO, *Capo Ufficio legislativo del Ministero della salute*, svolge un intervento di replica.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver svolto delle considerazioni conclusive, ringrazia il dott. Visonà e l'avv. Borgo per il loro contributo ai lavori della Commissione, che tornerà a riunirsi giovedì prossimo, sempre alle 8.15, per l'audizione degli uffici di gabinetto dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali.

**La seduta termina alle 9.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sui profili finanziari dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i> ) .....	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	137

#### AUDIZIONI

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

#### La seduta comincia alle 8.10.

**Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sui profili finanziari dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Massimo GARAVAGLIA, *Assessore della Regione Lombardia e coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, e Vittorio BUGLI, *Assessore al bi-*

*lancio della Regione Toscana*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Federico FORNARO (PD), Magda Angela ZANONI (PD) e Claudio BROGLIA (PD), nonché il deputato Giovanni PAGLIA (SEL).

Massimo GARAVAGLIA, *Assessore della Regione Lombardia e coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, e Vittorio BUGLI, *Assessore al bilancio della Regione Toscana*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.05.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	138
Audizione del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Concetta Ferrari ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	138
AVVERTENZA .....	138

*Giovedì 19 marzo 2015. – Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

#### **La seduta comincia alle 8.45.**

**Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.**

**Audizione del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Concetta Ferrari.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la dott.ssa Concetta Ferrari, direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative, accompagnata dalla dott.ssa Maria Condemi, dirigente.

Svolge una relazione Concetta FERRARI, *direttore generale per le politiche*

*previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

Interviene per porre domande e formulare osservazioni il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Concetta FERRARI, *direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la partecipazione all'odierna seduta, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 9.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti  
e su illeciti ambientali ad esse correlati**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	139
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 19 marzo 2015. — Presidenza  
del presidente Alessandro BRATTI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 14 alle 14.40.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	140
Audizione del Presidente del Tribunale di Velletri, Francesco Monastero ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	140

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Giovedì 19 marzo 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.*

**La seduta comincia alle 20.30.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**Audizione del Presidente del Tribunale di Velletri,  
Francesco Monastero.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Monastero.

Francesco MONASTERO, *presidente del Tribunale di Velletri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe FIORONI, *presidente*, e il senatore Miguel GOTOR (PD), ai quali replica Francesco MONASTERO, *Presidente del Tribunale di Velletri*.

Miguel GOTOR (PD) chiede che la Commissione prosegua i lavori in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Formulano quesiti e osservazioni il deputato Gero GRASSI (PD), il senatore Miguel GOTOR (PD) e Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Francesco MONASTERO, *Presidente del Tribunale di Velletri*.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia il dottor Monastero.

**La seduta termina alle 22.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> Senato)

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)

#### SEDE REFERENTE:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	4
<i>ALLEGATO 1 (Subemendamenti ed emendamenti del Governo)</i> .....	18
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti presentati)</i> .....	23
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)</i> .....	24

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e IV) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	30
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i> .....	32
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	34

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2013, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	31
---	----

### II Giustizia

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	36
Sui lavori della Commissione .....	46
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. C. 2168, approvata dal Senato, C. 189 Pisicchio, C. 276 Bressa, C. 588 Migliore, C. 979 Gozi, C. 1499 Marazziti e C. 2769 Farina ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	47

**III Affari esteri e comunitari**

## COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle problematiche emergenti, le sfide e le nuove prospettive di sviluppo dell'Africa sub-sahariana.

Audizione del Segretario Esecutivo della *United Nations Convention to Combat Desertification* (UNCCD), Monique Barbut (*Svolgimento e conclusione*) ..... 49

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 *final*) e della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 *final*), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 *final* – Annex 1).

Audizione del presidente della Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo, Roberto Gualtieri (*Svolgimento e conclusione*) ..... 50

## SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori ..... 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 51

AVVERTENZA ..... 51

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e IV) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 53

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Pesco e altri*) ..... 58

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05068 Causi: Modifiche alla disciplina circa l'imponibilità IVA delle cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio di altro Stato membro ..... 54

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 60

5-05069 Paglia: Iniziative in merito all'ipotesi di cessione del gruppo Istituto centrale delle banche popolari ..... 54

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 62

5-05070 Laffranco: Motivazioni della decisione di sottoporre ad amministrazione straordinaria la Banca popolare di Spoleto ..... 55

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) ..... 64

5-05071 Gebhard: Applicazione della fatturazione elettronica e del meccanismo dello *split payment* alle amministrazioni di beni di uso civico ..... 55

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) ..... 66

5-05072 Pisano: Chiarimenti in merito all'estensione del meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA ai servizi di installazione di impianti e di completamento degli edifici ..... 55

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) ..... 69

## INTERROGAZIONI:

5-05026 Cancellieri: Applicazione della norma sulla riapertura dei termini di richiesta di un nuovo piano di rateazione dei debiti tributari anche ai contribuenti già decaduti dalle dilazioni straordinarie concesse in applicazione dell'articolo 11- <i>bis</i> del decreto-legge n. 66 del 2014 .....	56
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	70

## AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Atto n. 147) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	56
--	----

## AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (Atto n. 146), nonché dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Atto n. 147) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	57
---	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa .....	72

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente, della proposta di iniziativa popolare C. 1647 « Legge rifiuti zero: per una vera società sostenibile », di rappresentanti del Comitato nazionale promotore della proposta di legge .....	73
---	----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05073 Borghi: Sulla messa in sicurezza e transitabilità del viadotto « Italia » dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.	
5-05076 Terzoni: Iniziative del Governo sulla transitabilità del viadotto « Italia » dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria .....	74
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	76
5-05074 Grimoldi: Sull'attuazione delle norme relative alla garanzia globale di esecuzione dei lavori pubblici .....	74
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	79
5-05075 Segoni: Sui criteri di determinazione degli aumenti dei pedaggi autostradali .....	74
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	81

## INTERROGAZIONI:

5-04921 Realacci: Intendimenti del Governo in merito alla linea ad alta velocità Milano-Venezia .....	75
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	82

5-02619 Agostinelli: Iniziative del Governo in merito alla Convenzione stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e la Passante Dorico Spa .....	75
---	----

## **IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

### INTERROGAZIONI:

5-03292 Carrescia: Nomina del presidente dell'Autorità portuale di Ancona .....	84
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	88
5-03492 Bergamini: Attività volte al ripristino della legalità nel porto di Viareggio .....	85
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	89
5-03970 Pili: Necessità di garantire la continuità territoriale aerea tra la regione Sardegna e le città di Verona, Torino, Bologna e Napoli .....	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	90
5-03991 Rostellato: Mancato rispetto delle coincidenze ferroviarie previste dall'orario cadenzato regionale veneto e conseguenti disagi per gli utenti della linea Monselice-Legnago-Mantova .....	86
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	91
5-04002 Mazzoli: Disservizi nel collegamento ferroviario Viterbo-Roma e necessità di un generale potenziamento del trasporto ferroviario laziale .....	86
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	93
5-04357 De Lorenzis: Conseguenze derivanti dall'esclusione dell'aeroporto « Gino Lisa » di Foggia dal novero degli scali di interesse nazionale .....	86
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	95
5-04569 Spessotto: Mancata attivazione dei corsi di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli ufficiali di coperta e di macchina .....	87
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	97
5-04623 De Lorenzis: Ipotesi di correlazione tra l'acquisto di treni Atr 220 da parte delle società Ferrovienord e Ferrovie Sud-Est e modalità di omologazione ai fini della messa in esercizio .....	87
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	98

## **X Attività produttive, commercio e turismo**

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	99
5-05060 Ricciatti: Strategicità e previsioni di sviluppo del progetto GNL di Zaule .....	100
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	104
5-05061 Allasia: Interesse del gruppo Arcelor Mittal all'acquisizione di ILVA .....	100
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	106
5-05062 Benamati: Iniziative in materia di politica energetica e di infrastrutture finalizzate a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti .....	100
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	107
5-05063 Crippa: Quesiti relativi all'eventuale traslazione in bolletta dell'addizionale IRES sul reddito delle società petrolifere ed energetiche .....	101
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	109
INTERROGAZIONI:	
5-03702 Mucci: Questioni relative alla nomina di Andrea Babbi a direttore generale di Enit ...	101
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	110
5-03939 Pagano: Utilizzo dei fondi europei previsti dal programma Horizon 2020 .....	102
5-04322 Prodani: Approvazione dello statuto di Enit e iniziative per il rilancio del turismo ....	102
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	112

5-04489 Borghesi: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda Stefana Spa .....	102
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	113
5-04541 D'Ottavio: Liquidazione della cooperativa edilizia Pietro Nenni di Torino .....	102
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	114
5-04561 Ciprini: Prospettive produttive e occupazionali delle imprese dell'indotto delle acciaierie ThyssenKrupp .....	103
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i> .....	115

## **XI Lavoro pubblico e privato**

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	116
5-05056 Albanella: Tutela occupazionale e riconoscimento della professionalità dei lavoratori di Italia Lavoro Spa con contratti di collaborazione e rapporti a tempo determinato ..	116
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	120
5-05057 Lombardi: Possibili conflitti di interesse relativi alle operazioni realizzate dalla società Optimum asset management per conto della Fondazione Enasarco .....	117
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	122
5-05058 Placido: Termine di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) .....	117
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	123
5-05059 Prataviera: Trattamenti pensionistici dei lavoratori beneficiari dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge di stabilità 2015 .....	118
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	124

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda un aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. (COM(2015)46 final) ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	119

## **XII Affari sociali**

### INTERROGAZIONI:

5-04986 Rondini: Funzionamento e operatività delle case famiglia per minori e istituzione di un Osservatorio nazionale .....	125
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	128

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05077 Lenzi: Iniziative per garantire l'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale dei soggetti rientrati in Italia che hanno concluso l'attività lavorativa in Svizzera .....	126
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	130
5-05078 Grillo: Interpretazione dell'articolo 16 del dlgs n. 106 del 1992 sulla riorganizzazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali .....	126
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	131
5-05079 Capelli: Interpretazione dell'articolo 2 della legge 194 del 1978, sull'interruzione volontaria di gravidanza .....	126
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	133
Sui lavori della Commissione .....	126

## SEDE REFERENTE:

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 127

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 127

**XIII Agricoltura**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 134

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 134

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) SpA (*Svolgimento e conclusione*) ..... 135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 135

AVVERTENZA ..... 135

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**

## AUDIZIONI:

Audizione del Capo Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Stefano Visonà, e del Capo Ufficio legislativo del Ministero della salute, Maurizio Borgo, sulla semplificazione normativa (*Svolgimento ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione*) ..... 136

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

## AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sui profili finanziari dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) ..... 137

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 137

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Concetta Ferrari (*Svolgimento e rinvio*) ..... 138

AVVERTENZA ..... 138

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 139

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	140
Audizione del Presidente del Tribunale di Velletri, Francesco Monastero ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	140

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,20



\*17SMC0004130\*